

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4863

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(FORMICA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(BATTAGLIA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(RUGGIERO)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(FRACANZANI)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE  
(ROMITA)

---

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987

---

Presentato il 4 giugno 1990

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il progressivo ampliamento delle Comunità economiche europee e la loro più intensa partecipazione al commercio internazionale comportano un continuo aggiornamento della rete di accordi stipulati dalla CEE, dalla CECA e dagli Stati membri delle stesse con Paesi terzi.

A tali fini rispondono tre Protocolli, per i quali si richiede l'autorizzazione alla ratifica con un unico disegno di legge, stante i collegamenti e la stretta affinità per materia che essi presentano.

Tali Protocolli riguardano le modifiche e gli adeguamenti da apportare agli accordi di cooperazione economica stipulati tra la CEE e alcuni Stati del Mediterraneo, e cioè Giordania, Israele e Jugosla-

via, per agevolare i reciproci rapporti commerciali, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità.

In forza di tali Protocolli la Spagna e il Portogallo diventano Parti degli accordi originari e, di conseguenza, viene stabilito un meccanismo di soppressione immediata o di progressiva riduzione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative o delle misure di effetto equivalente vigenti negli scambi tra i nuovi Stati membri della CEE e gli Stati terzi interessati, a seconda dei prodotti contemplati negli accordi originari, negli allegati al Trattato di Roma e nei regolamenti del mercato comune agricolo. Una disposizione particolare di detti Protocolli concerne il regime degli scambi tra i Paesi terzi da un lato e le isole Canarie, Centa e Melilla dall'altro.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:

a) Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la CEE ed il Regno Hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 9 luglio 1987;

b) Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la CEE e la Jugoslavia a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 10 dicembre 1987;

c) Protocollo all'Accordo tra la CEE e lo Stato di Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto da ciascuno dei Protocolli stessi.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PROTOCOLLO  
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE  
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA  
E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA A SEGUITO  
DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E  
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

PAGINA BIANCA

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da un lato, e

IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito chiamato "accordo",

CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relative all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea ed hanno a tal fine designato quali plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Jakob Esper LARSEN,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Werner UNGERER,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Constantinos LYBEROPOULOS,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA :

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

François SCHEER,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

John H.F. CAMPBELL,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Pietro CALAMIA,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Joseph WEYLAND,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SCA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

P.C. NIEMAN,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Leonardo MATHIAS,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SCA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

David H.A. HANNAY KCMG,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Jakob Esper LARSEN,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,  
Rappresentante Permanente della Danimarca,  
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Jean DURIEUX,  
Consigliere fuori classe presso la Direzione Generale delle  
Relazioni Esterne della Commissione ;

IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA :

Hasan ABU NIMAH,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

#### ARTICOLO 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti dell'accordo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

#### TITOLO I

#### ADEGUAMENTI

#### ARTICOLO 2

I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché delle dichiarazioni allegate all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

CAPITOLO I

Disposizioni applicabili al Regno di Spagna

SEZIONE I

Regime generale

ARTICOLO 3

1. Il Regno di Spagna applica, fin dall'entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti originari della Giordania dazi doganali all'importazione identici a quelli che esso applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Questa misura viene applicata secondo le modalità previste ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4.

2. Il Regno di Spagna abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari della Giordania, secondo il calendario seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base ;
- l'ultima riduzione, del 10,0 %, è operata il 1° gennaio 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

## ARTICOLO 4

1. Il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive previste all'articolo 3, paragrafo 2 per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità il 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti sotto elencati, i dazi di base sono quelli riportati a fianco di ciascuno di essi :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base
24.02	Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco (praiss) :	
	A. Sigarette	50,0 %
	B. Sigari e sigaretti	55,0 %
	C. Tabacco da fumo	46,8 %
	D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	26,0 %
	E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	10,4 %
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	esenzione

## ARTICOLO 5

Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido di quello previsto dallo scadenziario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari della Giordania.

## ARTICOLO 6

1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione :

- fino al 31 dicembre 1988, i prodotti originari della Giordania di cui all'allegato I ;

- fino al 31 dicembre 1989, i prodotti originari della Giordania di cui all'allegato II.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.

3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati I e II.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato I nonché dei contingenti nn. 1-5 e 10-14 di cui all'allegato II è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti nn. 6-9 di cui all'allegato II, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente :

- il 1° gennaio 1986 : 13 % ;
- il 1° gennaio 1987 : 18 % ;
- il 1° gennaio 1988 : 20 % ;
- il 1° gennaio 1989 : 20 % .

4. Qualora si constati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati I e II sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario della Giordania è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in causa è liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati I e II provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario della Giordania oppure aumenta in proporzione il contingente.



5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2 il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

#### ARTICOLO 7

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80 originari della Giordania, il Regno di Spagna abolisce progressivamente, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione, a partire dai dazi di base indicati all'allegato III e secondo il ritmo previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

#### SEZIONE II

#### Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea

#### ARTICOLO 8

1. Ai prodotti originari della Giordania di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72.

Nei confronti di questi prodotti, il Regno di Spagna applica dal 1° gennaio 1990 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato al 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 57,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 42,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 28,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 14,2 % del divario iniziale ;

Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

3. Il dazio di base di cui al paragrafo 1 è quello definito all'articolo 4, paragrafo 1.

#### ARTICOLO 9

Fino al 31 dicembre 1989 possono essere applicate restrizioni quantitative all'importazione in Spagna dei prodotti di cui all'allegato IV, originari della Giordania.

#### ARTICOLO 10

Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 che, al 1° marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

SEZIONE IIIIsole Canarie e Ceuta e Melilla

## ARTICOLO 11

1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla con la Giordania è identico a quello applicato negli scambi tra la Comunità e la Giordania, a condizione che il Regno hascemita di Giordania conceda ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunità.
2. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché la tassa detta "arbitrio insular - tariffa general" praticata nelle isole Canarie vengono aboliti progressivamente nei confronti dei prodotti originari della Giordania, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti agli articoli 3, 4 e 5.
3. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari della Giordania, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunità a questi prodotti, fatta salva la possibilità per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento più favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunità.

In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di disarmo potranno superare il ritmo e le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. La tassa detta "arbitrio insular - tarifa especial" delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari della Giordania alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Nondimeno, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato V ed all'aliquota che corrisponde al 90 % dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari della Giordania. Essa verrà abolita nello stesso momento in cui sarà soppressa nei confronti della Comunità.

La tassa in questione non potrà mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.

CAPITOLO IIDisposizioni applicabili alla Repubblica portogheseSEZIONE IRegime generale

## ARTICOLO 12

1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari della Giordania.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari della Giordania e riportati nell'allegato VI, secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986 : ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987 : ogni dazio è ridotto al 80 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988 : ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989 : ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990 : ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991 : ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993 vengono operate le due ultime riduzioni, del 15 %.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

#### ARTICOLO 13

1. Il dazio di base sul quale debbono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 12, paragrafo 2 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti della Giordania al 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato VII la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreché questi dazi siano più elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1° gennaio 1985 nei confronti della Giordania.



## ARTICOLO 14

Se la Repubblica portoghese abolisce o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido rispetto allo scadenzario fissato, essa abolisce o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari della Giordania, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato VI, parte B.

## ARTICOLO 15

1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari della Giordania sono abolite sin dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con la Giordania, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata :

- alle merci importate temporaneamente,

- alle merci reimportate (ad eccezione dei container),
- alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback")

è :

- ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e
- abolita il 1° gennaio 1988 ;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo è :

- ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989,
- ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e
- abolita il 1° gennaio 1991.

#### ARTICOLO 16

1. All'entrata in vigore del presente protocollo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari della Giordania.

2. Per i prodotti di cui all'allegato VIII, il dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3. Se la Repubblica portoghese si avvale della facoltà, concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire il dazio doganale di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale di detto dazio con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire dal quale deve essere operata l'abolizione. Detto elemento è abolito negli scambi con la Giordania secondo il ritmo stabilito all'articolo 12, paragrafo 2.

#### ARTICOLO 17

Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti della Giordania per le autovetture oggetto del regime particolare concordato tra la Comunità e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n° 18 dell'atto di adesione.

#### ARTICOLO 18

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80, originari della Giordania, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione a partire dai dazi di base riportati nell'allegato IX e secondo il ritmo previsto all'articolo 12, paragrafo 2.

SEZIONE IIProdotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la  
Comunità economica europea

## ARTICOLO 19

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari della Giordania, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

2. La Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale per gli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72 .

Per questi prodotti, la Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

i) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni :

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5 % del divario iniziale ;

ii) se la seconda tappa ha una durata di sette anni :

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75,0 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50,0 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale ;

iii) dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.

3. Il dazio di base di cui al paragrafo 1 è quello definito all'articolo 13, paragrafo 1.

## ARTICOLO 20

1. La Repubblica portoghese può applicare fino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato X, originari della Giordania.

2. Fino al 31 dicembre 1995, possono essere mantenute restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XI, originari della Giordania.

## ARTICOLO 21

Per i prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 1 che, al 1° marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.



TITOLO III

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## ARTICOLO 22

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

## ARTICOLO 23

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

## ARTICOLO 24

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e gli aumenti dei contingenti e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 25

Il presente protocollo è redattó in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

---

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO IElenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri:</p> <p>ex 2. non nominati:</p> <p>— di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è:</p> <p>— superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm</p> <p>— superiore a 52 cm</p>	5 unità
87.01	<p>Trattori, compresi i trattori-verricello:</p> <p>ex B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote:</p> <p>— di cilindrata inferiore o uguale a 4 000 cm<sup>3</sup></p>	2 unità

ALLEGATO IIElenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	40 tonnellate
2	29.03  36.01 36.02 ex 36.04  36.05 36.06	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi: B. Derivati nitrati e nitrosi: ex I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni: — Trinitrotolueni Polveri da sparo Esplosivi preparati Miche; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori: — esclusi i detonatori elettrici Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili) Fiammiferi	5 tonnellate
3	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di cumaronindeniche, ecc.): C. altri: I. Polietilene: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex II. Polietilene tetraalogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex III. Polisolfotilene alogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex IV. Polipropilene: — Cascami e avanzi di lavori ex V. Poliisobutilene: — Cascami e avanzi di lavori VI. Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori VII. Cloruro di polivinile: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: — Cascami e avanzi di lavori ex IX. Acetato di polivinile: — Cascami e avanzi di lavori ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Cascami e avanzi di lavori	1 tonnellata

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	39.02 (segue)	C. ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici: — Cascami e avanzi di lavori  ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrimeta- crilici: — Cascami e avanzi di lavori  ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronin- deniche: — Cascami e avanzi di lavori  XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori	
4	39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 inclusi: B. altri: I. di cellulosa rigenerata III. di sostanze albuminoidi indurite V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili ex d) altri: — esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non combinati con apparecchi di respirazione	3 000 ttc
5	ex 58.01  58.02	Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano  Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati: A. Tappeti	500 kg
6	ex 58.04  58.09  60.01	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05: — di cotone  Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi: B. Pizzi: ex I. a mano: — esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre artificiali e sintetiche II. a macchina  Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: C. di altre materie tessili. I. di cotone	100 kg
7	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. T-shirts: a) di cotone II. Magliette a collo alto: a) di cotone III. altri: b) di cotone	75 kg

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.04 (segue)	B. altre:  I. T-shirts: a) di cotone II. Magliette a collo alto: a) di cotone IV. altre: d) di cotone	
	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08: — di cotone b) altri: 1. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: cc) di cotone 2. Costumi e mutandine da bagno: bb) di cotone 3. Tute sportive: bb) di cotone 4. altri indumenti esterni: aa) camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini: 55. di cotone bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twin-sets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh): 11. per uomo e ragazzo: eee) di cotone 22. per donna, per ragazza e per bambini: fff) di cotone cc) Abiti interi da donna: 44. di cotone dd) Gonne, comprese le gonne-pantaloni: 33. di cotone ee) Pantaloni: ex 33. di altre materie tessili: — di cotone ff) Vestiti, completi e insieme, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: ex 22. di altre materie tessili: — di cotone gg) Abiti a giacca, completi e insieme, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci: 44. di cotone hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite: 44. di cotone ijj) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone kk) Vestiti, completi e insieme da sci, composti da due o tre pezzi: ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone ll) altri indumenti esterni: 44. di cotone	



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
61.02 (segue)	<p>B. I. ex b) altri:</p> <p style="padding-left: 40px;">— di cotone</p> <p>II. altri:</p> <p>a) Spolverine; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. di cotone</p> <p>b) Costumi da bagno:</p> <p style="padding-left: 40px;">ex 2. di altre materie tessili:</p> <p style="padding-left: 80px;">— di cotone</p> <p>c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestaglette e simili vestimenta da casa:</p> <p style="padding-left: 40px;">2. di cotone</p> <p>d) Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:</p> <p style="padding-left: 40px;">2. di cotone</p> <p>e) altri:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. Giacche:</p> <p style="padding-left: 80px;">cc) di cotone</p> <p style="padding-left: 40px;">2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili:</p> <p style="padding-left: 80px;">cc) di cotone</p> <p style="padding-left: 40px;">3. Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci:</p> <p style="padding-left: 80px;">cc) di cotone</p> <p style="padding-left: 40px;">4. Abiti interi da donna:</p> <p style="padding-left: 80px;">ee) di cotone</p> <p style="padding-left: 40px;">5. Gonne, comprese le gonne-pantalone:</p> <p style="padding-left: 80px;">cc) di cotone</p> <p style="padding-left: 40px;">6. Pantaloni:</p> <p style="padding-left: 80px;">cc) di cotone</p> <p style="padding-left: 40px;">7. Camicette, camicette-bluse e bluse:</p> <p style="padding-left: 80px;">cc) di cotone</p> <p style="padding-left: 40px;">8. Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi:</p> <p style="padding-left: 80px;">ex aa) di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:</p> <p style="padding-left: 120px;">— di cotone</p> <p style="padding-left: 40px;">9. altri indumenti:</p> <p style="padding-left: 80px;">cc) di cotone</p>	
61.03	<p>Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:</p> <p>A. Camicie e camicette:</p> <p style="padding-left: 40px;">II. di cotone</p> <p>B. Pigiami:</p> <p style="padding-left: 40px;">II. di cotone</p> <p>C. altri:</p> <p style="padding-left: 40px;">II. di cotone</p>	50 kg
61.04	<p>Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:</p> <p style="padding-left: 40px;">I. di cotone</p> <p>B. altre:</p> <p style="padding-left: 40px;">I. Pigiami e camicie da notte:</p> <p style="padding-left: 80px;">b) di cotone</p> <p style="padding-left: 40px;">II. altre:</p> <p style="padding-left: 80px;">b) di cotone</p>	



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
10	84.41	<p>Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:</p> <p>A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:</p> <p>I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:</p> <p>a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU</p> <p>b) altre</p>	1 unità
11	85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri</p> <p>ex 2) non nominati:</p> <p>— di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è inferiore o uguale a 42 cm</p>	3 unità
12	87.01	<p>Trattori, compresi i trattori-veicolo:</p> <p>A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna</p>	1 unità
13	93.02 93.04 93.05 93.06	<p>Rivoltelle e pistole</p> <p>Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.:</p> <p>ex A. Fucili e carabine da caccia e da tiro:</p> <p>— escluse le carabine da caccia e da tiro ad una canna, rigata, e diverse da quelle a percussione anulare, di valore unitario superiore a 200 ECU</p> <p>Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)</p> <p>Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbocchi di canne per armi da fuoco)</p>	5 000 ECU
14	93.07	<p>Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, pallini da caccia e le borre per cartucce</p>	1 tonnellata

## ALLEGATO III

## Elenco previsto all'articolo 7

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi, (%)
17 04	<p>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:</p> <p>B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>I. inferiore a 60 %</p> <p>II uguale o superiore a 60 %</p> <p>C Preparazione detta «cioccolato bianco»</p> <p>D altri</p> <p>I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte.</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1 uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %</p> <p>2 uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>3 uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %.</p> <p>aa) non contenenti amido o fecola</p> <p>bb) altri</p> <p>4 uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>5 uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>6 uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p>7 uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %</p> <p>8 uguale o superiore a 90 %</p> <p>II non nominati:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p>	<p>24,21</p> <p>22,55</p> <p>0,00</p> <p>26,93</p> <p>29,28</p> <p>29,50</p> <p>27,67</p> <p>25,12</p> <p>23,22</p> <p>21,62</p> <p>21,38</p> <p>19,81</p> <p>20,55</p> <p>13,06</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
17.04 (segue)	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	20,71
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	11,59
	3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 %	7,29
	4. uguale o superiore a 70 %	20,91
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:	
	I. inferiore a 65 %	20,71
	II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	7,35
	III. uguale o superiore a 80 %	0,00
	B. Gelati:	
	I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	0,00
	II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	0,00
	b) uguale o superiore a 7 %	0,00
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni, prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	
	I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10,92
	II altri	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1 inferiore a 50 %	12,71
	2 uguale o superiore a 50 %	9,66
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %	7,04
	2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %	10,03
	3 uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %	10,02
	4. uguale o superiore a 6 %	7,37

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
18 06 <i>segue)</i>	D. altre: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 0,00</li> <li>b) altre 0,00</li> </ul> </li> <li>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 % :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 3,96</li> <li>2. altre 3,96</li> </ul> </li> <li>b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 % :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1. in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 500 g 0,00</li> <li>2. altre 0,00</li> </ul> </li> <li>c) uguale o superiore a 26 %:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500g 0,00</li> <li>2. altre 0,00</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
19 02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso: <ul style="list-style-type: none"> <li>A Estratti di malto:               <ul style="list-style-type: none"> <li>I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % 19,50</li> <li>II. altri 19,50</li> </ul> </li> <li>B altre:               <ul style="list-style-type: none"> <li>I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 % 17,30 (1)</li> <li>II. non nominate :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :                       <ul style="list-style-type: none"> <li>1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14 % :                           <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17,30 (1)</li> <li>bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :                               <ul style="list-style-type: none"> <li>11. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 60 % 17,30 (1)</li> <li>22. uguale o superiore a 60 % 17,30 (1)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14 % e inferiore a 32 % :                           <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17,30 (1)</li> <li>bb) altre 17,30 (1)</li> </ul> </li> <li>3. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o inferiore a 45 % :                           <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17,30 (1)</li> <li>bb) altre 17,30 (1)</li> </ul> </li> <li>4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 % :                           <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 17,30 (1)</li> <li>bb) altre 17,30 (1)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.02 (segue)	B. II. a) 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,30 (1)
	bb) altre	17,30 (1)
	6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 % :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,30 (1)
	bb) altre	17,30 (1)
	7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 %	17,30 (1)
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte :	
	1 uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 %	17,30 (1)
	2 uguale o superiore a 5 %	17,30 (1)
19.03	Paste alimentari	
	A contenenti uova	18,10
	B altre	
	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	18,10
	II non nominate	18,10
ex 19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	
	— di yucca o di manioca	19,20
	— di fecola di patate	11,40
	— altre	14,30
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura. -puffed-rice, corn-flakes- e simili	
	A a base di granturco	16,80
	B a base di riso	16,80
	C altri	16,80

(1) Minimo 2,87 Ptas/kg.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19 07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
	A. Pane croccante detto «Knackebrot»	6,10
	B. Pane azimo (Mazoth)	6,10
	C. Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	6,10
	D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:	
	I inferiore a 50 %	6,10
	II uguale o superiore a 50 %	6,10
19 08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» («pain d'épices»), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I inferiore a 30 %	10,00
	II uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %	10,00
	III uguale o superiore a 50 %	10,00
	B. altri:	
	I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	a) inferiore a 70 %:	
	— senza zucchero ne cacao	8,70
	— altri	10,00
	b) uguale o superiore a 70 %	10,00
	II aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	— senza zucchero ne cacao	8,70
	— altri	10,00
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:	
	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2 altri	10,00

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19 08 (segue)	<p>B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>III) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte.</p> <p>— senza zucchero ne cacao</p> <p>— altri</p> <p>2 altri</p> <p>— senza zucchero ne cacao</p> <p>— altri</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 % :</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2 altri</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 % :</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2 altri</p> <p>IV) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>— senza zucchero ne cacao</p> <p>— altri</p> <p>2. altri.</p> <p>— senza zucchero ne cacao</p> <p>— altri</p>	<p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>8,70</p> <p>10,00</p> <p>8,70</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>8,70</p> <p>10,00</p> <p>8,70</p> <p>10,00</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Es. n. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi frasi) (%)
19 08 <i>(segue)</i>	<p>B. (IV. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>— senza zucchero ne cacao</p> <p>— altri</p> <p>b) altri</p>	<p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>8,70</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p>
21 02	<p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicona torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:</p> <p>C. Cicona torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>II. altri</p> <p>D. Estratti di cicona torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>II. altri</p>	<p>17,82</p> <p>22,17</p>
21 06	<p>Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati</p> <p>A. Lieviti naturali vivi:</p> <p>II. Lieviti di panificazione.</p> <p>a) secchi</p> <p>b) altri</p>	<p>4,50</p> <p>12,40</p>
21 07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <p>A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:</p> <p>I. Granturco</p> <p>II. Riso</p> <p>III. altri</p>	<p>16,80</p> <p>16,80</p> <p>16,80</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	<p><b>B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:</b></p> <p><b>I. Paste alimentari non ripiene, cotte:</b></p> <p>a) essiccate 16,80</p> <p>b) altre 16,80</p> <p><b>II. Paste alimentari ripiene:</b></p> <p>a) cotte 16,80</p> <p>b) altre 16,80</p> <p><b>C. Gelati:</b></p> <p><b>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte 16,80</b></p> <p><b>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</b></p> <p>a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % 16,80</p> <p>b) uguale o superiore a 7 % 16,80</p> <p><b>D. Yogurt preparati, latte in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:</b></p> <p><b>I. yogurt preparati:</b></p> <p>a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. inferiore a 1,5 % 16,80</p> <p>2. uguale o superiore a 1,5 % 16,80</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. inferiore a 1,5 % 16,80</p> <p>2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 % 16,80</p> <p>3. uguale o superiore a 4 % 16,80</p> <p><b>II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</b></p> <p>a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):</p> <p>1. inferiore a 40 % 16,80</p> <p>2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 % 16,80</p> <p>3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % 16,80</p> <p>4. uguale o superiore a 70 % 16,80</p> <p>b) uguale o superiore a 1,5 % 16,80</p> <p><b>E. Preparazioni dette «fondute» 16,80</b></p>	

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Data di base (Elementi fissi) (%)	Designazione delle materie	Coefficiente della tabella numerica
	<p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,2 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>2) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 2 % di acido lattico (compreso lo zucchero invertito calcolato in acido lattico):</p> <p>3. aventi tenore in peso di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 2 % e inferiore a 35 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 35 % e inferiore a 42 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 42 %</p>	15 07 (regno)
18,80	<p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 2 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 2 % e inferiore a 35 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 35 % e inferiore a 42 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 42 %</p>	
18,80	<p>1. non contenenti o contenenti, in peso, di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 2 % e inferiore a 35 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 35 % e inferiore a 42 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 42 %</p>	
18,80	<p>1. non contenenti o contenenti, in peso, di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 2 % e inferiore a 35 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 35 % e inferiore a 42 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 42 %</p>	
18,80	<p>1. non contenenti o contenenti, in peso, di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 2 % e inferiore a 35 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 35 % e inferiore a 42 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 42 %</p>	
18,80	<p>1. non contenenti o contenenti, in peso, di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 2 % e inferiore a 35 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 35 % e inferiore a 42 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 42 %</p>	
18,80	<p>1. non contenenti o contenenti, in peso, di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 2 % e inferiore a 35 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 35 % e inferiore a 42 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 42 %</p>	
18,80	<p>1. non contenenti o contenenti, in peso, di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 2 % e inferiore a 35 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 35 % e inferiore a 42 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 42 %</p>	
18,80	<p>1. non contenenti o contenenti, in peso, di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 2 % e inferiore a 35 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 35 % e inferiore a 42 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 42 %</p>	
18,80	<p>1. non contenenti o contenenti, in peso, di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 2 % e inferiore a 35 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 35 % e inferiore a 42 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 42 %</p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	<p>G. 1. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 % 16,80</p> <p>II) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 % ,</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2 aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % 16,80</p> <p>bb uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % 16,80</p> <p>cc uguale o superiore a 45 % 16,80</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % .</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2 aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % 16,80</p> <p>bb uguale o superiore a 32 % 16,80</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % .</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2 aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % 16,80</p> <p>bb uguale o superiore a 32 % 16,80</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % .</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % 16,80</p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	<p>G. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % 16,80</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % 16,80</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % 16,80</p> <p>IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % 16,80</p> <p>V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	<p>G. V. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %</p> <p>VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 %</p> <p>VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>b) altre</p> <p>IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %</p>	<p>16,80</p> <p>16,80</p> <p>16,80</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>16,80</p> <p>16,80</p> <p></p> <p>16,80</p> <p>16,80</p> <p>16,80</p> <p></p> <p>16,80</p> <p>16,80</p> <p></p> <p>16,80</p> <p>16,80</p> <p></p> <p>16,80</p> <p>16,80</p> <p></p> <p>16,80</p> <p>16,80</p>
22.02	<p>Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:</p> <p>B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
22 02 (segue)	B. I. inferiore a 0,2 % II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % III. uguale o superiore a 2 %	0,00 0,00 0,00
29 04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. Poli'alcoli:	
	II. D-Mannitolo (mannite)	0,00
	III. D-Glucitolo (sorbito):	
	a. in soluzione acquosa:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	11,60
	2. altro	0,00
	b. altro:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	11,60
	2. altro	0,00
35 05	Destrina e colle di destrina, amidi e fecole solubili o torrefatti, colle d'amido o di fecola:	
	A. Destrina, amidi e fecole solubili o torrefatti	15,29
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:	
	I. inferiore a 25 % in peso	25,74
	II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % in peso	24,40
	III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso	21,33
	IV. uguale o superiore a 80 % in peso	10,94
38 12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie similis	
	A. Bozzime preparate ed appretti preparati.	
	I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:	
	a) inferiore a 55 % in peso	19,12
	b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso	14,56
	c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso	11,03
	d) uguale o superiore a 83 % in peso	7,65

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:</p> <p>I. in soluzione acquosa:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p> <p>II altro:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p>	<p>14,40</p> <p>0,00</p> <p>14,40</p> <p>2,58</p>

ALLEGATO IVElenco previsto all'articolo 9

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	<p>Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:</p> <p>G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsedrica o barba di becco, vedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:  ex II. Carote e navoni:  — Carote</p> <p>ex H. Cipolle, scalogni e aglio:  — Cipolle e aglio</p> <p>M. Pomodori</p>
08.02	<p>Agrumi, freschi o secchi:</p> <p>ex A. Arance, fresche</p> <p>B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:  ex II. altri:  — Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi</p> <p>ex C. Limoni, freschi</p>
08.04	<p>Uve, fresche o secche</p> <p>A. fresche:  I. da tavola</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO V

## Elenco previsto all'allegato II, paragrafo 4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	%
19.03	PASTE alimentari	
	B. altre	12
21.04	Salse, condimenti composti	
	B. Salse a base di purea di pomodori	9
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : D. Iogurt preparati ; lattini in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari : I. Iogurt preparati : b) altri	12,5
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene tetraalogenati polioisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindene, ecc.) : C. altri : ex IV Polipropilene : - in nastri, di spessore superiore a 0,1 mm VII Cloruro di polivinile : ex b) in altre forme : - in tubi	10,5 10,5
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n° 39.01 al n° 39.06 incluso : B. altri : V. di altre sostanze : ex d) altri : - Piatti, di diametro compreso tra 17 e 21 cm inclusi, boccali, di polistirene - Sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori, di polietilene - Recipienti diversi da bottiglioni, bottiglie e fiasconi, di polistirene - Tubi lavorati e accessori per tubi, di polivinilcloruro	15 10,5 15 10,5
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.) e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti : ex A. di materie plastiche artificiali in fogli : - Sacchi di polietilene	10,5
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspata, pieghettata, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli : A. Carta e cartoni ondulati ex B. altri : - Carta increspata per uso domestico, di peso uguale o superiore a 15 g/m <sup>2</sup> ed inferiore a 50 g/m <sup>2</sup>	14 12,5

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	%
ex 48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza ; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza corrispondenza : - Carta da lettere, in blocchi	15
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato : ex B. altri : - Carta igienica, in rotoli - Carta per macchine da ufficio e simili, in strisce o in rotoli	12 12
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonnaggi per ufficio, per magazzino e simili : ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone : - Scatole di carta o di cartone ondulate - Sacchetti, cartocci ed altri sacchi, di carta kraft - Scatole per sigari e sigarette	15 11 14
ex 48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone : - Blocchi per minute ed appunti ; quaderni	13
ex 48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette : - Etichette di qualsiasi specie, escluse le fasce per sigari	14,5
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa : B. Assorbimenti per bambini piccoli (bébés) ex I. non condizionati per la vendita al minuto : - di ovatta di cellulosa ex II. altri : - di ovatta di cellulosa ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco) da servizio o da cucina, biancheria da dosso e altri indumenti : - Asciugamani e tovaglioli da tavola ex E. Assorbenti igienici e tamponi : - Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa F. altri : ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto : - Assorbimenti igienici, di ovatta di cellulosa ex II. non nominati : - Assorbimenti igienici, di ovatta di cellulosa	14 14 14 14 14 14
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio ; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro : - esclusi gli articoli per il trasporto o gli imballaggi ottenuti da un tubo di spessore di vetro inferiore a 1 mm e i tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	9
ex 76.05	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio ; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni : - Porte, finestre e stipiti - Lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di lega d'alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	8,4 8,4

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	%
4.03	Altri mobili e loro parti : ex B. altri : - Letti di metalli comuni - Scaffalature e loro parti, di metalli comuni	13 11,5
4.04	Sommier, oggetti letterecchi e simili, con molle oppure imbattiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materesse, copripiedi, piumini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti : A. Oggetti letterecchi e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti ex B. altri : - Sommier, materasse e guanciali	12 13

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO I/I

Elenco previsto all'articolo 12, paragrafo 2A. Prodotti sensibili nei confronti della Comunità  
nella sua composizione al 31 dicembre 1985

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.01	Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli
05.02	Setole di manile o di cinghiale, peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili, cascami di queste setole e di questi peli
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie
05.05	Avanzi di pesci
05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti anche rifilate, calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti
05.08	Ossa, comprese quelle interne delle corna, gregge, sgrassate o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami
05.09	Avorio, tartaruga, corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi cascami e le polveri, fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami
05.12	Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie
05.13	Spugne naturali
05.14	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio, cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana; ex B. altri: — Tendini e nervi, tagli e altri cascami simili di pelli non conciate
09.03	Mare
13.02	Comma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: A. Succhi ed estratti vegetali B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati ex I. allo stato secco: — Pectati ex II. altri: — Pectati C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panierista o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, corcece di tiglio e simili)
14.02	Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetable, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie
14.03	Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina, passava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci
14.05	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.06	Altri grassi e oli animali: olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascani, ecc.
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, scolorati, sgrassati, o trattati in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, acidi grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le residue glicerinose
15.15	Biondi di balena e di altri cetacei, spermacci, preparati, pressati, raffinati, anche colorati artificialmente, cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
15.17	Degras, residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
17.04	A. Legnas Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
18.03	Cacao in massa o in pani, pasta di cacao, anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Estratti di malto, preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 5% in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapirica, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, -puffed-rice, cornflakes- e simili
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta, ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze, cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.03	Farina di senape e senape preparata
21.04	Salse; condimenti composti
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene C. Gelati D. Yogurt preparati; lattini in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari E. Preparazioni dette «fondute» G. altre
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate comprese le acque minerali aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: — escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e più
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80% vol; acquaviti liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dette «estratti concentrati» per la fabbricazione delle bevande: A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80% vol, presentato in recipienti contenenti: ex I. due litri o meno: — escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE ex II. più di due litri: — escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE B. Preparazioni alcoliche composte dette «estratti concentrati» C. Bevande contenenti alcole di distillazione: I. Rum, arack, tafia II. Gin III. Whisky IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4% vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie ex V. altri: — a base di cereali

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco
28.01	Alogeni (fluoro, cloro bromo, iodio). B. Cloro
28.03	Carbonio (in particolare, neri di carbonio)
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
29.01	Idrocarburi: - A. aciclici: ex I destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili. — escluso l'acetilene ex II. destinati ad altri usi. — escluso l'acetilene B. cicloparaffinici e cicloolefinici. I. Azulene e suoi derivati alchilici II. altri ex a. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili. — escluso il decaidronaftalene ex b. destinati ad altri usi: — escluso il decaidronaftalene C. cicloterpenici D. aromatici I. Benzene, benzolo, toluene (toluolo), xileni (xiloli). II. Stirene (stirolo) III. Etilbenzene (etilbenzolo) IV. Cumene (isopropilbenzene) ex V. Nafthalene, naphalina, antracene — Antracene VI. Bitene (tertenili) ex VII. altri: — escluso il tetraidronaftalene
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati, alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi. C. Polialcoli: II. D-Mannitolo (mannite) III. D-Glucitolo (sorbito)
29.10	Acerali, emiacetali e acerali e emiacetali a funzione ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi ex B. altri: — Metilglucosidi.
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi ex XI. altri: — Esteri del D-Glucitolo (sorbitolo) B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi ex IV. altri: b. altri: — Esteri del D-Glucitolo (sorbitolo)

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.15	<p>Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>A. Acidi policarbossilici aciclici:  ex V. altri:  — Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri</p> <p>C. Acidi policarbossilici aromatici:  I. Anidride ftalica  ex III. altri:  — Ftalati (orto) di dibutile  — Ortoftalati di diossile  — Ftalati di diisooctile, di diisnonile, di diisododecile  — altri esteri di disobutile</p>
29.16	<p>Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>A. Acidi carbossilici a funzione alcool:  I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri  III. Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri  IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri  V. Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri  ex VIII. altri:  — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri</p>
29.23	<p>Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:</p> <p>D. Ammino-acidi:  I. Lisina, suoi esteri, e loro sali  III. Acido glutammico e suoi sali</p>
29.35	<p>Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:  ex Q. altri:  — Composti anidri del D-Glucitolo, sorbitolo come, ad esempio, sorbitani, escluso il maltolo e l'isomaltolo  — Lattoni che sono esteri interni di idrossiacidi e derivati di acidi gluconici  — Prodotti intermedi della trasformazione chimica della penicillina negli antibiotici di cui alle sottovoci n. 29.44 A e C</p>
29.38	<p>Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente:</p> <p>B. Vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa:  ex II. Vitamine B<sub>2</sub>, B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>12</sub> e H:  — Vitamina B<sub>12</sub>  IV. Vitamina C</p>
29.43	<p>Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42:  ex B. altri:  — Levulosio  — Esteri e sali di levulosio  — Sorbosio, suoi sali e suoi esteri</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.44	Antibiotici: ex A. Penicilline. — escluse quelle la cui fabbricazione richiede, per chilogrammo, una quantità di zucchero bianco superiore a 15,3 kg ex C. altri antibiotici: — Ossitetraciclina e eritromicina e loro sali
30.03	Medicamenti per la medicina umana e veterinaria: A. non condizionati per la vendita al minuto. II altri B. condizionati per la vendita al minuto: II altri. a) contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati ex b) non nominati — contenenti antibiotici o loro derivati diversi da quelli riportati nella sottovoce B II a); insulina, sali d'oro per la cura della tubercolosi, prodotti organo arseniali per la cura della sifilide e prodotti per la cura della lebbra
31.02	Concimi minerali o chimici azotati: A. Nitrato di sodio naturale ex C. altri — escluso il nitrato di ammonio, il nitrato di calcio con un tenore di azoto pari o inferiore al 16%, nonché il nitrato di calcio e di magnesio e l'urea
32.09	Vernici, pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi, altre pitture, pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture, fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto, soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo. A. Vernici, pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi, altre pitture, pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture, soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo. I. Essenza di perle o essenza d'Oriente ex II. altri — esclusi i metalli non preziosi in paste utilizzate per la preparazione di pitture ex B. Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) — a base di metalli comuni C. Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto
32.12	Mastice (compresi mastici e cementi di resina), stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non retrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri: B. Inchiostri da stampa C. altri inchiostri
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi, preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone — Etossilati

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. Albumine: II. altre: a) Ovalbumina e lattoalbumina
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg
35.07	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove
ex 37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati. — Carta eliografica
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili. A. Bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee
35.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche T. D-Glucosio (sorbito) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III X. altri
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non, fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri alifatici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecciti: ex A. Scambiatori di ioni: — Fenoplasti, esclusi quelli del tipo «novolacca» C. altri: I. Fenoplasti: ex a) nelle forme previste dalle note 3 a' e 3 b' di questo capitolo: — Resine, escluse quelle del tipo «novolacca» ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m <sup>2</sup> , con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m <sup>2</sup> , senza iscrizioni II. Amminoplasti: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m <sup>2</sup> , con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m <sup>2</sup> , senza iscrizioni

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.01 (segue)	<p>C. III. Alchidi e altri poliesteri:</p> <p>ex a) nelle forme previste dalla nota 3 d) di questo capitolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Poliesteri non alchidici, non saturi, nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, per poliuretani, diversi da quelli per lo stampaggio o l'estrusione</li> </ul> <p>ex IV. Poliammidi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex V. Poliuretani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo capitolo</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex VI. Siliconi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex VII non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> <li>— Resine, diverse da quelle epossidiche, nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo capitolo <ul style="list-style-type: none"> <li>— Polietereali</li> <li>— Sistemi per poliuretani</li> </ul> </li> </ul>
39.02	<p>Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni, tetraalogenati, polisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeneiche, ecc.:</p> <p>C. altri</p> <p>I. Polietilene</p> <p>a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo</p> <p>ex b) in altre forme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> <li>— Cascami e rottami di lavoro</li> </ul> <p>ex II. Polietileni tetraalogenati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39 02 (segue)	<p>C. ex III. Polisolfotileni alogenati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>ex IV. Polipropilene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo e i cascami e rottami di lavori</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>ex V. Polisobutilene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>VI. Polistirene e suoi copolimeri:</p> <p>ex b) in altre forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>VII. Cloruro di polivinile:</p> <p>ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Prodotti per lo stampaggio</li> <li>— Resine del tipo emulsioni per pasta</li> </ul> <p>ex b) in altre forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base emulsioni di resine</li> </ul> <p>ex IX. Acetato di polivinile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul> <p>XIV. Altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:</p> <p>ex b) in altre forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Adesivi a base di emulsioni di resine</li> </ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.03	<p>Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, esteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celliodina e colloid, celluloidi, ecc., fibra vulcanizzata.</p> <p>B altri.</p> <p>I. Cellulosa rigenerata</p> <p>b) altra</p> <p>ex 1 Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm</p> <p>— di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</p> <p>ex 2. non nominata</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>II Nitrati di cellulosa</p> <p>b) plastificati</p> <p>1 con canfora o altrimenti (celluloidi, ecc)</p> <p>ex aa Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia</p> <p>— di celluloidi</p> <p>— altri, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>— di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</p> <p>ex bb altri:</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o tubi di celluloidi</p> <p>— altre lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>III Acetati di cellulosa</p> <p>b) plastificati.</p> <p>ex 2 Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia</p> <p>— di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</p> <p>— rigide, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>ex 3 Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm</p> <p>— di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</p> <p>4 altri:</p> <p>ex bb' non nominati:</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</p> <p>IV altri esteri della cellulosa.</p> <p>b) plastificati</p> <p>ex 2 Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:</p> <p>— rigide, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>— di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.03 (segue)	<p>B. IV. b) ex 3. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>4. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ex bb) non nominati: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> </li> </ul> <p>V. Eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) plastificati: <ul style="list-style-type: none"> <li>— altri: <ul style="list-style-type: none"> <li>ex aa) Etilcellulosa: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> </li> <li>ex bb) non nominati: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>ex VI. Fibra vulcanizzata: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni, di materie plastiche artificiali</li> </ul> </li> </ul>
39.06	<p>Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri, linossina:</p> <p>B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Amidi e fecole esterificati o eterificati</li> <li>ex II non nominati: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Destrani</li> <li>— Eteropolisaccarina</li> <li>— altri, esclusa la linossina</li> </ul> </li> </ul>
39.07	<p>Lavori delle sostanze comprese negli voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:</p> <p>A. Articoli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili</p> <p>B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ex I. di cellulosa rigenerata: <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi budelli artificiali; copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi, stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti, articoli di abbigliamento</li> </ul> </li> <li>ex II. di fibra vulcanizzata: <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi, stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti</li> </ul> </li> <li>ex III. di sostanze albuminoidi indurite: <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi budelli artificiali, ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi</li> </ul> </li> </ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.07 (segue)	<p>B. ex IV. di derivati chimici della gomma:</p> <p>— esclusi: copripavimenti, ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli di abbigliamento</p> <p>V. di altre sostanze:</p> <p>a) Bobine e supporti analoghi per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film ecc., di cui alla voce n. 92.12</p> <p>ex d) altri:</p> <p>— esclusi: budelli artificiali; copripavimenti; articoli di abbigliamento</p>
ex 40.10	<p>Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata:</p> <p>— esclusi i nastri a sezione trapezoidale</p>
40.11	<p>Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:</p> <p>ex A Gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture:</p> <p>— Battistrada amovibili per coperture di peso unitario fino a 20 kg</p> <p>B. altri</p> <p>ex I. Coperture, destinate ad aeromobili civili:</p> <p>— di peso unitario fino a 20 kg</p> <p>ex II non nominati:</p> <p>— di peso unitario fino a 20 kg</p>
42.02	<p>Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelle, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli: di cartone o di tessuti</p> <p>ex A di materie plastiche artificiali in fogli</p> <p>— esclusi astucci per sigari e sigarette, portafiammiferi, borse da tabacco, bauli, valigie e bauletto, nonché astucci e oggetti simili che presentano dispositivi atti a contenere oggetti da toletta</p> <p>ex B di altre materie.</p> <p>— esclusi astucci per sigari e sigarette, portafiammiferi, borse da tabacco, bauli, valigie e bauletto, nonché astucci e oggetti simili che presentano dispositivi atti a contenere oggetti da toletta</p>
44.14	<p>Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm, fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore</p>
46.11	<p>Carra da parati, lincrusta e vetrofanie</p>
46.13	<p>Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)</p>
46.15	<p>Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato</p> <p>ex B altri</p> <p>— Carta igienica</p>
48.16	<p>Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone, cartonnaggi per ufficio, per magazzino e simili</p> <p>ex A Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone</p> <p>— Scatole, sacchi e altri contenitori con iscrizioni, nonché scatole e fusti senza iscrizioni</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
48.21	<p>Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:</p> <p>ex A. Carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili: — di carta, di peso non superiore a 160 g al m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</p> <p>B. Assorbenti per bambini piccoli (bébés): ex I. non condizionati per la vendita al minuto: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni ex II. altri: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni</p> <p>ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco), da servizio o da cucina; biancheria da dosso e altri indumenti: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni</p> <p>ex E. Assorbenti igienici e tamponi: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni</p> <p>F. altri: ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni ex II. non nominati: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni, esclusa la carta per macchine per statistiche e la carta da diagrammi per registratori grafici.</p>
ex 49.09	<p>Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni: — Cartoline postali ritagliate o in fogli</p>
49.10	<p>Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari</p>
49.11	<p>Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento: ex B. altri: — escluse le immagini, incisioni, fotografie, carte meteorologiche e di scienze naturali, comunicazioni, tesi, lavori scritti e relazioni, relativi ad argomenti scientifici, letterari ed artistici, non compresi nella voce n. 49.01, pubblicati da organismi ufficiali o istituti culturali, stampati in qualsiasi lingua, nonché i libri a carattere pubblicitario commerciale o turistico</p>
51.04	<p>Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02):</p> <p>A. Tessuti di fibre tessili sintetiche: ex I. per pneumatici: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 ex II. Tessuti contenenti filati elastomeri: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 ex IV. altri: — esclusi i filati di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02</p> <p>B. Tessuti di fibre tessili artificiali: ex I. per pneumatici: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 ex II. Tessuti contenenti filati elastomeri: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 ex III. altri: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.01	<b>Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:</b> ex A. di fibre tessili sintetiche: — escluso il poliestere
56.02	<b>Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:</b> A. di fibre tessili sintetiche
56.03	<b>Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:</b> A. di fibre tessili sintetiche
56.04	<b>Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:</b> A. di fibre tessili sintetiche
56.05	<b>Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto.</b> ex A. di fibre tessili sintetiche — Filati di fantasia ex B. di fibre tessili artificiali — Filati di fantasia
58.04	<b>Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05</b> — di seta, di fibre tessili sintetiche e artificiali e di lana o di peli fini
58.05	<b>Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati holdup, esclusi i manufatti della voce n. 58.06</b> A. Nastri, galloni e simili I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia ex a. di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone — di fibre tessili sintetiche o artificiali b. di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino e pettenuzzo di seta
58.07	<b>Filati di ciniglia, filati spiraliati, vergolinati, diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiraliati, trecce in pezza, altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza, ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili.</b> ex A. Trecce di larghezza di 5 cm o meno, di monofili, lamette o forme simili delle voci nn. 51.01 o 51.02, di fibre tessili sintetiche o artificiali, di lino, di ramie o di fibre tessili vegetali del capitolo 5 <sup>o</sup> — di seta o di fibre sintetiche o artificiali, senza metalli ex B. altri — di seta o di fibre sintetiche o artificiali, senza metalli
58.08	<b>Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), l. 1<sup>a</sup></b> ex A. Tulli — di fibre tessili sintetiche o artificiali ex B. Tessuti a maglie annodate (reti) — di fibre tessili sintetiche o artificiali
58.09	<b>Tulli, tulli-bobinotti e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi</b> ex A. Tulli, tulli-bobinotti e tessuti a maglie annodate (reti) — di fibre tessili sintetiche o artificiali

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
58.09 (segue)	<p><b>B. Pizzi:</b>  ex I. a mano:  — di fibre tessili sintetiche o artificiali  ex II. a macchina:  — di fibre tessili sintetiche o artificiali</p>
59.02	<p>Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati:  ex A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare:  — Tappetini, tappeti, passatore  ex B. altri:  — Tappetini, tappeti, passatore</p>
ex 59.10	<p>Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliato, copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati:  — di peso superiore a 1 400 g/m<sup>2</sup></p>
ex 59.12	<p>Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili.  — Tessuti impregnati o spalmati, di peso non superiore a 1 400 g/m<sup>2</sup></p>
ex 59.13	<p>Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma:  — di larghezza non superiore a 50 cm, esclusi quelli di lana o di peli fini</p>
60.01	<p>Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza.  A. di lana o di peli fini  B. di fibre tessili sintetiche o artificiali  C. di altre materie tessili:  I. di cotone:  ex II. di altre materie tessili  — escluse quelle di seta</p>
61.06	<p>Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili  A. di seta o di cascarni di seta  B. di fibre tessili sintetiche  C. di fibre tessili artificiali</p>
64.05	<p>Parti di calzature, comprese le soles interne e i tallonetti di qualsiasi materia, eccetto il metallo:  ex A. Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti interne e sprovviste di soles esterne:  — di gomma o di materie plastiche artificiali  ex B. altri:  — di gomma o di materie plastiche artificiali</p>
68.02	<p>Lavori di pietre da taglio da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del capitolo 69, cubi e tessere per mosaici</p>
68.04	<p>Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfiabare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento:</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
68.04 (segue)	<p>B. altri:</p> <p>I. di abrasivi agglomerati:</p> <p>ex a) costruiti da diamanti naturali o sintetici:</p> <p>— artificiali, esclusi quelli per macinare</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— artificiali, esclusi quelli per macinare</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— artificiali, esclusi quelli per macinare</p>
68 06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari
70 04	<p>Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato a placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare</p> <p>ex B altro</p> <p>— di spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 10 mm</p>
ex 70 05	<p>Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare</p> <p>— di spessore non superiore a 3 mm</p>
ex 70 06	<p>Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armato o placcato durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare</p> <p>— non armati, di spessore non superiore a 5 mm</p>
70 08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70 14	<p>Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune</p> <p>A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica</p> <p>ex I Vetri sfaccettati, piastrelle, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari</p> <p>— di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi</p> <p>ex II altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)</p> <p>— Tubi per lampade</p> <p>— altri di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi</p> <p>ex B altri</p> <p>— di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi</p>
70 20	<p>Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie</p> <p>ex B Fibre tessili e lavori di fibre tessili</p> <p>— Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e feltri (mats)</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 70.21	<p>Altri lavori di vetro:</p> <p>— di vetro colorato, smerigliato, inciso, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino o dipinto, o di vetro modellato con incavi e rilievi</p>
71 05	<p>Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati:</p> <p>ex B. Barre, fili e profilati, di sezione piena, lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm:</p> <p>— Fili; altri, battuti o laminati</p> <p>D. Fogli e nastri sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm</p>
ex 73.14	<p>Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:</p> <p>— senza rivestimenti di materie tessili</p>
73.15	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73 06 al n. 73 14 incluso:</p> <p>A. Acciai fini al carbonio:</p> <p>ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:</p> <p>— senza rivestimenti di materie tessili, non rivestiti di altri metalli e non costituiti da acciai legati contenenti, in peso, uno o più dei seguenti elementi nelle proporzioni menzionate: 2% o più di silicio, 2% o più di manganese, 2% o più di cromo, 2% o più di nichel, 0,3% o più di molibdeno, 0,3% o più di vanadio, 0,5% o più di tungsteno, 0,5% o più di cobalto, 0,3% o più di alluminio, 1% o più di rame</p> <p>B. Acciai legati:</p> <p>ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:</p> <p>— senza rivestimenti di materie tessili, non rivestiti di altri metalli e non costituiti da acciai legati contenenti, in peso, uno o più dei seguenti elementi nelle proporzioni menzionate: 2% o più di silicio, 2% o più di manganese, 2% o più di cromo, 2% o più di nichel, 0,3% o più di molibdeno, 0,3% o più di vanadio, 0,5% o più di tungsteno, 0,5% o più di cobalto, 0,3% o più di alluminio, 1% o più di rame</p>
73 18	<p>Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73 19:</p> <p>ex A. Tubi muniti di accessori, per la condotta di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili:</p> <p>— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi -Mannesmann- e i tubi ottenuti con il procedimento detto -swaging-), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura</p> <p>B) altri:</p> <p>II. dritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce BI, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15% incluso di carbonio e da 0,50 a 2% incluso di cromo e, eventualmente, 0,50% o meno di molibdeno</p> <p>ex III. non nominati:</p> <p>— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi -Mannesmann- e i tubi ottenuti con il procedimento detto -swaging-), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 73.21	<p>Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:</p> <p>— escluse: porte di cariche o chiuse per impianti idraulici</p>
ex 73.24	<p>Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti:</p> <p>— saldati, di contenuto non superiore a 300 litri</p>
73.25	<p>Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità:</p> <p>A. muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— esclusi i cavi portanti, chiusi o semichiusi, per teleferiche e i cavi di armature per cemento armato precompresso</p>
ex 73.29	<p>Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:</p> <p>— articolate, dei tipi -Galle-, -Renold- o -Morse- di passo non superiore a 2 cm, escluse le catenelle per chiavi</p>
73.31	<p>Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— per disegno e per ufficio</p>
73.32	<p>Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernozzoli, chivette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio, rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio</p> <p>A. non filettati</p> <p>ex I. Viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «decolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm.</p> <p>— di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, le viti e i ribadini</p> <p>ex II. altri:</p> <p>— di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, le viti e i ribadini</p> <p>B. filettati</p> <p>ex I. Viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a «decolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm:</p> <p>— Dadi, di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi quelli presentati insieme alle viti</p> <p>ex II. altri:</p> <p>— di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, i bulloni e le viti, comprese le rondelle e i dadi rivestite</p>
ex 73.35	<p>Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio:</p> <p>— Molle a foglie per veicoli, escluse quelle per il materiale rotabile ferroviario</p> <p>— Molle, a spirale, di filo o di sbarra tonda, di diametro superiore a 8 mm o di sbarra quadrata o rettangolare di cui la dimensione minore è superiore a 8 mm</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 73.37	<p>Caldaje (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:</p> <p>— di ferro o di acciaio, saldato a caldo, laminato o forgiato</p>
73.38	<p>Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:</p> <p>A. Oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili</p> <p>B. altri:</p> <p>I. Acqua e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— esclusi: paglia, spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, nonché le pentole a pressione per cucinare direttamente a vapore</p>
ex 74.07	<p>Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame:</p> <p>— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi -Mannesmann- e i tubi ottenuti con il procedimento detto -swaging-), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, con parete di spessore superiore a 1 mm e aventi più di 80 mm nella più grande dimensione interna della sezione trasversale</p>
ex 74.19	<p>Altri lavori di rame:</p> <p>— esclusi i seguenti articoli:</p> <p>— Spille, anelli scorrevoli e forcine diversi da quelli di ornamento personale, ditali, nonché guarnizioni in ferro per cinture, busti e bretelle</p> <p>— Serbatoi, botti, cisterne e altri recipienti analoghi per qualsiasi sostanza (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità superiore a 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o coibente</p> <p>— Catene, catenelle e loro parti</p>
ex 76.02	<p>Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio:</p> <p>— Vergella</p>
76.04	<p>Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)</p>
76.06	<p>Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di alluminio</p>
76.08	<p>Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni</p>
76.12	<p>Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità</p>
76.15	<p>Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio</p>
79.01	<p>Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 82.01	<p>Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciolate, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano:</p> <p>— Vanghe, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli, raschiatoi, falci e falciolate</p>
82.02	<p>Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freseseghe e le lame non dentate per segare):</p> <p>A. Seghe a mano</p> <p>B. Lame di seghe:</p> <p>I. a nastro</p> <p>ex III altre:</p> <p>— Lame di seghe a mano</p>
ex 82.04	<p>Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro.</p> <p>— Martelli, bedani, scalpelli per pietre, bulini, punteruoli, punzoni e portafilere</p>
82.05	<p>Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per incidere, stampare, maschiare, alesare, filetrare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante</p> <p>ex A di metalli comuni</p> <p>— Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere</p> <p>ex B di carburi metallici</p> <p>— Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere</p> <p>ex C di diamante o di conglomerato diamantifero</p> <p>— Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere</p> <p>ex D di altre materie</p> <p>— Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere</p>
82.09	<p>Coltelli a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame</p> <p>ex A. Coltelli</p> <p>— esclusi quelli per uso professionale</p>
82.14	<p>Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili</p>
82.15	<p>Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci n. 82.09, 82.13 e 82.14</p>
83.01	<p>Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni, chiavi per detti oggetti, di metalli comuni</p>
83.02	<p>Guarniture, ferramenti e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili (compresi i congegni di chiusura automatica per porte), attaccapanni, cappellina, sostegni, mensole ed oggetti simili di metalli comuni</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni:
	A. Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno
ex 83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivette tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni: — escluse le perle e pagliette, tagliate, nonché i rivetti tubolari o gambo biforcuto
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»: — esclusi le parti e i pezzi staccati
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: C. altri motori: I. Motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata: a) di 250 cm <sup>3</sup> o meno: ex 1. destinati ad aeromobili civili: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW ex 2. altri: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW e per ciclomotori di cilindrata non superiore a 50 cm <sup>3</sup> b) di più di 250 cm <sup>3</sup> : ex 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW 2. altri: ex aa) destinati ad aeromobili civili: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW ex bb) non nominati: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione): ex a) Motori di propulsione per navi: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW b) altri: ex 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli per usi speciali della voce n° 87.03 : — di potenza inferiore o uguale a 25 kW



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.06 (segue)	<p>C. II. b) ex 2. non nominati : — di potenza inferiore o uguale a 25 kW</p> <p>D. Parti e pezzi staccati:</p> <p>ex I. di motori destinati ad aeromobili civili: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti</p> <p>II. di altri motori:</p> <p>ex a) per aerodine: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti</p> <p>ex b) altri: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti</p>
84.07	<p>Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche:</p> <p>ex A. Macchine motrici idrauliche e loro parti e pezzi staccati, destinati ad aeromobili civili: — escluse le parti e i pezzi staccati</p> <p>B. altre macchine motrici idrauliche</p>
84.10	<p>Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore, elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):</p> <p>ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo: — Parti e pezzi staccati</p> <p>B. altre pompe.</p> <p>I. destinate ad aeromobili civili</p> <p>II. non nominate</p> <p>ex a) Pompe — escluse quelle per impianti di innaffiatura mediante aspersione e quelle che possono essere sommerse con motore accoppiato, senza rivestimento interno di prodotti di ceramica o di gomma, di peso unitario non superiore a 1 000 kg</p> <p>b) Parti e pezzi staccati</p> <p>C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)</p>
84.11	<p>Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto, compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas, generatori a pistoni liberi, ventilatori e simili:</p> <p>C. Ventilatori e simili</p> <p>ex I. destinati ad aeromobili civili: — di peso unitario non superiore a 200 kg, esclusi le parti e pezzi staccati</p> <p>ex II. altri: di peso unitario non superiore a 200 kg, esclusi le parti e pezzi staccati</p>
84.15	<p>Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:</p> <p>ex A. Materiale, macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili: — esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, per armadi frigoriferi e di armadi e altri mobili importati con i loro apparecchi frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonché le parti e pezzi staccati</p> <p>C. altri</p> <p>ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 l: — di peso unitario superiore a 200 kg</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84 15 <i>(segue)</i>	<p>C. ex II. non nominati:</p> <p>— esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, per armadi frigoriferi e di armadi e altri mobili importati con i loro apparecchi frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonché le parti e pezzi staccati</p>
84 17	<p>Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni non elettrici:</p> <p>ex A. Apparecchi per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (<i>Euratom</i>):</p> <p>— Parti e pezzi staccati</p> <p>ex B. Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (<i>Euratom</i>):</p> <p>— Parti e pezzi staccati</p> <p>C. Scambiatori di calore:</p> <p>ex I. destinati ad aeromobili civili</p> <p>— Parti e pezzi staccati</p> <p>ex II. altri</p> <p>— Parti e pezzi staccati</p> <p>D. Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde:</p> <p>ex I. a riscaldamento elettrico:</p> <p>— Parti e pezzi staccati</p> <p>ex II. altri:</p> <p>— Parti e pezzi staccati</p> <p>E. Apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione:</p> <p>ex I. a riscaldamento elettrico</p> <p>— Parti e pezzi staccati</p> <p>ex II. altri:</p> <p>— Parti e pezzi staccati</p> <p>F. altri:</p> <p>ex I. Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici.</p> <p>— per uso domestico</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— Parti e pezzi staccati</p>
ex 84 20	<p>Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, pesi per qualsiasi bilancia.</p> <p>— Bilance, comprese le bascule, automatiche e semiautomatiche, di peso unitario non superiore a 250 kg, escluse le parti e pezzi staccati</p>
84 22	<p>Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, skips, verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, selettiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84 23:</p> <p>ex A. Macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili.</p> <p>— esclusi i verricelli, le binde e i martinetti</p> <p>B. altri:</p> <p>ex I. Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive (<i>Euratom</i>):</p> <p>— esclusi i verricelli, paranchi e manopole e tutte le parti e pezzi staccati</p> <p>ex II. Gru automobili, su ruote, che non possono circolare su rotaie:</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.22 (segue)	<p>B. ex III. Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre: — escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>ex IV. non nominati: — esclusi i verricelli, paranchi e manopole, le binde e martinetti per veicoli e tutte le parti e pezzi staccati</p>
ex 84.24	<p>Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi: — Versoi e vomeri, esclusi quelli di ghisa e di acciaio colato, dentali, dischi, avanvomeri, coltri a forma di coltello e coltri a forma di disco, per aratri; denti per coltivatori e scarificatori, dischi per irroratrici; utensili per sarchiatura, battitura e per solcare, per sarchiatrici</p>
ex 84.27	<p>Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili: — Pigiatrici-sgrappolatrici e torchi continui per uve, escluse le loro parti e pezzi staccati</p>
84.31	<p>Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone. A. per la fabbricazione della carta e del cartone ex B. altri — escluse le rigatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p>
84.36	<p>Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili, macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili, macchine per bobinare (comprese le spolette) e per aspare le materie tessili</p>
84.37	<p>Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditori, imbozzimatrici, ecc.): ex A. Telai per tessitura — Telai meccanici di peso unitario non superiore a 2 500 kg, non automatici e automatici, esclusi quelli automatici per il cotone ex B. Telai per maglieria — rettilinei ex C. Telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti: — Telai meccanici di peso unitario non superiore a 2 500 kg</p>
ex 84.38	<p>Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompirama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.), pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per corde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.): — esclusi: telai per filare continui (rulli striati) di peso unitario non superiore a 2,5 kg, fusi, cilindri di pressione nonché rispettivi assi e pulegge di tensione dei nastri di comando dei fusi, munni di cuscinetto a rotolamento a sfere, a rulli o ad aghi, nastri di ferro o d'acciaio dentati per guarniture per corde, filiere di metalli preziosi</p>
84.40	<p>Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per strare e pressare la confezione, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti), macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine);</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84 40 (segue)	<p>B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:</p> <p>ex I. a funzionamento elettrico:</p> <p>— per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>ex II. altri:</p> <p>— per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>ex C. altri:</p> <p>— Macchine e apparecchi per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>— Macchine e apparecchi per la tintura delle materie tessili, escluse le parti e pezzi staccati</p>
84.45	<p>Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50:</p> <p>C. altre macchine utensili:</p> <p>I. Torni:</p> <p>ex a) Torni automatizzati con informazioni codificate:</p> <p>— Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>ex b) altre:</p> <p>— Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>III. Piallatrici:</p> <p>ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate</p> <p>— di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>ex b) altre:</p> <p>— di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>IV. Limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, strozzatrici:</p> <p>ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate:</p> <p>— Limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>ex b) altre:</p> <p>— Limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>V. Fresatrici, foratrici:</p> <p>ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate:</p> <p>— Foratrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>ex b) altre:</p> <p>— Foratrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>VI. Affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici, e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare:</p> <p>a) con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della nota complementare 2 di questo capitolo:</p> <p>ex 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate:</p> <p>— Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>ex 2. altre:</p> <p>— Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>b) altre:</p> <p>ex 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate:</p> <p>— Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>ex 2. altre:</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 84.47	<p>Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili:</p> <p>— escluse le presse idrauliche di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p>
84.51	<p>Macchine da scrivere senza dispositivi di rotolizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari:</p> <p>A. Macchine da scrivere</p>
ex 84.56	<p>Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta, macchine formatrici in sabbia per fonderia:</p> <p>— Macine di peso unitario non superiore a 5 000 kg, granulatori e frantumatori, con o senza vagli selezionatori, di peso unitario non superiore a 5 000 kg; betoniere fisse o mobili di peso unitario non superiore a 2 000 kg; escluse le parti e pezzi staccati delle macchine e apparecchi indicati</p>
84.59	<p>Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo.</p> <p>ex A per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (Euratom):</p> <p>— Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati</p> <p>ex C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) (Euratom):</p> <p>— Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati</p> <p>E. altri:</p> <p>ex II altri:</p> <p>— Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati</p>
ex 84.60	<p>Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali.</p> <p>— Forme e conchiglie per il lavoro meccanico</p>
84.61	<p>Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili</p>
ex 84.62	<p>Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma).</p> <p>— Cuscinetti a rotolamento con una fila di sfere in cui le sfere non si possono staccare manualmente, o in cui la fila di sfere non si può separare o ancora in cui le facce dei due anelli si allineano sullo stesso piano, il cui diametro è superiore a 36 mm senza superare 72 mm, escluse le parti e pezzi staccati</p>
84.63	<p>Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):</p> <p>ex A destinati ad aeromobili civili:</p> <p>— Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità</p> <p>B altri:</p> <p>— ex II non nominati:</p> <p>— Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.01	<p>Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>ex A. Merci destinate ad aeromobili civili (a):</p> <p>Macchine generatrici; convertitori rotanti o statici, trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione;</p> <p>Motori elettrici di una potenza uguale o superiore a 0,75 kW, ma inferiore a 150 kW:</p> <p>— Motori trifase asincroni; motori monofase; macchine generatrici, convertitori rotanti o statici (esclusi i raddrizzatori) e altri motori, di peso unitario non superiore a 100 kg; trasformatori</p> <p>B. altre macchine ed apparecchi:</p> <p>I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:</p> <p>a) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— Motori trifase, asincroni; motori monofase; macchine generatrici, convertitori rotanti e altri motori, di peso unitario non superiore a 100 kg</p> <p>ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>— Trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, di peso unitario superiore a 500 kg; convertitori statici, esclusi i raddrizzatori, di peso unitario non superiore a 100 kg</p>
ex 85.03	<p>Pile elettriche</p> <p>— a secco</p>
85.12	<p>Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere, asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.; ferri da stiro elettrici, apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24.</p> <p>A. Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici:</p> <p>I. destinati ad aeromobili civili, escluse le loro parti e pezzi staccati</p> <p>ex II. altri</p> <p>— escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>B. Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili</p> <p>I. destinati ad aeromobili civili, escluse le loro parti e pezzi staccati</p> <p>ex II. altri</p> <p>— escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>D. Ferri da stiro elettrici</p> <p>E. Apparecchi elettrotermici per usi domestici.</p> <p>I. Fornelli e forni elettrici, apparecchi scaldavivande, escluse le loro parti e pezzi staccati, destinati ad aeromobili civili</p> <p>ex II. altri</p> <p>— Fornelli, cucine economiche, forni e apparecchi analoghi di cottura per usi domestici</p>
85.13	<p>Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:</p> <p>ex A. Apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:</p> <p>— Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi staccati per telefoni e ricevitori</p> <p>ex B. altri</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.19	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:</p> <p>ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Interruttori non automatici e sezionatori, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg</li> <li>— Interruttori automatici, interruttori e contattori</li> <li>— Parti e pezzi staccati</li> </ul> <p>ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Reostati, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg</li> <li>— Parti e pezzi staccati</li> </ul> <p>D. Quadri di comando o di distribuzione</p>
85.20	<p>Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco:</p> <p>A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione</p> <p>ex B. altre lampade e tubi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per l'illuminazione</li> </ul> <p>ex C. Parti e pezzi staccati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per lampade e tubi elettrici per l'illuminazione</li> </ul>
85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:</p> <p>ex A. Accoppiamenti (pivote e licci) di cavi elettrici, destinati ad aeromobili civili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— con rivestimento o guaina metallica, anche ricoperti di altre materie, esclusi i cavi coassiali</li> </ul> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— con rivestimento o guaina metallica, anche ricoperti di altre materie, esclusi i cavi coassiali e i cavi sottomarini</li> </ul>
89.01	<p>Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo (89.02 a 89.05) :</p> <p>ex A. Navi da guerra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a propulsione meccanica, di tonnellaggio lordo non superiore a 4 000 t, escluse quelle a cuscino d'aria</li> </ul> <p>B. altre:</p> <p>ex I. Navi per la navigazione marittima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a propulsione meccanica di tonnellaggio lordo non superiore a 4 000 t, esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio</li> </ul> <p>II. altre:</p> <p>ex a) del peso unitario di 100 kg o meno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a propulsione meccanica, esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi; battelli acquistati</li> </ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
89.01 (segue)	<p>B. II. ex b) altre:</p> <p>— a propulsione meccanica di tonnellaggio lordo non superiore a 4 000 t, esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio</p>
ex 90.03	<p>Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature:</p> <p>— escluse quelle d'oro</p>
ex 90.04	<p>Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili:</p> <p>— esclusi quelli con montatura d'oro o placcata o rivestita in oro o dorata e gli occhiali protettori per arti e mestieri</p>
90.16	<p>Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (macchine per disegnare, pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili:</p> <p>ex A. Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo:</p> <p>— Squadre, regoli, rapportatori e pistole da disegno</p> <p>— Scatole di compassi con compassi, prolunghe per compassi, compassi, tiralinee e strumenti simili</p>
90.24	<p>Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi di apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:</p> <p>ex A. destinati ad aeromobili civili:</p> <p>— Manometri</p> <p>B. altri:</p> <p>I. Manometri</p>
90.28	<p>Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:</p> <p>A. Strumenti ed apparecchi elettronici:</p> <p>ex I. destinati ad aeromobili civili:</p> <p>— Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri</p> <p>ex II. altri:</p> <p>b) altri:</p> <p>— Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri</p> <p>B. altri:</p> <p>ex I. destinati ad aeromobili civili:</p> <p>— Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri</p>
91.04	<p>Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:</p> <p>ex A. elettrici o elettronici:</p> <p>— da appoggiare o appendere, di peso superiore a 500 g se completi e di qualsiasi peso se incompleti</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— da appoggiare o appendere, di peso superiore a 500 g se completi e di qualsiasi peso se incompleti</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
92.12	<p>Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:</p> <p>B. registrati:</p> <p>I. Cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie, esclusi i nastri magnetici:</p> <p>b) altri</p> <p>II. altri:</p> <p>a) Dischi per fonografi:</p> <p>2. altri</p> <p>b) altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.):</p> <p>1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche</p> <p>ex 2. altri:</p> <p>— esclusi quelli per l'insegnamento delle lingue</p>
94.01	<p>Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:</p> <p>ex A. Mobili per sedersi, diversi da quelli ricoperti di cuoio (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili:</p> <p>— esclusi quelli di legno, di ferro e di acciaio</p> <p>B. altri:</p> <p>ex I. appositamente costruiti per aerodine:</p> <p>— esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio</p> <p>ex II non nominati:</p> <p>— esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio, di vimini e altre materie vegetali</p>
94.03	<p>Altri mobili e loro parti:</p> <p>ex A. Mobili, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili:</p> <p>— di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio</p> <p>— di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche</p> <p>— di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche</p> <p>— di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio</p> <p>— di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche</p> <p>— di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche</p> <p>— di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali</p>
98.01	<p>Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni):</p> <p>ex A. Sbozzi e dischetti per bottoni:</p> <p>— esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili</p> <p>ex B. Bottoni e loro parti:</p> <p>— esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
98.03	<p>Portapenne, stilografi e portamine; portapapir e simili; loro parti staccate ed accessori (salvo punte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05:</p> <p>ex A. Portapenne a serbatoio e stilografi: — Stilografi e penne a sfera</p> <p>ex B. altre portapenne; portamine; portapapir e simili: — Stilografi e penne a sfera</p> <p>C. Pezzi staccati ed accessori: ex I. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter»: — di stilografi e penne a sfera</p> <p>ex II. altri: — di stilografi e penne a sfera</p>
ex 98.08	<p>Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola: — Nastri su bobine per uso immediato</p>
98.10	<p>Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini:</p> <p>ex A. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggior diametro non supera 25 mm: — non dorati né argentati, né placcati con metalli preziosi</p> <p>ex B. altri: — non dorati, né argentati, né placcati con metalli preziosi, né di metalli preziosi</p>
ex 98.12	<p>Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili: — di materie plastiche artificiali e di ebanite</p>

**B. Prodotti sensibili nei confronti della Giordania**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
31.05	Altri concini ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg :  A. altri concini

ALLEGATO VIIElenco previsto all'articolo 13, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 34.02	<p>Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Solfato di sodio e di dodecano-1-ile</li> <li>— Solfato di trietanolamina e di dodecano-1-ile</li> <li>— Acido solfonico, alchilbenzene solfonato di sodio e alchilbenzene solfonato di ammonio</li> <li>— Miscugli e preparazioni di solfato di sodio, di dodecano-1-ile e di solfato di trietanolamina</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche</p> <p>ex X. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Rivestimenti refrattari del tipo di quelli utilizzati nelle fonderie per migliorare la superficie dei pezzi fusi</li> <li>— Preparazioni disincrostanti e analoghe per caldaie e per il trattamento delle acque di refrigerazione industriale</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>
39.01	<p>Prodotti di condensazione, di policondensazione, e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri alilici e altri poliesteri non saturi, silicani, ecc.):</p> <p>C. altri:</p> <p>II. Amminoplasti:</p> <p>ex a) nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Resine ureiche, modificate con alcole furfurilico, in soluzioni eterificate, utilizzate nelle fonderie</li> </ul> <p>III. Alchidi ed altri poliesteri:</p> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Politereftalato di etilene saturo, ad eccezione dei polimeri neri, nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo, preparato per lo stampaggio o l'estrusione</li> <li>— in polvere, contenente additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore</li> </ul> <p>ex VII. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Resine epossidiche (etossiliniche), in polvere, contenenti additivi e pigmenti, utilizzate per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore</li> </ul>	<p>25</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
39.02	<p>Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):</p> <p>C. altri:</p> <p>VII. Cloruro di polivinile:</p> <p>ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:</p> <p>— in microsospensione</p> <p>ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:</p> <p>— Preparazioni per lo stampaggio di dischi per fonografi</p>	<p>20</p> <p>20</p>
40.06	<p>Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):</p> <p>ex B altri:</p> <p>— Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici</p>	20
40.07	<p>Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:</p> <p>ex A Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili:</p> <p>— Fili non ricoperti di materie tessili a sezione rotonda</p>	20
48.07	<p>Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:</p> <p>ex D. altri:</p> <p>— Carte e cartoni vellutati</p>	25
56.01	<p>Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:</p> <p>ex A. di Fibre tessili sintetiche:</p> <p>— di poliestere di lunghezza inferiore a 65 mm e di tenacità superiore a 53 cN/tex</p>	35
59.03	<p>«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, vellutate</p> <p>— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso uguale o superiore a 17 g al m<sup>2</sup> e inferiore o uguale a 80 g al m<sup>2</sup></p>	<p>18</p> <p>20</p>
ex 59.08	<p>Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie:</p> <p>— non impregnati, vellutati di policloruro di vinile</p> <p>— non impregnati, diversi da quelli la cui materia tessile costituisce il dritto, vellutati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali ad esclusione del poliuretano</p>	<p>35</p> <p>35</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: — vellutati	35
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: — Vetro flottato, non armato, ad esclusione del vetro semplicemente sgrossato, di spessore di più di 2 mm fino a 10 mm inclusi	35
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro: ex B. altri: — formati da due o più fogli aderenti fra loro, per veicoli o navi	20
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19: — di vetro sodico, fabbricato meccanicamente, ad esclusione dei bicchieri incisi o altrimenti decorati, dei barattoli da sterilizzare e degli oggetti di vetro temperato : -- di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi, esclusi gli oggetti recanti un semplice marchio o un'incisione e quelli con una parte smerigliata destinata ad essere incisa -- altri	35 10
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: B. altri: ex II. non nominati: — Vasche da bagno di lamiera d'acciaio di spessore inferiore o uguale a 3 mm, smaltate	30
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame: ex B. altri: — Barre di sezione rotonda, di rame non legato, arrotolate — Fili di sezione rotonda, di rame non legato	20 20
ex 83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni: chiavi per detti oggetti, di metalli comuni:	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.10	<p>Pompe, motopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):</p> <p>B. altre pompe:</p> <p>II. Pompe non nominate:</p> <p>ex a) Pompe:</p> <p>— Pompe centrifughe, sommerse, escluse le pompe dosatrici</p>	30
84.12	<p>Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— esclusi parti e pezzi staccati</p>	20
84.15	<p>Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:</p> <p>C. altri:</p> <p>ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 litri:</p> <p>— di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— Frigoriferi e mobili congelatori conservatori del tipo cofano o del tipo armadio, di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati</p>	20
ex 84.20	<p>Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:</p> <p>— Dosatrici o insaccatrici elettroniche e altri strumenti a pesata costante, programmabili, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Apparecchi elettronici per pesare e etichettare prodotti preimballati, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 5 000 kg ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Bilance elettroniche per magazzini a visualizzazione digitale ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Bascule e piattaforme per pesare elettroniche a visualizzazione digitale, ad esclusione dei pesapersone e delle parti e pezzi staccati</p>	20
84.41	<p>Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:</p> <p>A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:</p> <p>ex III. Parti e pezzi staccati; mobili per macchine da cucire:</p> <p>— Parti e pezzi staccati di macchine per cucire ottenuti mediante sinterizzazione</p>	20
ex 84.42	<p>Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:</p> <p>— Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o pelletterie, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p>	20

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.53	<p>Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:</p> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Unità integrate operazionali digitali che comportano almeno, in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita, per l'utilizzazione in sistemi industriali di produzione e di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica</li> <li>— Unità di modulazione/demodulazione (MODEM) per la trasmissione dei dati</li> </ul>	20 20
84.59	<p>Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:</p> <p>E. altri:</p> <p>ex II. altre macchine ed apparecchi meccanici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Macchine a iniezione, estrusori, triturator e macchine per modellare mediante soffiaggio, per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali</li> </ul>	20
ex 84.62	<p>Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Anelli per cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette</li> </ul>	20
84.63	<p>Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di peso inferiore o uguale a 500 g al pezzo</li> <li>— per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo o di ferro</li> </ul> </li> </ul>	20 20
85.01	<p>Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>B. altre macchine ed apparecchi:</p> <p>I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:</p> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a esplosione a pistone, di una potenza di 750 kVA o meno, compresi quelli le cui prestazioni non sono espresse in KW o in kVA, di peso superiore a 100 kg/pezzo</li> <li>— Generatrici a corrente alternata, di peso superiore a 100 kg/pezzo e di potenza non superiore a 750 kVA</li> <li>— Motori e generatrici a corrente continua di peso superiore a 100 kg/pezzo, ad esclusione dei motori e altre generatrici le cui prestazioni non sono espresse in KW o kVA</li> <li>— Convertitori rotanti di peso superiore a 100 kg/pezzo</li> </ul>	20 20 25 20



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
85.01 (segue)	<p>B. ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Convertitori statici, di peso superiore a 100 kg/pezzo e raddrizzatori diversi da quelli specialmente costruiti per la saldatura</li> <li>— Trasformatori trifase senza dielettrico liquido, di potenza uguale o superiore a 50 kVA e inferiore o uguale a 2 500 kVA</li> </ul>	30  35
85.04	<p>Accumulatori elettrici:</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. Accumulatori non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— al nichel-cadmio, non ermeticamente chiusi</li> </ul>	20
85.12	<p>Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:</p> <p>ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— asciugacapelli, esclusi caschi asciugacapelli</li> </ul>	20
85.13	<p>Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:</p> <p>ex B altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— apparecchi automatici elettronici di utenza, esclusi le loro parti e pezzi staccati</li> </ul>	20
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radionilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>I. Apparecchi trasmettenti:</p> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le bande HF e MF</li> </ul> <p>II. Apparecchi rice-trasmettenti:</p> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per la banda VHF</li> <li>— supporti portatili per rice-trasmettenti VHF</li> </ul> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri:</p> <p>ex 2. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Apparecchi riceventi per la radiotelefonia e la radiotelegrafia per le bande VLF, LF, MF e HF</li> </ul>	20  20  20

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 85.16	<p>Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi:</p> <p>— esclusi gli apparecchi per strada e le loro parti e pezzi staccati</p>	20
85.17	<p>Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili e loro parti e pezzi staccati</p>	20
85.19	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovrapotenza, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:</p> <p>ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento: apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:</p> <p>— per applicazione industriale, escluso il materiale di collegamento:</p> <p>— di 1000 V o più:</p> <p>— Sezionatori e interruttori, compresi gli interruttori sotto carico da 1 kV a 60 kV esclusi</p> <p>— Fusibili da 6 kV a 36 kV compresi, del tipo HT</p> <p>— inferiori a 1000 V:</p> <p>— Fusibili del tipo NH</p> <p>— Interruttori da 63 A a 1000 A, tripolari o quadripolari, a funzione di interruzione doppia</p> <p>ex D. Quadri di comando o di distribuzione:</p> <p>— muniti dei loro apparecchi e strumenti:</p> <p>— di applicazione industriale, diversi che per telecomunicazione e per misura:</p> <p>— di 1000 V o più, muniti di cellule con interruttori o disgiuntori, smontabili, per trasformatori con incastro metallico</p> <p>— inferiore o uguale a 1000 V</p>	35
85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Fili, trecce e cavi, per il trasporto d'energia, per una tensione nominale inferiore o uguale a 60 kV, non preparati per ricevere pezzi di congiunzione o non muniti di tali pezzi, isolati al polietilene, esclusi i fili di avvolgimento</p> <p>— Fili di avvolgimento, in rame, verniciati o laccati, di un diametro uguale o superiore a 0,40 mm e inferiore o uguale a 1,20 mm (classe F, grado I e II)</p>	20
		20

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
87.02	<p>Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci:</p> <p>A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:</p> <p>I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— con quattro ruote motrici, con un'altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1560 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2900 cm<sup>3</sup> o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2500 cm<sup>3</sup></p> <p>B. per il trasporto di merci:</p> <p>II. altri:</p> <p>a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <p>1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2800 cm<sup>3</sup> o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2500 cm<sup>3</sup>:</p> <p>ex bb) altri:</p> <p>— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2900 cm<sup>3</sup></p> <p>2. altri:</p> <p>ex bb) altri:</p> <p>— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1560 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2900 cm<sup>3</sup> o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2500 cm<sup>3</sup></p>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>
87.06	<p>Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusa:</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— Pistoni e guide per ammortizzatori, ottenuti per sinterizzazione</p> <p>— Parti e pezzi staccati, ottenuti per sinterizzazione, esclusi le parti e pezzi staccati di carrozzeria, le scatole di cambio complete, i ponti posteriori completi, le ruote, le parti di ruote e accessori di ruote, gli assi portanti e le guarnizioni di frizione, montati con supporto, per freni a disco</p> <p>— Masserelle di equilibratura per ruote</p>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO VIII

## Elenco previsto all'articolo 16, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi doganali	
		Elemento fiscale	Elemento protettivo
17.06	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10% in peso, senza aggiunta d'altro amaro	5 Esc/kg	12 Esc/kg
21.03	Farina di senape e senape preparata : A. Farina di senape B. Senape preparata	13%	22%
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolemetrico di 80% vol o più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolemetrico : B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolemetrico di 80% vol o più, in recipienti contenenti : - due litri o meno  - più di due litri	280 Esc per hl di alcole puro  214 Esc per hl di alcole puro	2 190 Esc per hl di alcole puro  2 256 Esc per hl di alcole puro
24.02	Tabacchi lavorati; estratti e sughi di tabacco : A. Sigarette ex B. Sigari e sigaretti : - con copertura di tabacco ex C. Tabacco da fumo : - Tabacco tritato ex D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto : - Tabacco tritato ex E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie : - Tabacco tritato	180 Esc/kg  200 Esc/kg  170 Esc/kg  170 Esc/kg  170 Esc/kg	esenzione  esenzione  esenzione  esenzione

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO IX

Elenco previsto all'articolo 18

Data di base Elementi fissi (%)	Designazione delle merci	Numero della tariffa doganale comune
	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	17.04
	B. Comme de masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore, in peso, di zucchero (compreso lo zucchero invertito calcolato in zucchero):	
80,48	I. inferiore a 60 °	
78,22	II. uguale o superiore a 60 °	
78,02	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »	
	D. altri	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,2 ° di materie grasse provenienti dal latte:	
82,24	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 2 ° di zucchero (compreso lo zucchero invertito calcolato in zucchero):	
	b) aventi tenore, in peso, di zucchero (compreso lo zucchero invertito calcolato in zucchero):	
87,26	1. uguale o superiore a 2 ° e inferiore a 30 °	
78,22	2. uguale o superiore a 30 ° e inferiore a 40 °	
	3. uguale o superiore a 40 ° e inferiore a 50 °	
81,21	a) non contenenti amido o fecola	
81,22	pp. altri	
82,26	4. uguale o superiore a 20 ° e inferiore a 60 °	
78,22	5. uguale o superiore a 60 ° e inferiore a 70 °	
88,27	6. uguale o superiore a 70 ° e inferiore a 80 °	
88,22	7. uguale o superiore a 80 ° e inferiore a 90 °	
82,26	8. uguale o superiore a 90 °	
	II non nominati	
80,02	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 2 ° di zucchero (compreso lo zucchero invertito calcolato in zucchero):	
	b) aventi tenore, in peso, di zucchero (compreso lo zucchero invertito calcolato in zucchero):	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
17.04 (segue)	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % 2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % 3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 % 4. uguale o superiore a 70 %	71,11 72,69 64,09 69,80
18 06	<p>Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:</p> <p>A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:</p> <p>I. inferiore a 65 %</p> <p>II uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %</p> <p>III uguale o superiore a 80 %</p> <p>B. Gelati.</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %</p> <p>b) uguale o superiore a 7 %</p> <p>C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:</p> <p>I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>II altri</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>1 inferiore a 50 %</p> <p>2. uguale o superiore a 50 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %</p> <p>2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %</p> <p>3 uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %</p> <p>4 uguale o superiore a 6 %</p>	<p>51,14</p> <p>46,69</p> <p>14,00</p> <p>43,23</p> <p>45,57</p> <p>35,66</p> <p>50,19</p> <p>56,23</p> <p>54,91</p> <p>49,28</p> <p>53,36</p> <p>53,86</p> <p>48,28</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
18.06 (segue)	<p>D. altre:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>b) altre</p> <p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) uguale e superiore a 1,5% e inferiore e uguale a 8,5%  1. in imballaggio immediati di contenuto netto inferiore e uguale a 500 g  2. altre</p> <p>b) superiore a 8,5% e inferiore a 26% :  1. in imballaggio immediati di contenuto netto inferiore e uguale a 500 g  2. altre</p> <p>c) uguale e superiore a 26% :  1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore e uguale a 500 g  2. altre</p>	<p>46,78</p> <p>33,04</p> <p>44,93</p> <p>44,93</p> <p>14,00</p> <p>14,00</p> <p>33,04</p> <p>33,04</p>
19.02	<p>Estratti di malto, preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:</p> <p>A. Estratti di malto:</p> <p>I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %</p> <p>II. altri</p> <p>B. altre:</p> <p>I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio): uguale o superiore a 30 %</p>	<p>11,00</p> <p>11,00</p> <p>12,00</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
19.02 (segue)	<p>II. non nominate</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14 %:</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>11. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60%</p> <p>22. uguale o superiore a 80%</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido e di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) altre</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di amido e di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 65%:</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) altre</p> <p>4. aventi tenore, in peso, di amido e di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 85%:</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) altre</p>	<p>12,00</p> <p>12,00</p> <p>12,00</p> <p>12,00</p> <p>31,55</p> <p>31,55</p> <p>12,00</p> <p>12,00</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
	A. Pane croccante detto «Knackebrot»	12,63
	B. Pane azimo (Mazoth)	0,00
	C. Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0,00
	D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola	
	I inferiore a 50 %	35,00
	II uguale o superiore a 50 %	5,57
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	
	I inferiore a 30 %	62,95
	II uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %	61,67
	III uguale o superiore a 50 %	77,11
	B. altri	
	I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	a inferiore a 70 %	73,44
	b uguale o superiore a 70 %	70,97
	II aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	
	a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	68,96
	b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:	
	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	61,02
	2. altri	69,62

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.08 (segue)	B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	79,45
	2. altri	68,26
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	77,09
	2. altri	65,89
	III aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 % :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :	73,78
	2. altri :	47,93
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	79,45
	2. altri	68,36
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	75,73
	2. altri	67,58
	IV aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 % :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	74,64
	2. altri :	65,52

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.08 (segue)	<p>B. IV. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>b) altri</p>	<p>73,76</p> <p>62,38</p> <p>71,60</p> <p>71,71</p>
21.02	<p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè o loro estratti:</p> <p>C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè.</p> <p>II. altri</p> <p>D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>II. altri</p>	<p>11,00</p> <p>27,52</p>
21.06	<p>Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:</p> <p>A. Lieviti naturali vivi.</p> <p>II. Lieviti di panificazione:</p> <p>a) secchi</p> <p>b) altri</p>	<p>0,00</p> <p>19,18</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <p>A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:</p> <p>I. Granturco</p> <p>II. Riso</p> <p>III. altri</p>	<p>0,00</p> <p>11,00</p> <p>0,00</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21 07 (segue)	<b>B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:</b>	
	<b>I. Paste alimentari non ripiene, cotte:</b>	
	a) essiccate	70,21
	b) altre	70,86
	<b>II. Paste alimentari ripiene:</b>	
	a) cotte	81,46
	b) altre	64,36
	<b>C. Gelati:</b>	
	<b>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte</b>	11,00
	<b>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</b>	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	14,50
	b) uguale o superiore a 7 %	17,45
	<b>D. Yogurt preparati, lattini in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari</b>	
	<b>I. Yogurt preparati.</b>	
	a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1 inferiore a 1,5 %	0,00
	2 uguale o superiore a 1,5 %	0,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1 inferiore a 1,5 %	15,34
	2 uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %	7,10
	3 uguale o superiore a 4 %	0,00
	<b>II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</b>	
	a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):	
	1 inferiore a 40 %	0,30
	2 uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %	0,30
	3 uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	0,00
	4 uguale o superiore a 70 %	0,00
	b) uguale o superiore a 1,5 %	0,00
	<b>E. Preparazioni dette «fondute»</b>	0,00

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	<p>G. altre:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2 aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2 aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2 aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p>	<p>86,35</p> <p>84,69</p> <p>75,59</p> <p>87,69</p> <p>84,15</p> <p>81,31</p> <p>71,36</p> <p>86,66</p> <p>78,92</p> <p>77,38</p> <p>75,12</p> <p>80,26</p> <p>85,01</p> <p>78,61</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	<p>G. I. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 75,14</p> <p>2. altre 79,37</p> <p>f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 % 75,61</p> <p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 71,83</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % 53,41</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % 45,54</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 % 46,43</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 54,43</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % 45,78</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % 41,31</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 64,55</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % 64,00</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % 56,72</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 67,58</p> <p>2. altre 56,64</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % 67,25</p>	



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	G. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 % :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	61,46
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	77,79
	bb) uguale o superiore a 32 %	60,10
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	61,05
	2. altre	35,00
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	58,85
	2. altre	52,59
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	68,64
	2. altre	35,00
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	48,25
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 % :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	70,22
	2. altre	68,68
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	74,01
	2. altre	43,27
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %	57,04
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 % :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21 07 (segue)	G. V. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 2. altre	54,55 46,15
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %	37,24
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	46,41
	2. altre	48,00
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	58,36
	2. altre	35,00
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 %	35,00
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	35,00
	2. altre	35,00
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	35,00
	2. altre	35,00
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio).	35,00
b) altre	35,00	
IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %	35,00	
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:  B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
22.02 (segue)	B. I. inferiore a 0,2 % II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % III. uguale o superiore a 2 %	13,77 13,77 13,77
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:  C. Polialcoolici: II. D-Mannitolo (mannite) III D-Glucitolo (sorbite): a) in soluzione acquosa: 1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo 2. altro b) altro: 1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo 2. altro	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.05	Destrina e colle di destrina, amidi e fecole solubili o torrefatti, colle d'amido o di fecola.  A. Destrina, amidi e fecole solubili o torrefatti B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura: ex I inferiore a 25 % in peso. — Colle di amido — altre ex II uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % in peso. — Colle di amido — altre ex III uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso — Colle di amido — altre ex IV uguale o superiore a 80 % in peso — Colle di amido — altre	0,00 19,69 0,00 26,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili.  A. Bozzime preparate ed appretti preparati I a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura: a. inferiore a 55 % in peso b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso d. uguale o superiore a 83 % in peso	0,00 0,00 0,00 0,00

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
38 19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>T. D-Glucitolo (sorbire) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:</p> <p>I. in soluzione acquosa:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p> <p>II. altro:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>

ALLEGATO XElenco previsto all'articolo 20, paragrafo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: A. freschi: ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre: - Rose - Garofani ex II. dal 1° novembre al 31 maggio : - Rose - Garofani

ALLEGATO XIElenco previsto all'articolo 20, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi e refrigerati : N. Pomodori : ex I. dal 1° novembre al 14 maggio : - dal 1° dicembre al 14 maggio
08.02	Agrumi, freschi e secchi : A. Arance : I. Arance dolci, fresche : a) dal 1° aprile al 30 aprile b) dal 1° maggio al 15 maggio ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre : - dal 16 maggio al 31 agosto ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo : - dal 1° febbraio al 31 marzo B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi : ex II. altri : - Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi, dal 1° novembre al 31 marzo ex C. Limoni, freschi - dal 1° giugno al 31 ottobre

El texto que precede es copia certificada conforme del Protocolo del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino Hashemita de Jordania, como consecuencia de la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la Comunidad, firmado en Bruselas el nueve de julio de mil novecientos ochenta y siete y depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Det bekræftes, at foranstående tekst er i overensstemmelse med protokollen til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Hashemitiske Kongerige Jordan som følge af Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af Fællesskabet underskrevet i Bruxelles den niende juli nitten hundrede og syvogfirs og deponeret i arkiverne i Rådets Generalsekretariat i Bruxelles.

Der vorstehende Text stimmt mit dem am neunten Juli neunzehnhundertsiebenundachtzig in Brüssel unterzeichneten und im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegten Protokoll zu dem Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Haschemitischen Königreich Jordanien im Anschluss an den Beitritt des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik zur Gemeinschaft überein.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα που υπεγράφη στις Βρυξέλλες την ενάτη Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα επτά και κατετέθη στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the Protocol to the Co-operation Agreement between the European Economic Community and the Hashemite Kingdom of Jordan consequent on the accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic to the Community signed at Brussels on the ninth day of July, in the year one thousand nine hundred and eighty-seven and deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est certifié conforme au protocole à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume hashémitte de Jordanie à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé à Bruxelles le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept et déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil à Bruxelles.

Si certifica che il testo che precede è conforme al protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il nove luglio millenovecentottantasette, depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

De voorgaande tekst is het eensluidend afschrift van het Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Gemeenschap, ondertekend te Brussel op negen juli negentienhonderd zevententachtig en nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do Protocolo ao Acordo de Cooperação entre a Comunidade Económica Europeia e o Reino Hachemita da Jordânia na sequência da adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa à Comunidade, assinado em Bruxelas em nove de Julho de mil novecentos e oitenta e sete e depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Bruxelas,	15	de julio de	1987
Bruxelles, den	15.	juli	1987
Brussel, den	15.	Juli	1987
Βρυξελς,	15	Ιουλίου	1987
Bruxelles,	15	July	1987
Bruxelles, le	15	juillet	1987
Bruxelles, addi'	15	luglio	1987
,,	15	juli	1987
Bruxelas, em	15	de Julho de	1987

El Secretario General  
 del Consejo de las Comunidades Europeas  
 Generalsekretären  
 for Rådet for De europæiske Fællesskaber  
 Der Generalsekretär  
 des Rates der Europäischen Gemeinschaften  
 Ο Γενικός Γραμματέας  
 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
 The Secretary-General  
 of the Council of the European Communities  
 Le Secrétaire général  
 du Conseil des Communautés européennes  
 Il Segretario generale  
 del Consiglio della Comunità Europea  
 De Secretaris-generaal  
 van de Raad der Europese Gemeenschappen  
 O Secretaris-generaal  
 do Conselho das Comunidades Europeias



PROTOCOLLO  
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE  
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA  
E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA,  
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E  
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

PAGINA BIANCA

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da un lato, e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, firmato a Belgrado il 2 aprile 1980, in seguito denominato "accordo",

CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Jakob Esper LARSEN,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ;

Werner UNGERER,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Constantinos LYBEROPOULOS,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA :

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

François SCHEER,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

John H. F. CAMPBELL,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Pietro CALAMIA,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Joseph WEYLAND,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

P. C. NIEMAN,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Leonardo MATHIAS,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

David H.A. HANNAY KCMG,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Jakob Esper LARSEN,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,  
Rappresentante Permanente della Danimarca,  
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Jean DURIEUX,  
Consigliere fuori classe presso la Direzione Generale delle  
Relazioni Esterne della Commissione delle Comunità europee ;

LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA :

Josef KOROSSEC,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e  
debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

## ARTICOLO 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti dell'accordo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmato a Belgrado il 2 aprile 1980.

TITOLO IADEGUAMENTI

## ARTICOLO 2

I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché le dichiarazioni allegate all'atto finale, redatti in lingua portoghese e spagnola, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni portoghese e spagnola.

**TITOLO II****MISURE TRANSITORIE****CAPITOLO I****DISPOSIZIONI APPLICABILI AL REGNO DI SPAGNA****Sezione I****Regime generale****ARTICOLO 3**

1. Per i prodotti originari della Jugoslavia, il Regno di Spagna si allinea progressivamente ai dazi doganali risultanti dall'applicazione dell'accordo secondo le modalità di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Il Regno di Spagna applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il calendario seguente :
  - il 1° marzo 1986, il divario è ridotto al 90 % del divario iniziale ;
  - il 1° gennaio 1987, il divario è ridotto al 77,5 % del divario iniziale ;
  - il 1° gennaio 1988, il divario è ridotto al 62,5 % del divario iniziale ;
  - il 1° gennaio 1989, il divario è ridotto al 47,5 % del divario iniziale ;



- il 1° gennaio 1990, il divario è ridotto al 35 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario è ridotto al 22,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario è ridotto al 10 % del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1993 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale.

4. Il dazio di base su cui devono essere operate le riduzioni successive previste al paragrafo 2 per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità il 1° gennaio 1985.

5. In deroga al paragrafo 4 :

- per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base è quello applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Jugoslavia il 1° gennaio 1985 ;
- per gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi originari della Jugoslavia, il dazio di base applicato dal Regno di Spagna è uguale a zero.

## ARTICOLO 4

Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido di quello previsto dallo scadenzario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari della Jugoslavia, fatta eccezione per quelli riportati nell'allegato I.

## ARTICOLO 5

1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione :

- fino al 31 dicembre 1988, i prodotti di cui all'allegato II ;
- fino al 31 dicembre 1989, i prodotti di cui all'allegato III.

Il Regno di Spagna può altresì subordinare a restrizioni quantitative all'importazione, sino al 31 dicembre 1989, i prodotti di cui all'allegato IV, a condizione di applicare misure di natura equivalente nei confronti dei paesi terzi non preferenziali.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.

3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati II, III e IV.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui agli allegati II e IV nonché dei contingenti dal n° 1 al n° 5 e dal n° 10 al n° 14 di cui all'allegato III è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti dal n° 6 al n° 9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente :

- il 1° gennaio 1986 : 13 % ;
- il 1° gennaio 1987 : 18 % ;
- il 1° gennaio 1988 : 20 % ;
- il 1° gennaio 1989 : 20 %.

4. Qualora si constati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II, III e IV sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario della Jugoslavia è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in causa è liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario della Jugoslavia oppure aumenta in proporzione il contingente.

5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2, il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

#### ARTICOLO 6

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80 e all'allegato B dell'accordo, originari della Jugoslavia, il Regno di Spagna :

- si allinea progressivamente ai dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione e che risultano dall'applicazione dell'accordo, a partire dai dazi di base indicati all'allegato V e secondo il ritmo previsto all'articolo 3, paragrafo 2 ;
- applica sin dall'entrata in vigore del presente protocollo i tassi preferenziali risultanti dall'accordo per quanto riguarda l'elemento mobile dell'imposizione.

#### Sezione II

Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce  
la Comunità economica europea

#### ARTICOLO 7

1. Sin dall'entrata in vigore del presente protocollo il Regno di Spagna applica ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali. Il suddetto dazio di base è quello di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime

Nei confronti di questi prodotti, il Regno di Spagna applica dal 1° gennaio 1990 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato al 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 57,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 42,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 28,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 14,2 % del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

#### ARTICOLO 8

Il Regno di Spagna applica ai prodotti contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo, il regime derivante dall'accordo per quanto riguarda le agevolazioni non tariffarie e, in particolare, le riduzioni dei prelievi.

## ARTICOLO 9

Il Regno di Spagna puo' applicare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari della Jugoslavia per i prodotti che sono sottoposti, conformemente all'articolo 81 dell'atto di adesione, al meccanismo complementare applicabile all'importazione in Spagna in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e che sono diversi da quelli di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72.

## ARTICOLO 10

Per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 che il 1° marzo 1986 non sono sottoposti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse costituiscono, alla data dell'adesione, parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

## Sezione III

Isole Canarie e Ceuta e Melilla

## ARTICOLO 11

1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla con la Jugoslavia è identico a quello applicato negli scambi tra la Comunità e la Jugoslavia, a condizione che questo paese conceda ai prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunità.

2. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché la tassa detta "arbitrio insular - tariffa general" praticata nelle Isole Canarie vengono aboliti progressivamente, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo, nei confronti dei prodotti originari della Jugoslavia, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti all'articolo 3.

3. I dazi doganali applicati dalle Isole Canarie nonché da Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari della Jugoslavia, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunità a questi prodotti, fatta salva la possibilità per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento più favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunità.

In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di smantellamento potranno superare il ritmo e le condizioni di cui all'articolo 3.



4. La tassa detta "arbitrio insular - tarifa especial" delle Isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari della Jugoslavia alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Nondimeno, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato VI, all'aliquota che corrisponde al 90 % dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari della Jugoslavia. Essa verrà abolita nello stesso momento in cui sarà soppressa nei confronti della Comunità.

La tassa in questione non potrà mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.

## CAPITOLO II

### DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA REPUBBLICA PORTOGHESE

#### Sezione I

#### Regime generale

#### ARTICOLO 12

1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese si allinea, per i prodotti originari della Jugoslavia, ai dazi doganali derivanti dall'applicazione dell'accordo.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese applica, ai prodotti di cui all' allegato VII originari della Jugoslavia, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'80 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 65 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 40 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 30 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 15 % del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1993, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

## ARTICOLO 13

1. Il dazio di base su cui debbono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 12, paragrafo 2 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti della Jugoslavia al 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato VIII, i dazi di base su cui devono essere operate le riduzioni successive di cui all'articolo 12, paragrafo 2 sono quelli indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreché questi dazi siano più elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1° gennaio 1985 nei confronti della Jugoslavia.

## ARTICOLO 14

Se la Repubblica portoghese sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido rispetto allo scadenario fissato, essa sospende o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari della Jugoslavia, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato VII, lettera B.

## ARTICOLO 15

1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari della Jugoslavia sono abolite sin dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con la Jugoslavia, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata :

- . alle merci importate temporaneamente,
- . alle merci reimportate (ad eccezione dei container),
- . alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback")

è :

- ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e
- abolita il 1° gennaio 1988 ;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo, è :

- ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989,
- ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e
- abolita il 1° gennaio 1991.

#### ARTICOLO 16

1. La Repubblica portoghese abolisce sin dall'entrata in vigore del presente protocollo i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari della Jugoslavia.

2. Tuttavia, per il prodotto seguente, l'elemento fiscale del dazio doganale applicato dalla Repubblica portoghese è abolito secondo il ritmo di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio doganale	
		Elemento fiscale	Elemento di protezione
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao :	5 ESC/kg	12 ESC/kg
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie		

3. Se la Repubblica portoghese si avvale della facoltà, concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire l'elemento fiscale del dazio doganale con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire da cui deve essere operata l'abolizione. Detto elemento è abolito negli scambi con la Jugoslavia secondo il ritmo stabilito all'articolo 12, paragrafo 2.

## ARTICOLO 17

1. Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative nei confronti della Jugoslavia per le autovetture di cui alla voce 87.02 oggetto del regime particolare concordato tra la Comunità e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n° 18 dell'atto di adesione.

2. La Repubblica portoghese può subordinare a restrizioni quantitative all'importazione, sino al 31 dicembre 1992, il seguente prodotto, a condizione di applicare misure di natura equivalente nei confronti dei paesi terzi non preferenziali :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
ex 64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale :	
	- Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale	3 000 paia

Il ritmo d'aumento progressivo del contingente è del 20 % all'inizio di ogni anno ; l'aumento viene sempre aggiunto al contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale ottenuto. Qualora si constati che le importazioni in Portogallo di questo prodotto sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario della Jugoslavia è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni.

## ARTICOLO 18

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80 e all'allegato B dell'accordo, originari della Jugoslavia, la Repubblica portoghese :

- si allinea progressivamente ai dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione e che risultano dall'applicazione dell'accordo, a partire dai dazi di base riportati nell'allegato IX e secondo il ritmo previsto all'articolo 12, paragrafo 2 ;

- applica, per quanto riguarda l'elemento mobile dell'imposizione, i tassi preferenziali risultanti dall'accordo, sin dalla data in cui inizia, nel corso del primo anno della seconda tappa del regime di transizione, l'applicazione delle norme della seconda tappa per i prodotti di base la cui campagna inizia per ultima.

## Sezione II

Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la  
Comunità economica europea

## ARTICOLO 19

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali. Il dazio di base sopraindicato è quello di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

2. La repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti oggetto degli atti seguenti :

- regolamento (CEE) n° 805/68 recante organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina ;
- regolamento (CEE) n° 1035/72 recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ;
- regolamento (CEE) n° 822/87 recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo.



La Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

i) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni :

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5 % del divario iniziale ;

ii) se la seconda tappa ha una durata di sette anni :

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25 % del divario iniziale ;
  
  - il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale ;
- iii) a decorrere dal 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

#### ARTICOLO 20

Per i prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del presente protocollo la Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime derivante dall'accordo, per quanto riguarda le agevolazioni non tariffarie, in particolare le diminuzioni dei prelievi.

#### ARTICOLO 21

1. Fino al 31 dicembre 1992, possono essere applicate restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo delle amarene conservate provvisoriamente, di cui alla sottovoce 08.11 ex E della tariffa doganale comune, originarie della Jugoslavia.
  
2. Fino al 31 dicembre 1995 possono essere mantenute restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei vini di uve fresche di cui alla sottovoce 22.05 ex C I a) e ex C II a) della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia e conformi all'articolo 22, paragrafo 3 dell'accordo.

## ARTICOLO 22

Per i prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 1 i quali, il 1° marzo 1986, non sono sottoposti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

TITOLO IIIDISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## ARTICOLO 23

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

## ARTICOLO 24

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

## ARTICOLO 25

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

## ARTICOLO 26

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e serbo-croata, ciascun testo facente ugualmente fede.

---

Fatto a Bruxelles, addi' dieci dicembre millenovecento-  
ottantasette.

PAGINA BIANCA

**DICHIARAZIONE  
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA  
RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO A BERLINO**

Il protocollo è ugualmente applicabile al Land di Berlino, purché il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione contraria alle altre parti contraenti, entro un termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

---

PAGINA BIANCA



ALLEGATO IElenco previsto all'articolo 3, paragrafo 5

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
31.02	Concimi minerali o chimici azotati
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, polisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di cumaronindene, ecc)
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
55.09	Altri tessuti di cotone
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e n. 58.05
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toilette, da scrittoio da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento
69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toilette, di porcellana
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare la confezione, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine)
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo: B. altre

## ALLEGATO II

## Elenco previsto all'articolo 5

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	85 15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>III. Apparecchi ricevitori, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri:</p> <p>2. non nominati.</p> <p>ex cc) Apparecchi ricevitori per la televisione, con cinescopio incorporato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la televisione a colori, la cui diagonale dello schermo è: <ul style="list-style-type: none"> <li>- superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm,</li> <li>- superiore a 52 cm</li> </ul> </li> <li>ex dd) Apparecchi ricevitori per la televisione, senza cinescopio incorporato:</li> <li>- per la televisione a colori, la cui diagonale dello schermo è: <ul style="list-style-type: none"> <li>- superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm</li> <li>- superiore a 52 cm</li> </ul> </li> </ul>	40 unità
2	87 01	<p>Trattori, compresi i trattori-vernice.</p> <p>ex B Trattori agricoli (esclusi i moltiplicatori) e trattori forestali, a ruote:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di cilindrata inferiore o uguale a 4 000 cm<sup>3</sup></li> </ul>	20 unità

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO III

## Elenco previsto all'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	40 tonnellate
2	29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi: B Derivati nitrati e nitrosi: ex I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni: — Trinitrotolueni	5 tonnellate
	36.01	Polveri da sparo	
	36.02	Esplosivi preparati	
	36.04	Micce: cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori: A. Micce ; cordoni detonanti ex B. altri : — esclusi i detonatori elettrici	
	36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)	
	36.06	Fiammiferi	
3	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, polisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di cumaronindeneiche, ecc.) C altn. I. Polietilene. ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex II Polietileni tetraalogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex III Polisolfotilene, alogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex IV Polipropilene. — Cascami e avanzi di lavori ex V Polisobutilene: — Cascami e avanzi di lavori VI Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme — Cascami e avanzi di lavori VII Cloruro di polivinile: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex VIII Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile. — Cascami e avanzi di lavori ex IX. Acetato di polivinile: — Cascami e avanzi di lavori ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Cascami e avanzi di lavori	32 tonnellate

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	39.02 (segue)	C. ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici: — Cascami e avanzi di lavori  ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrimetacrilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronideniche: — Cascami e avanzi di lavori XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori	
4	39 07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n 39.01 al n 39.06 incluso: B. altri: I. di cellulosa rigenerata III. di sostanze albuminoidi indurite V. di altre sostanze: a) Bobine e supponi simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n 92.12 c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili ex d) altri — esclusi gli scalfandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non combinati con apparecchi di respirazione	1 000 ECU
5	ex 58 01 58 02	Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano Altri tappeti, anche confezionati, tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati A. Tappeti	500 kg
6	ex 58 04 58 09 60 01	Velluti, felpe, tessuti neri e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voc. n 55 06 e 58 05 — di cotone Tulli, tulli bobinoti e tessuti a maglie annodate (reti), operati, pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi B. Pizzi ex I a mano — esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre artificiali e sintetiche II a macchina Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza C. di altre materie tessili. I di cotone	100 kg
7	60 04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata A. Indumenti per bambini piccoli ("bebes"), indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I T-shirts: a) di cotone II. Maghette a collo alto a) di cotone III altri b) di cotone	75 kg (1)

(1) Fatte salve le disposizioni del protocollo complementare all'accordo di cooperazione, questo contingente si applica al commercio dei prodotti tessili.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.04 (segue)	B. altre:  I. T-shirts: a) di cotone II. Magliette a collo alto: a) di cotone IV. altre: d) di cotone	
	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II altri: ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08: — di cotone b) altri: 1. Indumenti per bambini piccoli («bebes»), indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: cc) di cotone 2. Costumi e mutandine da bagno: bb) di cotone 3. Tute sportive: bb) di cotone 4. altri indumenti esterni: aa) camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini: 55. di cotone bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twin-sets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh): 11. per uomo e ragazzo: eee) di cotone 22. per donna, per ragazza e per bambini: fff) di cotone cc) Abiti interi da donna. 44 di cotone dd) Gonne, comprese le gonne-pantaloni. 33 di cotone ee) Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts": ex 33 di altre materie tessili. — di cotone ff) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: ex 22 di altre materie tessili. — di cotone gg) Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci: 44 di cotone hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite 44 di cotone ij) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili ex 11 di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali — di cotone kk) Completini e insiemi da sci: ex 11 di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali — di cotone ll) Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili: ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone mm) altri indumenti esterni:	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60 05 (segue)	<p>A. II.      b) 5. Accessori di abbigliamento:</p> <p>                  ex aa) per bambini piccoli ("bébés") :                                   - di cotone</p> <p>                  bb) altri :                                   ex 33. di altre materie tessili :   di cotone</p> <p>B altri: ex III. di altre materie tessili:                   — di cotone</p>	
8	61.01	<p>Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:</p> <p>A. Indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158, indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12:</p> <p>II altri: ex a) Soprabiti:           — di cotone</p> <p>ex b) altri:           — di cotone</p> <p>B. altri:</p> <p>I. Indumenti da lavoro.</p> <p>a) Tute: 1. di cotone</p> <p>b) altri: 1. di cotone</p> <p>II Costumi da bagno: ex b) di altre materie tessili       — di cotone</p> <p>III Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa: b) di cotone</p> <p>IV Eskimo, giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: b) di cotone</p> <p>V. altri.</p> <p>a) Giacche 3 di cotone</p> <p>b) Cappotti, soprabiti, mantelli e simili 3 di cotone</p> <p>c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: 3 di cotone</p> <p>d) Calzoncini e «shorts». 3 di cotone</p> <p>e) Pantaloni: 3 di cotone</p> <p>f) Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci : ex 1. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali.       — di cotone</p> <p>g) altri indumenti. 3 di cotone</p>	100 kg (1)
	61 02	<p>Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>A. Indumenti per bambini piccoli («bébé»), indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa, indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158.</p> <p>I Indumenti per bambini piccoli («bébé»), indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:</p> <p>a) di cotone</p> <p>B altri:</p> <p>I Indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12.</p> <p>ex a) Soprabiti       — di cotone</p>	

(1) Fatte salve le disposizioni del protocollo complementare all'accordo di cooperazione, questo contingente si applica al commercio dei prodotti tessili.



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	61.02 (segue)	B. I. ex b) altri: — di cotone II. altri: a) Spolverine; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro: 1. di cotone b) Costumi da bagno: ex 2. di altre materie tessili: — di cotone c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestaglette e simili vestimenta da casa: 2. di cotone d) Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: 2. di cotone e) altri: 1. Giacche: cc) di cotone 2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: cc) di cotone 3. Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci: cc) di cotone 4. Abiti interi da donna: ee) di cotone 5. Gonne, comprese le gonne-pantalone: cc) di cotone 6. Pantaloni: cc) di cotone 7. Camicette, camicette-bluse e bluse: cc) di cotone 8. Combinazioni da sci ed insiemi da sci: ex aa) di lana o di pelli fini, di cotone, di fibre tessili sinte- tiche o artificiali. — di cotone 9. altri indumenti. cc) di cotone	
9	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini. A. Camicie e camicette: II. di cotone B. Pigiami: II. di cotone C. altri: II di cotone	50 kg (1)
	61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bebes»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. di cotone B. altre: I. Pigiami e camicie da notte: b) di cotone II altre. b) di cotone	

(1) Fatte salve le disposizioni del prodotto complementare all'accordo di cooperazione, questo contingente si applica al commercio dei prodotti tessili.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
10	84.41	<p>Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:</p> <p>A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:</p> <p>I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore.</p> <p>a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 LCU</p> <p>b) altre</p>	15 unità
11	85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione, apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia, apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione.</p> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono</p> <p>b, altri:</p> <p>2° non nominati</p> <p>ex cc) Apparecchi riceventi per la televisione, con cinescopio incorporato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la televisione a colori, la cui diagonale dello schermo è:</li> <li>- superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm</li> <li>- superiore a 52 cm</li> </ul> <p>ex dd) Apparecchi riceventi per la televisione, senza cinescopio incorporato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la televisione a colori, la cui diagonale dello schermo è:</li> <li>- superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm</li> <li>- superiore a 52 cm</li> </ul>	20 unità
12	87.01	<p>Trattori, compresi i trattori-veicolo</p> <p>A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna</p>	10 unità
13	93.02 93.04 93.05 93.06	<p>Rivoltelle e pistole</p> <p>Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.</p> <p>ex A. Fucili e carabine da caccia e da tiro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— escluse le carabine da caccia e da tiro ad una canna, rigata, e diverse da quelle a percussione anulare, di valore unitario superiore a 200 ECU</li> </ul> <p>Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)</p> <p>Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbocchi di canne per armi da fuoco)</p>	5 000 ECU

## ALLEGATO IV

## Elenco previsto all'articolo 5

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
39.02	<p>Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.) :</p> <p>C. altri :</p> <p>VII. Cloruro di polivinile :</p> <p>a) nelle forme previste dalla nota 3 lettere a) e b) del presente capitolo</p> <p>ex b) in altre forme :</p> <p>- esclusi i cascami e rottami di lavori</p>	8 tonnellate
84.41	<p>Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine ; aghi per macchine da cucire :</p> <p>A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine :</p> <p>II. altre macchine per cucire e altre teste per dette macchine</p> <p>III. parti e pezzi staccati : mobili per macchine per cucire</p> <p>B. Aghi per macchine per cucire</p>	1 tonnellata
85.21	<p>Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o fotocatodo, diversi da quelli della voce n° 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc. ; cellule fotoelettriche ; cristalli piezoelettrici montati ; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce ; microstrutture elettroniche</p>	2,7 tonnellate
89.01	<p>Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo :</p> <p>B. altre :</p> <p>I. Navi per la navigazione marittima</p>	100 000 ECU

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO V

## Elenco previsto all'articolo 6, primo trattino

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base Elemento fisso) (%)
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 60 %	24,21
	II. uguale o superiore a 60 %	22,55
	C Preparazione detta «cioccolato bianco»	0,00
	D altri:	
	I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	25,33
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1 uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	29,28
	2 uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	29,80
	3 uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:	
	aa) non contenenti amido o fecola	27,67
	bb) altri	25,12
	4 uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	23,22
	5 uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	21,62
	6 uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	21,38
	7 uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %	19,91
	8 uguale o superiore a 90 %	20,55
	II. non nominati:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13,05
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elemento fisso) (%)
18.06 (segue)	D. altre: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 0,00</li> <li>b) altre 0,00</li> </ul> </li> <li>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 3,96</li> <li>2. altre                       <ul style="list-style-type: none"> <li>- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg 3,96</li> <li>- altre 9,96</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 0,00</li> <li>2. altre:                       <ul style="list-style-type: none"> <li>- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg 0,00</li> <li>- altre 6,00</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>c) uguale o superiore a 26%:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 0,00</li> <li>2. altre:                       <ul style="list-style-type: none"> <li>- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg 0,00</li> <li>- altre 6,00</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura -puffed-rice, corn-flakes- e simili: <ul style="list-style-type: none"> <li>A a base di granturco 16,80</li> <li>B a base di riso 16,80</li> <li>C altri 16,80</li> </ul>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elemento fisso) (%)
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. Lieviti naturali vivi	
	II. Lieviti di panificazione	
	a) secchi	4,50
	b) altri	12,40
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	I. Granturco	16,80
	II. Riso	16,80
	III. altri	16,80
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte, paste alimentari ripiene:	
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte	
	a) essiccate	16,80
	b) altre	16,80
	II. Paste alimentari ripiene	
	a) cotte	16,80
	b) altre	16,80
	C. Gelati	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	16,80
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte	
	a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	16,80
	b) uguale o superiore a 7%	16,80
	D. Yogurt preparati, latte in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	I. Yogurt preparati	
	a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte	
	1. inferiore a 1,5%	16,80
	2. uguale o superiore a 1,5%	16,80
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte	
	1. inferiore a 1,5%	16,80
	2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%	16,80
	3. uguale o superiore a 4%	16,80





## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elemento fisso) (%)
21 07 (segue)	<p>G</p> <p>I e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 % 16,80</p> <p>II</p> <p>aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 % ,</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola</p> <p>aa uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % 16,80</p> <p>bb uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % 16,80</p> <p>cc uguale o superiore a 45 % 16,80</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola</p> <p>aa uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % 16,80</p> <p>bb uguale o superiore a 32 % 16,80</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola</p> <p>aa uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % 16,80</p> <p>bb uguale o superiore a 32 % 16,80</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %</p> <p>1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % 16,80</p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elemento fisso) (%)
21 07 (segue)	<p>G. III aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio).</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,50</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % 16,80</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % 15,80</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 15,80</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 15,80</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 15,80</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % 16,80</p> <p>IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 15,80</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % 16,80</p> <p>V) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio),</p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	5. V. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	16,80
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	16,60
	- altre	22,80
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	16,80
	- altre	22,80
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:	
	- in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 1 kg	16,80
	- altre	22,80
IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%:		
- in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 1 kg	16,80	
- altre	22,60	



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (in %)
04.05	Uova di volatili e gallo d'uovo, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non: A. Uova in guscio, fresche o conservate: I. Uova di volatili da cortile: ex b) altre: — di galline	9
09.01	Caffè anche torrefatto o decaffeinizzato, bucce e pellicole di caffè, succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: A. Caffè: II torrefatto: a) non decaffeinizzato	19
19.03	Paste alimentari B. altre	12
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: ex C. Pomodori — Concentrato di pomodoro avente tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %, in recipienti ermeticamente chiusi	10
21.04	Salse, condimenti composti B. Salse a base di pure di pomodori	9
21.07	Preparazioni alimentari non eliminate né composte altrove: C. Yogurt preparati; latte in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli e per usi dietetici o culinari: I. Yogurt preparati: a) altri	12,5

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (in %)
22.09	<p>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati» per la fabbricazione delle bevande):</p> <p>C Bevande contenenti alcole di distillazione:</p> <p>I Rum, arack, tafia, presentati in recipienti contenenti:</p> <p>ex a) due litri o meno:</p> <p>— Rum</p> <p>ex b) più di due litri:</p> <p>— Rum</p>	<p>39,1 Pta/l</p> <p>39,1 Pta/l</p>
39.02	<p>Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polistilene tetraalogenati, polisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):</p> <p>C. altri:</p> <p>ex IV. polipropilene:</p> <p>— in nastri, di spessore superiore a 0,1 mm</p> <p>VII Cloruro di polivinile:</p> <p>ex b) in altre forme:</p> <p>— in tubi</p>	<p>10,5</p> <p>10,5</p>
39.07	<p>Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:</p> <p>B. altri:</p> <p>V di altre sostanze:</p> <p>ex d) altri</p> <p>— Piatte, di diametro da 17 a 21 cm inclusi, e bicchieri di polistirene</p> <p>— Sacchi, sacchetti e articoli simili, di polietilene</p> <p>— Recipienti diversi dai bottiglioni, dalle bottiglie e dai flaconi, di polistirene</p> <p>— Tubi lavorati e accessori per tubi, di polivinilcloride</p>	<p>15</p> <p>10,5</p> <p>15</p> <p>10,5</p>
42.02	<p>Oggetti di viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, bocchette, coltelli, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti</p> <p>ex A di materie plastiche artificiali in fogli</p> <p>— Sacchi di polietilene</p>	<p>10,5</p>
48.05	<p>Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspata, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:</p> <p>A. Carta e cartoni ondulati:</p> <p>ex B. Altri:</p> <p>— carta increspata per uso domestico, di peso uguale o superiore a 15 g/m<sup>2</sup> e inferiore a 50 g/m<sup>2</sup></p>	<p>14</p> <p>12,5</p>
ex 48.14	<p>Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:</p> <p>— Carta da lettere, in blocchi</p>	<p>15</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (in %)
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato: ex B. altri — Carta igienica, in rotoli — Carta per macchine da ufficio e simili, in strisce o in rotoli	12 12
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone, cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: — Scatole di carta o di cartone ondulate — Sacchetti, cartocci ed altri sacchi, di carta kraft — Scatole per sigari e sigarette	15 11 14
ex 48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone. — Blocchi per minute ed appunti, quaderni	13
ex 48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, non o senza vignette: — Etichette di qualsiasi specie, escluse le fasce per sigari	14,5
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa: B. Assorbenti per bambini piccoli (bebes) ex I non condizionati per la vendita al minuto — di ovatta di cellulosa ex II altri — di ovatta di cellulosa ex D Biancheria da letto, da tavola, da toilette (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco, da servizio o di cucina, biancheria da dosso e altri indumenti) — Asciugamani e tovaglioli da tavola ex E Assorbenti igienici e tamponi — Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa F. altri ex I Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto — Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa ex II non nominati — Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14 14 14 14 14 14
70.10	Diamigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio, tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro: — esclusi gli articoli per il trasporto o gli imballaggi ottenuti da un tubo di spessore di vetro inferiore a 1 mm e i tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	9

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (in %)
ex 76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:	
	— Porte, finestre e stipiti	8,4
94.03	Altri mobili e loro parti:	
	ex B. altri: — Letti di metalli comuni — Scaffalature e loro parti, di metalli comuni	13 11,5
94.04	Sommieri; oggetti lettereschi e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti:	
	A. Oggetti lettereschi e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti  ex B. altri: — Sommieri, materassi e guanciali	12  13



## ALLEGATO VII

A. Elenco previsto all'articolo 12, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale colonna	Designazione delle merci
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bua, grassi di ossa, grassi di carcassi, ecc.)
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali : C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao : A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio I. inferiore a 65 % II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % III. uguale o superiore a 80 % C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao : ex D. altre: - escluse quelle aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26%
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, cornflakes» e simili A. a base di granturco
21.04	Sale; condimento composto
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: ex A. Lieviti naturali vivi : - esclusi i lieviti di panificazione secchi C. Lieviti artificiali preparati

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <p>A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati :</p> <p>II. Riso</p> <p>B. Paste alimentari non ripiene, cotte, paste alimentari ripiene</p> <p>C. Gelati :</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>D. Yogurt preparati; latte in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari :</p> <p>I. Yogurt preparati:</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. inferiore a 1,5%</p> <p>ex G. altre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- escluse quelle non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte</li> <li>- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) e non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola</li> </ul>
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
24.03	Carbonio (in particolare, neri di carbonio)
29.01	<p>Idrocarburi</p> <p>A. aciclici.</p> <p>ex I destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— escluso l'acetilene</li> </ul> <p>B. cicloparaffinici e ciclonelifici:</p> <p>II altri:</p> <p>ex a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— escluso il decaidronaftalene</li> </ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.15	<p>Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>C. Acidi policarbossilici aromatici:</p> <p>1. Anidride ftalica</p> <p>ex III. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ftalati (orto) di dibutile</li> <li>— Orttoftalati di diossile</li> <li>— Ftalati di diaossitile, di diossanonile, di diossodecile</li> <li>— altri esteri di diossobutile</li> </ul>
29.16	<p>Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>A. Acidi carbossilici a funzione alcool:</p> <p>ex III. Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acido tartarico</li> </ul>
29.44	<p>Antibiotici</p> <p>ex A. Penicilline:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampicillina e amoxicillina</li> </ul> <p>C. altri antibiotici:</p> <p>ex II. Tetracicline:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ossitetraciclina e suoi sali</li> </ul> <p>III. altri antibiotici :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Eritromicina</li> </ul>
30.03	<p>Medicamenti per la medicina umana e veterinaria:</p> <p>A non condizionati per la vendita al minuto.</p> <p>II altri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) contenenti penicillina, streptomina, o loro derivati :</li> <li>b) non nominati: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. contenenti antibiotici o loro derivati esclusi quelli ripresi sotto la sottovoce A II a</li> </ul> </li> </ul> <p>B condizionati per la vendita al minuto:</p> <p>II altri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) contenenti penicillina, streptomina, o loro derivati</li> <li>b) non nominati: <ul style="list-style-type: none"> <li>— contenenti antibiotici o loro derivati diversi da quelli riportati nella sottovoce B II a.</li> </ul> </li> </ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
31.02	Concimi minerali o chimici azotati: A. Nitrato di sodio naturale ex C. altri: — escluso il nitrato di ammonio, il nitrato di calcio con un tenore di azoto pari o inferiore al 16%, nonché il nitrato di calcio e di magnesio e l'urea
12.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua rapa minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo: A. Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua rapa minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture, soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo: ex II. altri: — esclusi i metalli non preziosi in paste utilizzate per la preparazione di pitture C. Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto
32.12	Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri: B. Inchiostri da stampa C. altri inchiostri
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone: — Etossilati
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg: A. Colle preparate non nominate né comprese altrove B. Prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg I. Colle cellulosiche II. altri: ex a) Colle a reazione chimica: 1. Poliuretaniche b) non nominate

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 37.03	<p>Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carta eliografica</li> </ul>
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (compresi quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche</p> <p>X. altri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ex II. Preparazioni disincrostanti e simili per caldaie e per il trattamento delle acque di raffreddamento industriale</li> <li>ex XIII. Prodotti ausiliari del tipo di quelli utilizzati in fonderia : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per metalli : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rivestimenti refrattari per il trattamento superficiale della ghisa</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
39.01	<p>Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri alilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):</p> <p>C. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Fenoplasti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resine, escluse quelle del tipo «novolacca»</li> </ul> </li> <li>ex b) in altre forme: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni, eccetto i laminati rigidi rivestiti di rame destinati alla produzione di circuiti stampati</li> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>II. Amminoplasti: <ul style="list-style-type: none"> <li>ex b) in altre forme: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.01 (foglie)	<p>C. III. Alchidi e altri poliesteri:</p> <p>ex a) nelle forme previste dalla nota 3 d) di questo capitolo :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fogli di poliestere rinforzato con fibra di vetro, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Poliesteri non alchidici, non saturi, nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, per poliuretani, diversi da quelli per lo stampaggio o l'estrusione</li> </ul> <p>ex IV. Poliammidi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex V. Poliuretani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo capitolo</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex VI. Siliconi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex VII. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> <li>— Resine, diverse da quelle epossidiche, nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo capitolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Polieretralcolati</li> <li>— Sistemi per poliuretani</li> </ul> </li> </ul>
39.02	<p>Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni, tetraalogenati, polioisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumarindieniche, ecc.):</p> <p>C. altri:</p> <p>I. Polietilene:</p> <p>a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo</p> <p>ex b) in altre forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Cascami e rottami di lavoro</li> </ul> <p>ex II. Polietileni tetraalogenati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.02 (segue)	<p>C. ex III. Polioleftelemi alogenati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex IV. Polipropilene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo e i cascami e rottami di lavoro</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex V. Polisobutilene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>VI. Polistirene e suoi copolimeri:</p> <p>ex b) in altre forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>VII. Cloruro di polivinile:</p> <p>ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Prodotti per lo stampaggio</li> <li>— Resine del tipo emulsioni per pasta</li> </ul> <p>ex b) in altre forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex IX. Acetato di polivinile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex XI. Alcoli, acetali ed etere polivinilici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>XIV. Altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:</p> <p>ex b) in altre forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
49.03	<p>Cellulosa rigenerata, nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (cellmidina e collodi, celluloidi, ecc.); fibra vulcanizzata</p> <p>A altri</p> <p>I Cellulosa rigenerata</p> <p>h) altra</p> <p>ex 2 non nominata</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigide, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>II Nitrati di cellulosa</p> <p>h) plastificati</p> <p>1 con canfora o altrimenti (celluloidi, ecc.)</p> <p>ex aa Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia</p> <p>— di celluloidi</p> <p>ex bb, altri</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o tubi di celluloidi</p> <p>— altre lastre, fogli, strisce o lamelle, rigide, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>III Acetati di cellulosa</p> <p>b) plastificati</p> <p>4 altri</p> <p>ex bb, non nominati</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigide, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>IV altri esteri della cellulosa</p> <p>b) plastificati</p> <p>4 altri</p> <p>ex bb' non nominati</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigide, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>V Eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa</p> <p>b) plastificati</p> <p>— altri</p> <p>ex aa) Eticellulosa</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigide, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>ex bb) non nominati:</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigide, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>ex VI. Fibra vulcanizzata.</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigide, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni, di materie plastiche artificiali</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale commentata	Designazione delle merci
39.07	<p>Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:</p> <p>B. altri:</p> <p>ex I. di cellulosa rigenerata:</p> <p>— esclusi: budelli artificiali; copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli di abbigliamento; articoli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53 per l'industria nazionale</p> <p>ex II. di fibra vulcanizzata:</p> <p>— esclusi: ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53 per l'industria nazionale</p> <p>ex III. di sostanze albuminoidi indurite:</p> <p>— esclusi: budelli artificiali, ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; tubi ottenuti mediante incollamento, da utilizzare come budella secche; articoli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53 per l'industria nazionale</p> <p>ex IV. di derivati chimici della gomma:</p> <p>— esclusi: copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli di abbigliamento</p> <p>V di altre sostanze:</p> <p>a) Bobine e supporti analoghi per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film ecc., di cui alla voce n. 92.12</p> <p>ex d) altri:</p> <p>— esclusi: budelli artificiali; copripavimenti, articoli di abbigliamento; lavori e accessori per le macchine della voce n. 84.53; oggetti da costruzione</p>
ex 40 10	<p>Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata:</p> <p>— esclusi i nastri a sezione trapezoidale</p>
40 11	<p>Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori flaps, di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:</p> <p>ex A. Gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture:</p> <p>— Battistrada amovibile per coperture di peso unitario fino a 20 kg</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II non nominati:</p> <p>— di peso unitario fino a 20 kg</p>
42 02	<p>Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toilette, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, coltelli, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:</p> <p>ex A. di materie plastiche artificiali in fogli:</p> <p>— Portafogli, bauletto e borse da donna</p> <p>ex B. di altre materie:</p> <p>— Portafogli, bauletto e borse da donna</p>
48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliata a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)
48.15	<p>Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:</p> <p>ex B. altri:</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.01	<p>Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:  ex A. di fibre tessili sintetiche:  - Polietileniche o polipropiléniche</p>
56.02	<p>Fasci (cables) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:  ex A. di fibre tessili sintetiche:  - Poliesteri e acriliche</p>
56.03	<p>Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:  ex A. di fibre tessili sintetiche  - Poliesteri e acriliche</p>
56.04	<p>Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:  ex A. di fibre tessili sintetiche:  - Poliestere e acriliche</p>
ex 59.12	<p>Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:  — Tessuti impregnati o spalmati, di peso non superiore a 1 400 g/m<sup>2</sup>; in fiocco</p>
68.02	<p>Lavori di pietre da taglio da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del capitolo 69, cubi e tessere per mosaici</p>
68.04	<p>Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento:</p>
ex 68.06	<p>Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti:  - esclusi gli abrasivi applicati solamente su tessuto xx, in rotoli di larghezza uguale o superiore a 1 400 mm e di quelli applicati su tessuto xx rinforzato di carta o di cartone, in rotoli di larghezza uguale o superiore a 1 400 mm</p>
69.02	<p>Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari:  ex B - altri:  - contenenti, in peso, più di 7% di allumina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)  - altri, esclusi quelli contenenti, in peso, almeno 93% di silice (SiO<sub>2</sub>) e quelli elettrofusi</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
70.04	Vetro colorato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: ex B. altri: — di spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 10 mm
ex 70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare: — di spessore uguale o superiore a 1,8 mm e non superiore a 3 mm
ex 70.06	Vetro colorato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armato o placcato durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: — non armati, di spessore non superiore a 5 mm
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o firmati di due o più fogli aderenti fra loro B. altri
70.14	Vetrate per illuminazione, per segnalazione e per intesa comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica: ex I Vetri sfaccettati, piastrelle, palline, mandorle, risonni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari: — di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi ex II altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.): — Tubi per lampade — altri, di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi ex B. altri: — di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi
ex 70.21	Altri lavori di vetro: — di vetro colorato, smerigliato, inciso, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino o dipinto, o di vetro modellato con incavi e rilievi
ex 73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — senza rivestimenti di materie tessili
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. Acciai fini al carbonio: ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — nudi, esclusi quelli destinati alla produzione di cavi di acciaio B. Acciai legati: ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — Prodotti senza rivestimento di materie tessili, non ricoperti di altri metalli per mezzo di un procedimento qualsiasi e non previsti alla nota complementare, lettera a) di questo capitolo

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.18	<p>Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:</p> <p>B) altri:</p> <p>ex II. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce BI, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15% incluso di carbonio e da 0,50 a 2% incluso di cromo e, eventualmente, 0,50% o meno di niobio.</p> <p>— esclusi quelli allo stato grezzo o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura</p> <p>ex III. non nominati:</p> <p>— esclusi quelli allo stato grezzo o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura</p>
ex 73.21	<p>Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tetti, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, nastri, barre, profilati, tubi ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:</p> <p>— esclusi: porte di cariche o chiuse per impianti idraulici e pilastri per fili conduttori di elettricità, di ferro o di acciaio inciso o stirato</p>
ex 73.24	<p>Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti:</p> <p>— saldati, di contenuto non superiore a 300 litri</p>
73.25	<p>Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— esclusi i cavi portanti, chiusi o semichiusi, per teleferiche e i cavi di armature per cemento armato precompresso</p>
ex 73.29	<p>Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:</p> <p>— articolate, dei tipi «Galle», «Renold» o «Morse» di passo non superiore a 2 cm, escluse le catenelle per chiavi</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.32	<p>Bulloni e dadi anche non filettati, trafilati, viti, viti ad occhio e gamci a vite, ribaditi, caviglie, perni, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molle) di ferro o di acciaio:</p> <p>A. filettati:</p> <p>ex I. Viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a «decimeter», di spessore di viti o di diametro di fori non eccedenti 6 mm:</p> <p>— Viti, comprese le rondelle e i dadi filettati, esclusi quelli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53</p> <p>ex II. altri :</p> <p>— esclusi quelli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 8453</p>
ex 73.35	<p>Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio:</p> <p>— Molle, a spirale, di fili o di sbarra tonda, di diametro superiore a 8 mm o di sbarra quadrata o rettangolare di cui la dimensione minore è superiore a 8 mm</p>
ex 73.37	<p>Caldaje (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:</p> <p>— di ferro o di acciaio, saldato a caldo, laminato o forgiato</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.38	<p>Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:</p> <p>B. altri:</p> <p>L. Acqui e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— esclusi: paglia, spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, nonché le pentole a pressione per cucinare direttamente a vapore</p>
ex 74.07	<p>Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame:</p> <p>— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastri o di flange, ma senza altre lavorazioni, con parete di spessore superiore a 1 mm e aventi più di 80 mm nella più grande dimensione interna della sezione trasversale</p>
ex 74.19	<p>Altri lavori di rame:</p> <p>— esclusi i seguenti articoli:</p> <p>— Spille, anelli scorrevoli e forcine diversi da quelli di ornamento personale, ditali, nonché guarnizioni in ferro per cinture, busi e bretelle</p> <p>— Serbatoi, botti, cisterne e altri recipienti analoghi per qualsiasi sostanza (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità superiore a 300 l., senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o coibente</p> <p>— Catene, catenelle e loro parti</p>
ex 76.02	<p>Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio:</p> <p>— Vergella</p>
76.04	<p>Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)</p>
76.06	<p>Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio:</p> <p>B. altri</p>
76.08	<p>Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni</p>
76.12	<p>Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità</p>
76.15	<p>Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio</p>
79.01	<p>Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:</p> <p>ex A. greggio:</p> <p>— Zinco elettrolitico (lingotti) con un tenore di Zn uguale o superiore al 99,95%</p>
ex 82.01	<p>Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatori; auge, roncole e simili utensili taglienti; falci e falcioline, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano:</p> <p>— Vanghe, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli, raschiatori, falci e falcioline</p>
82.02	<p>Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le fresaseghe e le lame non dentate per segare):</p> <p>A. Seghe a mano</p> <p>B. Lame di seghe</p> <p>I. a nastro</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 82.04	<p>Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con socegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro:</p> <p>— Martelli, bedani, scalpelli per piastre, bulini, punteruoli, punzoni e portafiliera</p>
82.09	<p>Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoidi chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame:</p> <p>ex A. Coltelli:</p> <p>— esclusi quelli per uso professionale</p>
ex 82.14	<p>Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili :</p> <p>— esclusi quelli dorati o argentati</p>
82.15	<p>Magici di metalli comuni degli oggetti delle voci n. 82.09, 82.13 e 82.14 :</p> <p>— esclusi quelli dorati o argentati</p>
83.01	<p>Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), carenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni</p>
83.02	<p>Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili (compresi i congegni di chiusura automatica per porte); artaccapani, cappelluani, sostegni, mensole ed oggetti simili di metalli comuni :</p> <p>B. altri</p>
83.06	<p>Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni:</p> <p>A. Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno; esclusi quelli dorati o argentati</p>
ex 83.09	<p>Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzonare, copertoni, marocchiniera e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamento; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni:</p> <p>— escluse le perle e pagliette, tagliate, nonché i rivetti tubolari o gambo biforcuto</p>
83.13	<p>Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi vernatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni</p>
83.15	<p>Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione</p>
ex 84.01	<p>Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»:</p> <p>— esclusi le parti e i pezzi staccati</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.06	<p>Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:</p> <p>C. altri motori:</p> <p>I. Motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata:</p> <p>a) di 250 cm<sup>3</sup> o meno:</p> <p>ex 2. altri:</p> <p>— di potenza inferiore o uguale a 25 kW e per ciclomotori di cilindrata non superiore a 50 cm<sup>3</sup></p> <p>b) di più di 250 cm<sup>3</sup>:</p> <p>2. altri :</p> <p>ex bb) non nominati:</p> <p>— di potenza inferiore o uguale a 25 kW, esclusi quelli destinati all'industria nazionale</p> <p>II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione):</p> <p>b) altri</p> <p>ex 2. non nominati:</p> <p>— di potenza inferiore o uguale a 25 kW, esclusi quelli destinati all'industria nazionale</p> <p>D. Parti e pezzi staccati:</p> <p>II. di altri motori:</p> <p>ex a) per arodine:</p> <p>— Camice-cilindri, camice di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— Camice-cilindri, camice di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti</p>
84.10	<p>Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corone, a borne, a nastri flessibili, ecc.):</p> <p>B. altre pompe:</p> <p>II. non nominate:</p> <p>ex a) Pompe:</p> <p>— escluse quelle per impianti di innaffiatura mediante aspersione e quelle che possono essere sommerse con motore accoppiato, senza rivestimento interno di prodotti di ceramica o di gomma, di peso unitario non superiore a 1 000 kg</p>
84.15	<p>Materiali, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:</p> <p>C. altri:</p> <p>ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 l:</p> <p>— di peso unitario superiore a 200 kg</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, per armadi frigoriferi e di armadi e altri mobili importati con i loro apparecchi frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonché le parti e pezzi staccati</p>
84.17	<p>Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni non elettrici:</p> <p>F. altri:</p> <p>ex I. Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:</p> <p>— per uso domestico</p>
ex 84.20	<p>Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:</p> <p>— Bilance, comprese le bascule, automatiche e semiautomatiche, di peso unitario non</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.22	<p data-bbox="483 510 1283 584">Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:</p> <p data-bbox="483 607 612 633">B. altri :</p> <ul data-bbox="627 712 1329 1048" style="list-style-type: none"><li>- esclusi: tavoli, piattaforme e navicelle elevatrici; paranchi, compresi quelli montati su un carrello; verricelli ed argani; binde e martinetti; gru su cingoli; apparecchi elevatori e trasportatori ad azione continua, per merci, pneumatici; spalatrici e ammassatrici meccaniche, esclusi i caricatori della sottovoce 84.22 B IV g; ascensori e montacarichi comprese le installazioni di manutenzione a mezzo skips e gabbie di aniere, ma escluse le scale meccaniche e i marciapiedi mobili; paranchi e manopole e tutte le parti e pezzi staccati</li></ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 84.24	<p>Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi:</p> <p>— Versi e vomeri, esclusi quelli di ghisa e di acciaio colato, dentati, dritti, avanzomeri, coltri a forma di coltello e coltri a forma di disco, per aratri; denti per coltivatori e scarificatori, dischi per irroratrici; utensili per sarchiatura, battitura e per solcare, per sarchiatrici</p>
84.36	<p>Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoiere) e per aspare le materie tessili:</p> <p>— Filatoi continui, eccetto quelli muniti di sistemi automatici di trazione e di sostituzione della carica, nonché di quelli muniti di sistemi di cardatura della lana</p>
84.40	<p>Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per strare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):</p> <p>B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente 6 kg; idrostricatori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:</p> <p>ex I. a funzionamento elettrico:</p> <p>— per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>ex II. altri:</p> <p>— per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati</p>
84.45	<p>Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50:</p> <p>C. altre macchine utensili.</p> <p>I. Torni:</p> <p>ex b) altre:</p> <p>— Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>IV. Limatrici, segatrici, troncatrici, broccatrici, stozzatrici.</p> <p>ex b) altre:</p> <p>— Limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>V. Fresatrici, foratrici:</p> <p>ex b) altre:</p> <p>— Foratrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p>
ex 84.47	<p>Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del sughero, dell'osso, dell'ebano, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili:</p> <p>— escluse le presse idrauliche di peso unitario non superiore a 5 000 kg</p>
84.51	<p>Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari:</p> <p>A. Macchine da scrivere</p> <p>I. Macchine da scrivere automatiche comandate da un supporto di informazione</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.59	<p>Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:</p> <p>ex A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (Ernstom):</p> <p>— Presse idrauliche di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>ex C. appositamente costruiti per la rimossa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazioni di gesso, ecc.) (Ernstom):</p> <p>— Presse idrauliche di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>E. altri :</p> <p>ex II. altri :</p> <p>- Presse idrauliche, di peso unitario non superiore a 2 000 kg; macchine a iniezione per l'industria delle materie plastiche artificiali, con una capacità, in tonnellate, di 35, 85, 140, 200, 300 e 550 t; estrusori per l'industria delle materie plastiche artificiali, con mandrino di diametro compreso tra 30 e 150 mm o mandrini paralleli di diametro compreso tra 85 e 105 mm; trituratrici per l'industria delle materie plastiche artificiali di potenza non superiore a 75 CV</p>
ex 84.60	<p>Scaffi per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali:</p> <p>— Forme e conchiglie per il lavoro meccanico</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.61	<p>Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tami ed altri recipienti simili</p> <p>A. Riduttori di pressione</p> <p>ex B. altri :</p> <p>- escluse le valvole per trasmissioni idrauliche e pneumatiche e le valvole per contenitori del tipo aerosol</p>
ex 84.62	<p>Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):</p> <p>— Cuscinetti a rotolamento con una fila di sfere in cui le sfere non si possono staccare manualmente, o in cui la fila di sfere non si può apparare o ancora in cui le facce dei due anelli si allineano sullo stesso piano, il cui diametro è superiore a 36 mm senza superare 78 mm, escluse le parti e pezzi staccati</p>
84.63	<p>Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):</p> <p>B. altri:</p> <p>— ex II. non nominati:</p> <p>— Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità</p>
85.01	<p>Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>B. altre macchine ed apparecchi:</p> <p>1. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— Motori trifase, sincroni; motori monofase; macchine generatrici, convertitori rotanti e altri motori, di peso unitario non superiore a 100 kg, esclusi i motori monofase a corrente alterata di potenza di 0,5 kW o meno, destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53, e le generatrici a corrente continua di potenza di 75 kW o meno, destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53</p> <p>ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>— Trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, di peso unitario superiore a 500 kg; convertitori statici, esclusi i raddrizzatori, di peso unitario non superiore a 100 kg, esclusi i trasformatori di misura e senza dielettrico liquido, destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53, e le bobine di reattanza destinate alla produzione delle macchine della voce n. 84.53</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 85.03	Pile elettriche: — a secco
85.12	<p>Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaforni per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:</p> <p>A. Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici:</p> <p>ex II. altri: — escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>B. Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili:</p> <p>ex II. altri: — escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>D. Ferri da stiro elettrici, escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>E. Apparecchi elettrotermici per usi domestici:</p> <p>ex II. altri: — Fornelli, cucine economiche, forni e apparecchi analoghi di cottura per usi domestici</p>
85.13	<p>Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:</p> <p>ex A. Apparecchi di telecomunicazione a corrente portante: — Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi staccati per telefoni e ricevitori</p> <p>ex B. altri: — Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi staccati per telefoni e ricevitori</p>
85.19	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.), resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:</p> <p>ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento, apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici: — Interruttori non automatici e sezionatori, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg — Interruttori automatici, interruttori e contattori, esclusi gli interruttori non automatici e gli interruttori per applicazione industriale di meno di 1 000 V, destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53</p> <p>ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati: — Reostati, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg</p> <p>ex D. Quadri di comando o di distribuzione: — escluse le parti e pezzi staccati</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.20	<p>Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco:</p> <p>A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione :</p> <p>II. altre</p> <p>ex B altre lampade e tubi — per l'illuminazione</p>
85.23	<p>Fili, tracce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), murini o non di pezzi di congiunzione.</p> <p>ex B altri: — con rivestimento o guaina metallica, anche ricoperti di altre sostanze, esclusi i cavi coassiali e i cavi sottomarini</p>
ex 90.03	<p>Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature: — escluse le montature o le loro parti d'oro</p>
ex 90.04	<p>Occhiali (correctori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili: — esclusi quelli con montatura d'oro o placcata o rivestiti in oro o dorata e gli occhiali protettori per arti e mestieri</p>
90.16	<p>Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (macchine per disegnare, pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili:</p> <p>ex A. Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo: — Squadre, regoli, rapportatori e pistole da disegno — Scatole di compassi con compassi, prolunghe per compassi, compassi, tiralinee e strumenti simili</p>
90.24	<p>Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contactori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:</p> <p>B. altri: — Manometri</p>
90.28	<p>Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:</p> <p>A. Strumenti ed apparecchi elettronici: ex II. altri: b) altri: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri</p> <p>B. altri: ex II. non nominati: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri</p>
92.12	<p>Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati, matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:</p> <p>B registrati</p> <p>I Cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie, esclusi i nastri magnetici: b) altri</p> <p>II. altri</p> <p>a) Dischi per fonografi: 2 altri</p> <p>b) altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.): 1 registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinemato-</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
94 01	<p>Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:</p> <p>B. altri:</p> <p>ex I. appositamente costruiti per aerodino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio</li> </ul> <p>ex II non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio, di vimini e altre materie vegetali</li> </ul>
94 03	<p>Altri mobili e loro parti:</p> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio</li> <li>— di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche</li> <li>— di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche</li> <li>— di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali</li> </ul>
98 01	<p>Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sborzi), i dischetti per bottoni e le parti di bottoni:</p> <p>ex A. Sborzi e dischetti per bottoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili</li> </ul> <p>ex B. Bottoni e loro parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili</li> </ul>
98 10	<p>Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pierrine focali e dagli stoppini:</p> <p>ex A. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggior diametro non supera 25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— non dorati, né argentati, né placcati con metalli preziosi</li> </ul> <p>ex B. altri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— non dorati, né argentati, né placcati con metalli preziosi, né di metalli preziosi</li> </ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

B. Elenco previsto all'articolo 12, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.44	Antibiotici: ex C. altri antibiotici: - tetraciclina, clorotetraciclina e altri antibiotici, escluse la streptomicina, l'eritromicina e le altre tetracicline
31.05	Altri concimi, prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg: A. altri concimi
40.08	Lastre, fogli, nastri, bastoni e profilati, di gomma vulcanizzata, non indurita: A. Lastre, fogli e nastri: ex II. altri: - esclusi gli adesivi
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita: B. altri: ex I. di gomma spugnosa o cellulare - escluse le borse da tabacco ex II. non nominate: - escluse le borse da tabacco



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
42.02	<p>Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, coltelli, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:</p> <p>ex A. di materie plastiche artificiali in fogli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— custodie per sigari e sigarette, portafiammiferi, borse da tabacco e portamonete; astucci, bauli, bauletto, valigie e oggetti simili per la custodia di articoli da toletta; bauli, bauletto e valigie esclusi i borsetti e le borsette da donna</li> </ul> <p>ex B. di altre materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— custodie per sigari e sigarette, portafiammiferi, borse da tabacco e portamonete; astucci, bauli, bauletto, valigie e oggetti simili per la custodia di articoli da toletta; bauli, bauletto e valigie esclusi i borsetti e le borsette da donna</li> </ul>
44.18	<p>Legno detto "artificiale" o "ricostituito", formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
48.01	<p>Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:</p> <p>B. Carta da sigarette</p> <p>D. Carta pesante 15 g o meno per m<sup>2</sup> e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori</p> <p>E. Carta e cartoni fabbricati a mano</p> <p>ex F. altre:</p> <p>- esclusa la carta per la stampa di qualsiasi colore, avente un tenore minimo di pasta meccanica del 60%, pesante da 40 a 80 g per m<sup>2</sup>, per la stampa di pubblicazioni periodiche o di libri, condizionata in bobine; la carta e i cartoni per isolamenti elettrici; la carta e i cartoni pesanti fino a 300 g per m<sup>2</sup>, fabbricati meccanicamente, per la fabbricazione di carta abrasiva; l'ovatta di cellulosa</p>
48.07	<p>Carta e cartoni patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o "indiennés" e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli</p>
48.15	<p>Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:</p> <p>ex G. altre:</p> <p>- escluse: la carta pesante fino a 160 g per m<sup>2</sup> per gli isolamenti elettrici; la carta igienica; l'ovatta di cellulosa</p>
48.21	<p>Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 49.01	<p>Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Libri incartonati o rilegati, esclusi: atlanti meteorologici o di scienze naturali; comunicazioni, tesi dissertazioni e rapporti, relativi a soggetti scientifici, letterari ed artistici, editi da enti ufficiali o da istituzioni culturali, stampati in qualsiasi lingua; dizionari in due o più lingue, fra cui il portoghese; libri stampati nella metropoli e ritornantivi; libri incartonati o rilegati in tela, purché la rilegatura non contenga cuoio, stampati esclusivamente in lingua straniera o originari dei paesi di lingua portoghese e stampati esclusivamente in lingua portoghese oppure originari di Marao e stampati esclusivamente o cumulativamente in lingua portoghese o cinese</li> </ul>
51.04	<p>Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n. 51.01 o n. 51.02):</p> <p>A. Tessuti di fibre tessili sintetiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ex I per pneumatici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02</li> </ul> </li> <li>ex II Tessuti contenenti filati elastomeri: <ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02</li> </ul> </li> <li>III. Tessuti fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene</li> <li>ex IV altri: <ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusi i filati di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02</li> </ul> </li> </ul> <p>B. Tessuti di fibre tessili artificiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ex I per pneumatici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02</li> </ul> </li> </ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
51.04 (segue)	ex II. Tessuti contenenti filati elastomeri: - esclusi i tessuti di monofila e di paglia artificiale della voce n. 51.02 ex III. altri. - esclusi i tessuti di monofila e di paglia artificiale della voce n. 51.02
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
ex 55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna: - tinti
55.09	Altri tessuti di cotone
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in blocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto. ex A di fibre tessili sintetiche - esclusi i filati di fantasia ex B di fibre tessili artificiali - esclusi i filati di fantasia
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in blocco
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toilette, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale
64.05	Parti di calzature (comprese le soles interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo: ex A. Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti interne e sprovviste di soles esterne: — escluse le materie plastiche artificiali ex B. altre: — escluse le materie plastiche artificiali
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toilette, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19: — esclusi quelli di vetro a basso coefficiente di dilatazione

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.02	<p>Ferro-leghe</p> <p>A. ferro-manganese</p> <p>II. altre</p> <p>C. Ferro-silicio</p> <p>D. Ferro-silicio-manganese</p> <p>ex G. Altre (ferro-tungsteno)</p>
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame
ex 82.04	<p>Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; molidini, morse, lampade per saldare, lucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro</p> <p>— esclusi i martelli, bedoni, scalpelli per pietre, bulini, punteruoli, punzoni e portafiliera</p>
82.05	<p>Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, imagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante</p> <p>ex A. di metalli comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusi i bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere</li> </ul> <p>ex B. di carburi metallici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusi i bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere</li> </ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
82.05 (segue)	<p>ex C. di diamante o di conglomerato diamantifero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- esclusi i bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere</li></ul> <p>ex D. di altre materie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- esclusi i bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere</li></ul>
85.01	<p>Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>B. Altre macchine ed apparecchi:</p> <p>I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:</p> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— di peso unitario superiore a 100 kg, esclusi i motori trifase asincroni</li></ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.01 (segue)	<p>ex II Trasformatori e convertitori statici (static converters), ecc.) bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>— Bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, di peso unitario non superiore a 500 kg; convertitori statici di peso unitario superiore a 100 kg</p>
85.04	<p>Accumulatori elettrici:</p> <p>B. altri:</p> <p>I. Accumulatori al piombo</p>
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radunguia, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>B. altri apparecchi</p> <p>C. Parti e pezzi staccati</p> <p>II. altri :</p> <p>a) Mobili e cofanetti</p> <p>b) Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a "décolleter" e il cui maggiore diametro non supera 25 mm</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale CORUNE	Designazione delle merci
85.15 (segue)	<p>ex c) non nominati:</p> <p>- escluse le unità di sintonizzazione di radiofrequenza d'entrata importate da fabbricanti portoghesi di apparecchi riceventi per la televisione per utilizzarle nella produzione di tali apparecchi o per esportarle come pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchi di loro fabbricazione</p>
85.19	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampe, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:</p> <p>ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:</p> <p>- esclusi gli interruttori non automatici e sezionatori di peso unitario non superiore a 2 kg di materie diverse dalle materie ceramiche o dal vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg, gli interruttori automatici, i disgiuntori e i contattori, le parti e pezzi staccati degli apparecchi della presente sottovoce</p> <p>ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati:</p> <p>- esclusi i reostati di peso unitario non superiore a 2 kg (diversi da quelli di materie ceramiche o di vetro) e quelli di peso unitario superiore a 500 kg; parti e pezzi staccati di questa sottovoce</p> <p>C. Circuiti stampati</p>

Numero della tariffa doganale ESBUD	Designazione delle merci
85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:</p> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusi quelli con armatura o guaina metallica, anche ricoperte di altre materie, diverse dai cavi coassiali che, secondo l'organismo ufficiale portoghese competente, non sono fabbricati economicamente in Portogallo</li> </ul>
94.01	<p>Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:</p> <p>B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ex I. appositamente costruiti per aerodine: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di ferro o di acciaio</li> </ul> </li> <li>ex II. non nominati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di ferro o di acciaio</li> </ul> </li> </ul>
97.03	<p>Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento:</p> <p>ex A. di legno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusi i pezzi da costruzione tipo Meccano ed altri giocattoli educativi di carattere tecnico o scientifico</li> </ul> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusi i pezzi da costruzione tipo Meccano ed altri giocattoli educativi di carattere tecnico e scientifico</li> </ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO VIII

## Fiscato previsto all'articolo 13, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Danno di base (%)
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, convenevoli o non sapone: — Solfato di sodio e di dodecano-1-ile — Solfato di trietanolammina e di dodecano-1-ile — Acido solforico, alchilbenzene solfonato di sodio e alchilbenzene solfonato di ammonio — Miscugli e preparazioni di solfato di sodio, di dodecano, di dodecano-1-ile e di solfato di trietanolammina	20 20 20 20
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche e delle industrie connesse (comprese quelle costituiti in nucleo di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residui delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: Q. Leganti per anodi da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex X altri: — Rivestimenti refrattari del tipo di quelli utilizzati nelle fonderie per migliorare la superficie dei pezzi fusi — Preparazioni disincrostanti e analoghe per caldaie e per il trattamento delle acque di refrigerazione industriale	20 20 20
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione, e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri alilici e altri poliesteri non saturi, silicomi, ecc.): C. altri: II. Amminoplasti: ex a) nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo: — Resine ureiche, modificate con acido furfurilico, in soluzioni eterificate, utilizzate nelle fonderie III Alchidi ed altri poliesteri ex b) altri: — Politereftalato di etilene saturo, ad eccezione dei polimeri neri, nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo, preparato per lo stampaggio o l'estrusione — in polvere, contenente additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore ex VII. non nominati: — Resine epossidiche (epossiliniche), in polvere, contenenti additivi e pigmenti, utilizzate per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore	25 20 20 20

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, polisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeneche, ecc.): C. altri: VII. Cloruro di polivinile: ex a) nell: forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: — in microsospensione ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Preparazioni per lo stampaggio di dischi per fonografi	           20 20
40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzione e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (filati tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.): ex B. altri: — Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici	20
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata: ex A. Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili: — Fili non ricoperti di materie tessili a sezione rotonda	20
56.01	Fianco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa: ex A. di fibre tessili sintetiche: — di poliestere di lunghezza inferiore a 65 mm e di tenacità superiore a 53 cN/tex	35
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati: ex B. altri: — «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, vellutate — «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso uguale o superiore a 17 g al m <sup>2</sup> e inferiore o uguale a 80 g al m <sup>2</sup>	18 20
ex 59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie: — non impregnati, vellutati di policloloruro di vinile — non impregnati, diversi da quelli la cui materia tessile costituisce il dritto, vellutati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali ad esclusione del poluretano	35 35

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: — vellutati	35
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: — Vetro flottato, non armato, ad esclusione del vetro semplicemente sgrassato, di spessore di più di 2 mm fino a 10 mm inclusi	35
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro: ex B. altri: — formati da due o più fogli aderenti fra loro, per veicoli o navi	20
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toilette, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19 — di vetro soffiato, fabbricato meccanicamente, ad esclusione dei bicchieri incisi o altrimenti decorati, dei barattoli da sterilizzare e degli oggetti di vetro temperato  - altri	35  10
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio, spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: B. altri: ex II. non nominati. — Vasche da bagno di lamiera d'acciaio di spessore inferiore o uguale a 3 mm, smaltate	30
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame: ex B. altri: — Barre di sezione rotonda, di rame non legato, arrotolate — Fili di sezione rotonda, di rame non legato	20 20
ex 83 01	Serrature (compresi fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrico, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni: — Piastre di copertura, cilindri e nuclei, trasportatori a rastrelli, ottenuti per sinterizzazione	20

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.10	<p>Pompe, motopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norse, a nastri flessibili, ecc):</p> <p>B. altre pompe:</p> <p>II Pompe non nominate.</p> <p>ex a) Pompe:</p> <p>— Pompe centrifughe, sommerse, escluse le pompe dosatrici</p>	30
84.12	<p>Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— esclusi parti e pezzi staccati</p>	20
84.15	<p>Materie, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:</p> <p>C. altri:</p> <p>ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 140 litri:</p> <p>— di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati</p> <p>ex II non nominate:</p> <p>— Frigoriferi e mobili congelatori conservatori del tipo cofano o del tipo armadio, di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati</p>	20
ex 84.20	<p>Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:</p> <p>— Dosatrici o insaccatrici elettroniche e altri strumenti a pesata costante, programmabili, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Apparecchi elettronici per pesare e etichettare prodotti preimballati, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 5 000 kg ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Bilance elettroniche per magazzini a visualizzazione digitale ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Bascule e piattaforme per pesare, elettroniche a visualizzazione digitale, ad esclusione dei pesapersone e delle parti e pezzi staccati</p>	20
84.41	<p>Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:</p> <p>A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:</p> <p>ex III. Parti e pezzi staccati, mobili per macchine da cucire:</p> <p>— Parti e pezzi staccati di macchine per cucire ottenuti mediante sinterizzazione</p>	20
ex 84.42	<p>Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:</p> <p>— Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o pelletterie, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p>	20

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.53	<p>Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:</p> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Unità integrate operazionali digitali che comportano almeno, in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita, per l'utilizzazione in sistemi industriali di produzione e di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica</li> <li>— Unità di modulazione/demodulazione (MODEM) per la trasmissione dei dati</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p>
84.59	<p>Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:</p> <p>E. altri:</p> <p>ex II. altre macchine o apparecchi meccanici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Macchine a iniezione, estrusori, triturator e macchine per modellare mediante soffiaggio, per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali</li> </ul>	<p>20</p>
ex 84.62	<p>Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Anelli per cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette</li> </ul>	<p>20</p>
84.63	<p>Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione:</li> <li>— di peso inferiore o uguale a 500 g al pezzo</li> <li>— per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo o di ferro</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p>
85.01	<p>Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>B. altre macchine ed apparecchi:</p> <p>I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:</p> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a esplosione a pistone, di una potenza di 750 kVA o meno, compresi quelli le cui prestazioni non sono espresse in kW o in kVA, di peso superiore a 100 kg/pezzo</li> <li>— Generatori a corrente alternata, di peso superiore a 100 kg/pezzo e di potenza non superiore a 750 kVA</li> <li>— Motori e generatori a corrente continua di peso superiore a 100 kg/pezzo, ad esclusione dei motori e altre generatori le cui prestazioni non sono espresse in kW o kVA</li> <li>— Convertitori rotanti di peso superiore a 100 kg/pezzo</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>25</p> <p>20</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
85.01 (segue)	<p>ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.) bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Convertitori statici, di peso superiore a 100 kg/pezzo e raddrizzatori diversi da quelli specialmente costruiti per la saldatura</li> <li>— Trasformatori trifase senza dielettrico liquido, di potenza uguale o superiore a 50 kVA e inferiore o uguale a 2.500 kVA</li> </ul>	<p>30</p> <p>35</p>
85.04	<p>Accumulatori elettrici:</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. Accumulatori non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— al nichel-cadmio, non ermeticamente chiusi</li> </ul>	<p>20</p>
85.12	<p>Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldafetri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:</p> <p>ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldafetri per arricciare, ecc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Asciugacapelli, esclusi quelli per asciugacapelli</li> </ul>	<p>20</p>
85.13	<p>Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:</p> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Apparecchi automatici elettronici di utenza, esclusi le loro parti e pezzi staccati</li> </ul>	<p>20</p>
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando.</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>I. Apparecchi trasmettenti</p> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le bande HF e MF</li> </ul> <p>II. Apparecchi rice-trasmettenti:</p> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per la banda VHF</li> <li>— supporti portatili per rice-trasmettenti VHF</li> </ul> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono</p> <p>b) altri:</p> <p>2. non nominati :</p> <p>ex aa) Apparecchi riceventi per la radiotelefonia e la radiotelegrafia :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le bande VLF, LF, MF e HF</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 85.16	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi: — esclusi gli apparecchi per strada e le loro parti e pezzi staccati	20
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16: ex B. altri: — esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili e loro parti e pezzi staccati	20
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione: ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici: — per applicazione industriale, escluso il materiale di collegamento: — di 1 000 V o più: — Sezionatori e interruttori, compresi gli interruttori sotto carico da 1 kV a 60 kV esclusi — Fusibili da 6 kV a 36 kV compresi, del tipo HT — inferiori a 1 000 V: — Fusibili del tipo NHf — Interruttori da 63 A a 1 000 A, tripolari o quadripolari, a funzione di interruzione doppia ex D. Quadri di comando o di distribuzione: — muniti dei loro apparecchi e strumenti: — di applicazione industriale, diversi che per telecomunicazione e per misura: — di 1 000 V o più, muniti di cellule con interruttori o disgiuntori, smontabili, per trasformatori con incastro metallico — inferiore o uguale a 1 000 V	35 35 35 35 25 25
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione: ex B. altri: — Fili, trecce e cavi, per il trasporto d'energia, per una tensione inferiore o uguale a 60 kV, non preparati per ricevere pezzi di congiunzione o non muniti di tali pezzi, isolati al polietilene, esclusi i fili di avvolgimento	20

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
87.02	<p>Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci:</p> <p>A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:</p> <p>I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— con quattro ruote motrici, con un'altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1 560 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2 900 cm<sup>3</sup> o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1 980 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2 500 cm<sup>3</sup></p> <p>B. per il trasporto di merci:</p> <p>II. altri:</p> <p>a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <p>1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm<sup>3</sup> o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm<sup>3</sup>:</p> <p>ex bb) altri:</p> <p>— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2 900 cm<sup>3</sup></p> <p>2. altri:</p> <p>ex bb) altri:</p> <p>— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1 560 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2 900 cm<sup>3</sup> o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1 980 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2 500 cm<sup>3</sup></p>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>
87.06	<p>Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusa.</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— Pistoni e guide per ammortizzatori, ottenuti per sinterizzazione</p> <p>— Parti e pezzi staccati, ottenuti per sinterizzazione, esclusi le parti e pezzi staccati di carrozzeria, le scatole di cambio complete, i ponti posteriori completi, le ruote, le parti di ruote e accessori di ruote, gli assi portanti e le guarnizioni di frizione, montati con supporto, per freni a disco</p> <p>— Masserelle di equilibratura per ruote</p>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 inclusa: ex B. altri — Ruote dentate, ottenute per sinterizzazione	20
ex 90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici: — Siringhe di matene plastiche artificiali	20
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi: A. Strumenti e apparecchi elettronici: II. altri: ex b) altri: — Regolatori — Strumenti di controllo e di regolazione utilizzati in sistemi industriali di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica B. altri: ex II. non nominati: — Regolatori	20   20  20

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO IX

## Elenco previsto all'articolo 18, primo trattino

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
17.04	<p>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:</p> <p>B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>I. inferiore a 60% <span style="float: right;">80,43</span></p> <p>II. uguale o superiore a 60% <span style="float: right;">79,33</span></p> <p>C. Preparazione detta «cioccolato bianco» <span style="float: right;">79,09</span></p> <p>D. altri:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) <span style="float: right;">82,24</span></p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% <span style="float: right;">87,26</span></p> <p>2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40% <span style="float: right;">78,35</span></p> <p>3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:</p> <p>aa) non contenenti amido o fecola <span style="float: right;">84,21</span></p> <p>bb) altri <span style="float: right;">81,73</span></p> <p>4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60% <span style="float: right;">69,63</span></p> <p>5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70% <span style="float: right;">76,92</span></p> <p>6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80% <span style="float: right;">86,37</span></p> <p>7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90% <span style="float: right;">68,25</span></p> <p>8. uguale o superiore a 90% <span style="float: right;">92,36</span></p> <p>II. non nominati:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) <span style="float: right;">60,05</span></p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
17.04 (segue)	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% 2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% 3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70% 4. uguale o superiore a 70%	71,11 72,69 64,09 69,80
18.06	<p>Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:</p> <p>A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:</p> <p>I. inferiore a 65% 51,14</p> <p>II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% 46,69</p> <p>III. uguale o superiore a 80% 14,00</p> <p>B. Gelati:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte 43,23</p> <p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% 45,57</p> <p>b) uguale o superiore a 7% 35,66</p> <p>C. Cioccolata e prodotti di cioccolato, anche ripieni, prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:</p> <p>I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 50,19</p> <p>II altri:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. inferiore a 50% 56,23</p> <p>2. uguale o superiore a 50% 54,91</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>1 uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% 49,8</p> <p>2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% 53,36</p> <p>3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% 53,86</p> <p>4. uguale o superiore a 6% 48,28</p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione della merce	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
18.06 (segue)	D. altre: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 46,78</li> <li>b) altre 33,04</li> </ul> </li> <li>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 44,93</li> <li>2. altre 44,93</li> </ul> </li> <li>b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 20,00</li> <li>2. altre 20,00</li> </ul> </li> <li>c) uguale o superiore a 26%:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 33,04</li> <li>2. altre 33,04</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. a base di granturco 63,85</li> <li>B. a base di riso 0,00</li> <li>C. altri 0,00</li> </ul>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi: II. Lieviti di panificazione: a) secchi b) altri	15,00 19,18
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati: I. Granturco II. Riso III. altri B. Paste alimentari non ripiene, cotte, paste alimentari ripiene: I. Paste alimentari non ripiene, cotte. a) essiccate b) altre II. Paste alimentari ripiene a) cotte b) altre C. Gelati: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore a 3% inferiore a 7% b) uguale o superiore a 7%	0,00 11,00 0,00 70,21 70,86 81,46 64,96 11,00 14,50 17,45

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	<p>D. yogurt preparati; lattini in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:</p> <p>I. yogurt preparati:</p> <p>a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. inferiore a 1,5% 0,00</p> <p>2. uguale o superiore a 1,5% 0,00</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. inferiore a 1,5% 15,34</p> <p>2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4% 7,10</p> <p>3. uguale o superiore a 4% 0,00</p> <p>II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):</p> <p>1. inferiore a 40% 0,00</p> <p>2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55% 0,00</p> <p>3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% 0,00</p> <p>4. uguale o superiore a 70% 0,00</p> <p>b) uguale o superiore a 1,5% 0,00</p> <p>E. Preparazioni dette «fondute» 0,00</p> <p>G. altre:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 86,35</p> <p>bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 84,69</p> <p>cc) uguale o superiore a 45% 75,59</p>	



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 87,69</li> <li>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 12% 84,15</li> <li>bb) uguale o superiore a 12% e inferiore a 45% 81,31</li> <li>cc) uguale o superiore a 45% 71,36</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 86,66</li> <li>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 78,92</li> <li>bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% 77,38</li> <li>cc) uguale o superiore a 45% 75,12</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 80,26</li> <li>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 85,01</li> <li>bb) uguale o superiore a 32% 78,61</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 75,14</li> <li>2. altre 79,37</li> </ul> </li> <li>f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85% 75,61</li> </ul>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	<p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola <span style="float: right;">71,83</span></li> <li>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:               <ol style="list-style-type: none"> <li>aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 12% <span style="float: right;">53,41</span></li> <li>bb) uguale o superiore a 12% e inferiore a 45% <span style="float: right;">45,54</span></li> <li>cc) uguale o superiore a 45% <span style="float: right;">46,43</span></li> </ol> </li> </ol> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%: <span style="float: right;">54,43</span></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola</li> <li>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:               <ol style="list-style-type: none"> <li>aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% <span style="float: right;">45,78</span></li> <li>bb) uguale o superiore a 32% <span style="float: right;">41,31</span></li> </ol> </li> </ol> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola <span style="float: right;">64,55</span></li> <li>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:               <ol style="list-style-type: none"> <li>aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% <span style="float: right;">64,00</span></li> <li>bb) uguale o superiore a 32% <span style="float: right;">56,72</span></li> </ol> </li> </ol> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola <span style="float: right;">67,58</span></li> <li>2. altre <span style="float: right;">56,64</span></li> </ol> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% <span style="float: right;">67,25</span></p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	<p>G. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 61,46</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% 77,79</p> <p>bb) uguale o superiore a 32% 60,10</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 61,05</p> <p>2. altre 35,00</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 58,85</p> <p>2. altre 52,59</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 68,64</p> <p>2. altre 35,00</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% 48,25</p> <p>IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 70,22</p> <p>2. altre 68,88</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 74,01</p> <p>2. altre 43,27</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% 57,04</p> <p>V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	G. V. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola 2. altre	54,55 46,15
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	37,24
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg - altre	35,00 41,00 48,00
	2. altre :	
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	50,98
	2. altre :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	35,00
	- altre	41,00
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25% :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg - altre	35,00 41,00
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:	
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg - altre	35,00 41,00	
2. altre :		
- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	35,00	
- altre	41,00	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	<p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola :</p> <p>- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg</p> <p>- altre</p> <p>2. altre :</p> <p>- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg</p> <p>- altre</p> <p>VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :</p> <p>- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg</p> <p>- altre</p> <p>b) altre :</p> <p>- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg</p> <p>- altre</p> <p>IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% :</p> <p>- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg</p> <p>- altre</p>	<p>35,00</p> <p>41,00</p> <p>35,00</p> <p>41,00</p> <p>35,00</p> <p>41,00</p> <p>35,00</p> <p>41,00</p> <p>35,00</p> <p>41,00</p>

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaria General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.


De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Bruselas,  
Bruxelles, den  
Brussel, den  
Βρυξέλλες,  
Brussels,  
Bruxelles, le  
Bruxelles, addi  
Brussel,  
Bruxelas, em

03. I. 1989

Por el Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas  
For Generalsekretæren for Rådet for De Europæiske Fællesskaber  
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Gemeinschaften  
Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
For the Secretary-General of the Council of the European Communities  
Pour le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes  
Per il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee  
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad der Europese Gemeenschappen  
Pelo Secretário-Geral do Conselho das Comunidades Europeias



PROTOCOLLO ALL'ACCORDO  
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA  
E LO STATO D'ISRAELE  
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E  
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

PAGINA BIANCA



---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

A MAESTA' IL RE DEI BELGI,

A MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

A MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

A ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

A MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

A MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

I suddetti Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,  
da un lato, e

IL GOVERNO DELLO STATO D'ISRAELE,  
dall'altro,

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato l'11 maggio 1975, qui di seguito chiamato "accordo", ed il protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Bruxelles l'8 febbraio 1977,

CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Jacob Esper LARSEN,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Werner UNGERER,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Constantinos LYBEROPOULOS,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SCA MAESTA' IL RE DI SPAGNA :

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

François SCHEER,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

John H.F. CAMPBELL,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Pietro CALAMIA,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Joseph WEYLAND,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

P.C. NIEMAN,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Leonardo MATHIAS  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

David H.A. HANNAY KCMG,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Jakob Esper LARSEN,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,  
Rappresentante Permanente della Danimarca,  
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti,

Jean DURIEUX,  
Consigliere fuori classe presso la Direzione Generale delle  
Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee,

GOVERNO DELLO STATO D'ISRAELE :

Avraham PRIMOR,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

...ALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e  
...ta forma,

...NO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

#### ARTICQLO 1

...eno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti del  
...collo aggiuntivo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmati  
...xelles l'8 febbraio 1977.

TITOLO I

## ADEGUAMENTI

## ARTICOLO 2

I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché delle dichiarazioni allegate agli atti finali, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

TITOLO II

## MISURE TRANSITORIE

CAPITOLO I

Disposizioni applicabili al Regno di Spagna, da un lato,  
e allo Stato d'Israele, dall'altro

Sezione IRegime generale

## ARTICOLO 3

1. Il Regno di Spagna applica, fin dall'entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti originari d'Israele dazi doganali all'importazione identici a quelli che esso applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Questa misura viene applicata secondo le modalità previste ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4.

Il Regno di Spagna abolisce progressivamente i dazi doganali di importazione applicabili ai prodotti originari d'Israele, secondo il calendario seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10 % del dazio di base ;
- l'ultima riduzione, del 10 %, è operata il 1° gennaio 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

#### ARTICOLO 4

1. Il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive previste all'articolo 3, paragrafo 2 per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità il 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti sotto elencati i dazi di base sono quelli riportati a fianco di ciascuno di essi :



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base
24.02	Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco (prais) :	
	A. Sigarette	50 %
	B. Sigari e sigaretti	55 %
	C. Tabacco da fumo	46,8 %
	D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	26 %
	E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	10,4 %
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	esenzione

## ARTICOLO 5

Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido di quello previsto dallo calendario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari d'Israele.

## ARTICOLO 6

1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione :

- fino al 31 dicembre 1988, i prodotti originari d'Israele di cui all'allegato I ;
- fino al 31 dicembre 1989, i prodotti originari d'Israele di cui all'allegato II.

Il Regno di Spagna puo' anche subordinare a restrizioni quantitative all'importazione, sino al 31 dicembre 1989, i prodotti di cui all'allegato III, originari d'Israele, a condizione di applicare misure di natura equivalente nei confronti dei paesi terzi non preferenziali.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.

3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati I, II e III.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui agli allegati I e III nonché dei contingenti nn. 1-5 e 10-14 di cui all'allegato II è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti nn. 6-9 di cui all'allegato II, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente :

- al 1° gennaio 1986 : 13 % ;
- al 1° gennaio 1987 : 18 % ;
- al 1° gennaio 1988 : 20 % ;
- al 1° gennaio 1989 : 20 % .

4. Qualora si constati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati I, II e III sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario d'Israele è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in causa è liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati I e II provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario d'Israele oppure aumenta in proporzione il contingente.

5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2 il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

#### ARTICOLO 7

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80 originari d'Israele, il Regno di Spagna abolisce progressivamente i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione, a partire dai dazi di base indicati all'allegato IV e secondo il ritmo previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

## ARTICOLO 8

Lo Stato d'Israele abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti di cui all'allegato V, originari della Spagna, secondo il calendario e le modalità di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

## ARTICOLO 9

Il dazio di base sul quale devono essere operate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 8 è il dazio effettivamente applicato dallo Stato d'Israele nei confronti della Spagna il 1° gennaio 1986.

## ARTICOLO 10

1. Per l'importazione in Israele dei prodotti di cui all'allegato VI, originari della Spagna, vige fino al 31 dicembre 1992 il regime delle licenze non automatiche.
2. Le licenze oggetto di domande a norma del paragrafo 1 vengono concesse ogni anno in numero sempre maggiore in base ai quantitativi importati dalla Spagna nel 1986.

Sezione IIProdotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce  
la Comunità economica europea

## ARTICOLO 11

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari d'Israele, il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72.

Nei confronti di questi prodotti, il Regno di Spagna applica dal 1° gennaio 1990 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato al 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il dazio viene ridotto al 57,1 % del dazio iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il dazio viene ridotto al 42,8 % del dazio iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il dazio viene ridotto al 28,5 % del dazio iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il dazio viene ridotto al 14,2 % del dazio iniziale ;

Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

Il dazio di base di cui al paragrafo 1 è quello definito all'articolo 4, paragrafo 1.

#### ARTICOLO 12

Il Regno di Spagna può applicare sino al 31 dicembre 1989 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato VII originari d'Israele.

## ARTICOLO 13

Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 che, al 1° marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

Sezione IIIIsole Canarie e Ceuta e Melilla

## ARTICOLO 14

1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla con Israele è identico a quello applicato negli scambi tra la Comunità e Israele, a condizione che lo Stato d'Israele conceda ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunità.



2. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché la tassa detta "arbitrio insular - tarifa general" praticata nelle isole Canarie vengono aboliti progressivamente nei confronti dei prodotti originari d'Israele, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti agli articoli 3, 4 e 5.

3. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari d'Israele, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunità a questi prodotti, fatta salva la possibilità per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento più favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunità.

In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di disarmo potranno superare il ritmo e le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. La tassa detta "arbitrio insular - tarifa especial" delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari d'Israele alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

5. In ogni caso, detta tassa può essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato VIII ed all'aliquota che corrisponde al 30 % dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari d'Israele. Essa verrà abolita nello stesso momento in cui sarà soppressa nei confronti della Comunità. La tassa in questione non potrà mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.

CAPITOLO II'Disposizioni applicabili alla Repubblica portoghese,  
da un lato, e allo Stato d'Israele, dall'altroSezione IRegime generale

## ARTICOLO 15

1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari d'Israele.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari d'Israele e riportati nell'allegato IX, secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 80 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base ;
  - il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993 vengono operate le due ultime riduzioni, ciascuna del 15 %.
3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

## ARTICOLO 16

1. Il dazio di base sul quale debbono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 15, paragrafo 2 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti d'Israele al 1° gennaio 1985.
2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato X la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreché questi dazi siano più elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1° gennaio 1985 nei confronti d'Israele.

## ARTICOLO 17

Se la Repubblica portoghese sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido rispetto allo scadenziario fissato, essa sospende o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari d'Israele, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato IX, lettera B.

## ARTICOLO 18

1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari d'Israele sono abolite sin dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con Israele, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata :

- alle merci importate temporaneamente,
- alle merci reimportate (ad eccezione dei container),
- alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback")

è :

- ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e
- abolita il 1° gennaio 1988 ;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo è :

- ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989,
- ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e
- abolita il 1° gennaio 1991.

## ARTICOLO 19

1. La Repubblica portoghese abolisce sin dall'entrata in vigore del presente protocollo i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari d'Israele.

2. Per i prodotti di cui all'allegato XI, il dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3. Se la Repubblica portoghese si avvale della facoltà, concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire il dazio doganale di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale di detto dazio con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire dal quale deve essere operata l'abolizione. Detto elemento è abolito negli scambi con Israele secondo il ritmo stabilito all'articolo 15, paragrafo 2.

## ARTICOLO 20

Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti d'Israele per le autovetture oggetto del regime particolare concordato tra la Comunità e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n° 18 dell'atto di adesione.

## ARTICOLO 21

1. La Repubblica portoghese può subordinare a restrizioni quantitative all'importazione, sino al 31 dicembre 1992, i prodotti di cui all'allegato XII, originari d'Israele, a condizione di applicare misure di natura equivalente nei confronti dei paesi terzi non preferenziali.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.
3. I contingenti iniziali sono indicati nell'allegato XII.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti è del 20 % all'inizio di ciascun anno. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

4. Qualora si constati che le importazioni in Portogallo di uno dei prodotti di cui all'allegato XII sono state inferiori al 90 % del contingente per due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario d'Israele viene liberalizzata sin dall'inizio dell'anno successivo ai due anni di cui sopra.

## ARTICOLO 22

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80, originari d'Israele, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione a partire dai dazi di base riportati nell'allegato XIII e secondo il ritmo previsto all'articolo 15, paragrafo 2.

## ARTICOLO 23

Lo Stato d'Israele abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti di cui all'allegato XIV, originari del Portogallo, secondo il calendario e le modalità di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

## ARTICOLO 24

Il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 23 per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dallo Stato d'Israele nei confronti del Portogallo al 1° gennaio 1986.

## ARTICOLO 25

1. Lo Stato d'Israele può sottoporre a restrizioni quantitative all'importazione sino al 31 dicembre 1992 i prodotti di cui all'allegato XV originari del Portogallo.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.
3. I contingenti iniziali sono indicati nell'allegato XV. Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti è del 15 % all'inizio di ciascun anno per le voci 31.02 e 69.08 e del 12 % all'inizio di ciascun anno per la voce 64.02. L'aumento viene sempre aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo viene calcolato sulla cifra totale ottenuta.

Sezione IIProdotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la  
Comunità economica europea

## ARTICOLO 26

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari d'Israele, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;



- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

2. La Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli oggetto del regolamento (CEE) n° 1035/72.

Per questi prodotti, la Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

1) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni :

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6 % del divario iniziale ;
  - il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9 % del divario iniziale ;
  - il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2 % del divario iniziale ;
  - il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5 % del divario iniziale ;
- ii) se la seconda tappa ha una durata di sette anni :
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale ;
  - il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75 % del divario iniziale ;
  - il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale ;
  - il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50 % del divario iniziale ;
  - il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale ;
  - il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25 % del divario iniziale ;
  - il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale ;

... dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

3. Il dazio di base di cui al paragrafo 1 è quello definito all'articolo 16, paragrafo 1.

#### ARTICOLO 27

Per i prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 2, la Repubblica portoghese differisce fino all'inizio della seconda tappa, come disposto all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime derivante dall'accordo per quanto riguarda le agevolazioni non tariffarie.

#### ARTICOLO 28

1. La Repubblica portoghese può applicare fino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XVI, originari d'Israele.

2. Fino al 31 dicembre 1995 possono essere mantenute restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XVII, originari d'Israele.

## ARTICOLO 29

Per i prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 1 che, al 1° marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

TITOLO III

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## ARTICOLO 30

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

## ARTICOLO 31

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

## ARTICOLO 32

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e gli aumenti dei contingenti e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

## ARTICOLO 33

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben la presente Protocolo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Protokol.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρωτόκολλο.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente Protocolo.

ולראיה חתמו מיופיה-הכח החתומים מטה על פרוטוקול זה.

Hecho en Bruselas, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende december nitten hundrede og syvogfirs.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Dezember neunzehnhundert-siebenundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις όέκα πέντε Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εφτά.

Done at Brussels on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.

Fait à Bruxelles, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-sept.

Fatto a Bruxelles, addì quindici dicembre millenovecento-ottantasette.

Gedaan te Brussel, de vijfthiende december negentienhonderd zevenentachtig.

Feito em Bruxelas, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e sete.

נעשה בכריסל בכד' כסליו התשמ"ח שהוא החמישה עשר כדצמבר אלף תשע מאות שמונים ושבע.

## ALLEGATO I

Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri:</p> <p>ex 2. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è:</li> <li>— superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm</li> <li>— superiore a 52 cm</li> </ul>	5 unità
2	87.01	<p>Trattori, compresi i trattori-verricello:</p> <p>ex B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di cilindrata inferiore o uguale a 4000 cm<sup>3</sup></li> </ul>	2 unità

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO IIElenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	200 tonnellate
2	29.03  36.01 36.02 ex 36.04  36.05  36.06	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi: B. Derivati nitrati e nitrosi: ex I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni: — Trinitrotolueni Polveri da sparo Esplosivi preparati Micce; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori: — esclusi i detonatori elettrici Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili) Fiammiferi	5 tonnellate
3	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di cumaronindeniche, ecc.): C. altri: I. Polietilene: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex II. Polietileni tetraalogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex III. Polisolfotileni alogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex IV. Polipropilene: — Cascami e avanzi di lavori ex V. Poliisobutilene: — Cascami e avanzi di lavori VI. Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori VII. Cloruro di polivinile: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: — Cascami e avanzi di lavori ex IX. Acetato di polivinile: — Cascami e avanzi di lavori ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Cascami e avanzi di lavori	10 tonnellate



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	39.02 (segue)	C. ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici: — Cascami e avanzi di lavori  ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrimeta- crilici: — Cascami e avanzi di lavori  ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronin- deniche: — Cascami e avanzi di lavori  XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori	
4	39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: B altri: I. di cellulosa rigenerata III. di sostanze albuminoidi indurite V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili ex d) altri: — esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non combinati con apparecchi di respirazione	215 000 ECU
5	ex 58 01  58.02	Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano  Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati: A Tappeti	500 kg
6	ex 58 04  58 09  60 01	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.06 e 58.05: — di cotone  Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi B Pizzi: ex I a mano: — esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre artificiali e sintetiche II. a macchina  Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza. C. di altre materie tessili: I. di cotone	100 kg
7	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: A Indumenti per bambini piccoli («bebes»), indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. T-shirts: a) di cotone II. Magliette a collo alto. a) di cotone III altri: b) di cotone	75 kg

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.04 (segue)	B. altre:  I. T-shirts: a) di cotone II. Magliette a collo alto: a) di cotone IV. altre: d) di cotone	
	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08: — di cotone b) altri: 1. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: cc) di cotone 2. Costumi e mutandine da bagno: bb) di cotone 3. Tute sportive: bb) di cotone 4. altri indumenti esterni: aa) camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini: 55. di cotone bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twin-sets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60 05 A II b) 4 hh): 11. per uomo e ragazzo: eee) di cotone 22. per donna, per ragazza e per bambini: fff) di cotone cc) Abiti interi da donna: 44. di cotone dd) Gonne, comprese le gonne-pantaloni: 33. di cotone ee) Pantaloni: ex 33. di altre materie tessili: — di cotone ff) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: ex 22. di altre materie tessili: — di cotone gg) Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci: 44. di cotone hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite: 44. di cotone ijj) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone kk) Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi: ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone ll) altri indumenti esterni: 44. di cotone	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.05 (segue)	<p>A. II.      b) 5. Accessori di abbigliamento:                     ex cc) di altre materie tessili:                             — di cotone</p> <p>B. altri: ex III. di altre materie tessili:             — di cotone</p>	
8	61.01	<p>Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: A. Indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158; indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12: II. altri: ex a) Soprabiti:       — di cotone ex b) altri:       — di cotone</p> <p>B. altri: I. Indumenti da lavoro: a) Tute:    1. di cotone    b) altri:       1. di cotone</p> <p>II. Costumi da bagno: ex b) di altre materie tessili:       — di cotone</p> <p>III. Accappatoi da bagno; vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa: b) di cotone</p> <p>IV. Eskimo: giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: b) di cotone</p> <p>V. altri: a) Giacche:    3 di cotone b) Cappotti, soprabiti, mantelli e simili:    3 di cotone c) Vestiti, completi e insieme, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci:    3 di cotone d) Calzoncini e «shons»:    3 di cotone e) Pantaloni:    3 di cotone f) Vestiti, completi e insieme per sci, composti da due o tre pezzi:    ex 1. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:       — di cotone    g) altri indumenti:       3 di cotone</p>	100 kg
	61.02	<p>Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa; indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158: I. Indumenti per bambini piccoli («bébés»), indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: a) di cotone</p> <p>B. altri: I. Indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12: ex a) Soprabiti:       — di cotone</p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	61.02 (segue)	<p>B. I. ex b) altri:</p> <p>— di cotone</p> <p>II. altri:</p> <p>a) Spolverine; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro:</p> <p>1. di cotone</p> <p>b) Costumi da bagno:</p> <p>ex 2. di altre materie tessili:</p> <p>— di cotone</p> <p>c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestaglette e simili vestimenta da casa:</p> <p>2. di cotone</p> <p>d) Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:</p> <p>2. di cotone</p> <p>e) altri:</p> <p>1. Giacche:</p> <p>cc) di cotone</p> <p>2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili:</p> <p>cc) di cotone</p> <p>3. Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci:</p> <p>cc) di cotone</p> <p>4. Abiti interi da donna:</p> <p>ee) di cotone</p> <p>5. Gonne, comprese le gonne-pantalone:</p> <p>cc) di cotone</p> <p>6. Pantaloni:</p> <p>cc) di cotone</p> <p>7. Camicette, camicette-bluse e bluse:</p> <p>cc) di cotone</p> <p>8. Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi:</p> <p>ex aa) di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:</p> <p>— di cotone</p> <p>9. altri indumenti:</p> <p>cc) di cotone</p>	
9	61.03	<p>Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:</p> <p>A. Camicie e camicette:</p> <p>II. di cotone</p> <p>B. Pigiama:</p> <p>II. di cotone</p> <p>C. altri:</p> <p>II. di cotone</p>	50 kg
	61.04	<p>Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:</p> <p>I. di cotone</p> <p>B. altre:</p> <p>I. Pigiama e camicie da notte:</p> <p>b) di cotone</p> <p>II. altre:</p> <p>b) di cotone</p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
10	84.41	<p>Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:</p> <p>A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:</p> <p>I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:</p> <p>a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU</p> <p>b) altre</p>	1 unità
11	85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri</p> <p>ex. 2) non nominati:</p> <p>— di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è inferiore o uguale a 42 cm</p>	3 unità
12	87.01	<p>Trattori, compresi i trattori-verricello:</p> <p>A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna</p>	1 unità
13	93.02 93.04 93.05 93.06	<p>Rivoltelle e pistole</p> <p>Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.:</p> <p>ex A. Fucili e carabine da caccia e da tiro:</p> <p>— escluse le carabine da caccia e da tiro ad una canna, rigata, e diverse da quelle a percussione anulare, di valore unitario superiore a 200 ECU</p> <p>Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)</p> <p>Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbocchi di canne per armi da fuoco)</p>	5 000 ECU
14	93.07	<p>Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce</p>	1 tonnellata

ALLEGATO IIIElenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
39.02	<p>Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.) :</p> <p>C. altri :</p> <p>VII. Cloruro di polivinile</p>	800 tonnellate
85.19	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampe, cassette di giunzione, ecc.) resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati ; circuiti stampati ; quadri di comando o di distribuzione</p>	15 tonnellate
85.21	<p>Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o fotocatodo, diversi da quelli della voce n° 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc. ; cellule fotoelettriche ; cristalli piezoelettrici montati ; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce ; microstrutture elettroniche</p>	75 kg

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO IV

## Elenco previsto all'articolo 7

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 60 %	24,21
	II. uguale o superiore a 60 %	22,55
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	0,30
	D. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	26,93
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	29,28
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	29,80
	3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:	
	aa) non contenenti amido o fecola	27,67
	bb) altri	25,12
	4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	23,22
	5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	21,62
	6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	21,38
	7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %	18,81
	8. uguale o superiore a 90 %	20,55
	II. non nominati:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13,05
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
17.04 (segue)	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % 2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % 3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 % 4. uguale o superiore a 70 %	20,71 11,59 7,29 20,91
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:  A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:  I. inferiore a 65 %  II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %  III. uguale o superiore a 80 %  B. Gelati:  I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte  II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % b) uguale o superiore a 7 %  C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:  I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)  II. altri: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 1. inferiore a 50 % 2. uguale o superiore a 50 % b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: 1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 % 2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 % 3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 % 4. uguale o superiore a 6 %	20,71 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 10,92 12,71 9,66 7,04 10,03 10,02 7,37



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base Elementi fissi (%)
18.06 (segue)	<p>D. altre:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>b) altre</p> <p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 % :</p> <p>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>2. altre</p> <p>b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 % :</p> <p>1. in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>2. altre</p> <p>c) uguale o superiore a 26 % :</p> <p>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500g</p> <p>2. altre</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>3,96</p> <p>3,96</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
19.02	<p>Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:</p> <p>A. Estratti di malto:</p> <p>I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %</p> <p>II. altri</p> <p>B. altre:</p> <p>I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 %</p> <p>II. non nominate :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :</p> <p>1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14 % :</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :</p> <p>11. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 60 %</p> <p>22. uguale o superiore a 60 %</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14 % e inferiore a 32 % :</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) altre</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o inferiore a 45 % :</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) altre</p> <p>4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 % :</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) altre</p>	<p>19,50</p> <p>19,50</p> <p>17,30 (1)</p> <p>17,30 (1)</p> <p>17,30 (1)</p> <p>17,30 (1)</p> <p>17,30 (1)</p> <p>17,30 (1)</p> <p>17,30 (1)</p> <p>17,30 (1)</p> <p>17,30 (1)</p> <p>17,30 (1)</p> <p>17,30 (1)</p> <p>17,30 (1)</p> <p>17,30 (1)</p> <p>17,30 (1)</p> <p>17,30 (1)</p>

(1) Minimo 2,87 Ptas/kg.



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.07	<p>Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:</p> <p>A. Pane croccante detto - Knackebrot -</p> <p>B. Pane azimo (Mazoth)</p> <p>C. Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili</p> <p>D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. inferiore a 50 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. uguale o superiore a 50 %</p>	<p>6,10</p> <p>6,10</p> <p>6,10</p> <p>6,10</p> <p>6,10</p>
19.08	<p>Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:</p> <p>A. Preparazioni dette - pan pepato - (pain d'épices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 20px;">I. inferiore a 30 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %</p> <p style="padding-left: 20px;">III. uguale o superiore a 50 %</p> <p>B. altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 40px;">a) inferiore a 70 %:</p> <p style="padding-left: 60px;">— senza zucchero né cacao</p> <p style="padding-left: 60px;">— altri</p> <p style="padding-left: 40px;">b) uguale o superiore a 70 %</p> <p style="padding-left: 20px;">II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p style="padding-left: 60px;">— senza zucchero né cacao</p> <p style="padding-left: 60px;">— altri</p> <p style="padding-left: 40px;">b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:</p> <p style="padding-left: 60px;">1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p style="padding-left: 60px;">2. altri</p>	<p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>8,70</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>8,70</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>10,00</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
19.08 (segue)	B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 % :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00
	2. altri :	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 % :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00
	2. altri :	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.08 (segue)	<p>B. IV. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>— senza zucchero ne cacao</p> <p>— altri</p> <p>b) altri</p>	<p>10,00</p> <p>10,00</p> <p>8,70</p> <p>10,30</p> <p>10,30</p>
21.02	<p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:</p> <p>C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>II. altri</p> <p>D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:</p> <p>II. altri</p>	<p>17,32</p> <p>22,17</p>
21.06	<p>Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:</p> <p>A. Lieviti naturali vivi:</p> <p>II. Lieviti di panificazione:</p> <p>a) secchi</p> <p>b) altri</p>	<p>4,50</p> <p>12,40</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <p>A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:</p> <p>I. Granturco</p> <p>II. Riso</p> <p>III. altri</p>	<p>16,80</p> <p>16,80</p> <p>16,80</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	<p><b>B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:</b></p> <p><b>I. Paste alimentari non ripiene, cotte:</b></p> <p>a) essiccate 16,80</p> <p>b) altre 16,80</p> <p><b>II. Paste alimentari ripiene:</b></p> <p>a) cotte 16,80</p> <p>b) altre 16,80</p> <p><b>C. Gelati:</b></p> <p><b>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte</b> 16,80</p> <p><b>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</b></p> <p>a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % 16,80</p> <p>b) uguale o superiore a 7 % 16,80</p> <p><b>D. Yogurt preparati; latte in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:</b></p> <p><b>I. yogurt preparati:</b></p> <p>a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. inferiore a 1,5 % 16,80</p> <p>2. uguale o superiore a 1,5 % 16,80</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. inferiore a 1,5 % 16,80</p> <p>2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 % 16,80</p> <p>3. uguale o superiore a 4 % 16,80</p> <p><b>II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</b></p> <p>a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto <math>\times</math> 6,38):</p> <p>1. inferiore a 40 % 16,80</p> <p>2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 % 16,80</p> <p>3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % 16,80</p> <p>4. uguale o superiore a 70 % 16,80</p> <p>b) uguale o superiore a 1,5 % 16,80</p> <p><b>E. Preparazioni dette «fondute»</b> 16,80</p>	



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	<p>G. I. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 % 16,80</p> <p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % 16,80</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % 16,80</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 % 16,80</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % 16,80</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % 16,80</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % 16,80</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % 16,80</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % 16,80</p>	



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base Elementi fissi, (%)
21 07 <i>segue</i>	<p>G. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,90</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % 16,80</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % 16,90</p> <p>b' aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio; uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio; uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio; uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio; uguale o superiore a 50 % 16,80</p> <p>IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio; uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 16,80</p> <p>2. altre 16,80</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio; uguale o superiore a 15 % 16,80</p> <p>V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	<p>G. V. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %</p> <p>16,80</p> <p>16,80</p> <p>16,80</p> <p>VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 %</p> <p>16,80</p> <p>16,80</p> <p>16,80</p> <p>16,80</p> <p>16,30</p> <p>VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>16,80</p> <p>16,80</p> <p>16,80</p> <p>16,80</p> <p>VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>b) altre</p> <p>16,80</p> <p>16,80</p> <p>IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %</p> <p>16,80</p>	
22.02	<p>Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 :</p> <p>B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte :</p>	



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:</p> <p>I. in soluzione acquosa:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p> <p>II. altro:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p>	<p>14,40</p> <p>0,00</p> <p>14,40</p> <p>2,58</p>

ALLEGATO VElenco previsto all'articolo 8

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
17.04.0000	Prodotti a base di zuccheri
18.06.0000	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.07.0000	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria
19.08.0000	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria
21.06.0000	Lieviti naturali
21.07.8000	Confetti caramelle di vario tipo
21.07.9900	Preparazioni alimentari non comprese altrove
22.01.9900	Altre acque, esclusi il ghiaccio e la neve
22.03.9900	Birra, altra
22.06.0000	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.08.0000	Alcole etilico

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
22.09.0000	Alcole etilico; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche
23.07.0000	Foraggi melassati o zuccherati
27.10.7040	Altri oli lubrificanti
30.04.0000	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi
31.02.000	Concimi azotati
32.09.9990	Altre vernici
32.12.0000	(35.03.9900) Mastici ecc.
32.13.1000	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
33.06.1000	Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
33.06.2000	(38.11.2000) (34.02.5000) Preparazioni per lenti a contatto
33.06.3090	Altre preparazioni
33.06.4090	Altri prodotti per profumeria
33.06.9960	Preparazioni per profumeria

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
33.06.9990	Altre preparazioni : altre
34.02.9900	Altri saponi
34.02.2000	Solfato e solfonati di alcole laurilico
34.02.9990	Altri prodotti organici tensioattivi
34.05.2090	Altri lucidi e creme per calzature
34.05.9900	Altri lucidi e creme per calzature
35.06.0000	(35.03.9900) (39.01.2500) (39.02.2500) (39.03.9913) (39.05.1000) Colle preparate
36.06.0000	Fiammiferi
38.11.1090	Antiparassitari, ecc.
38.19.9920	Preparazioni per la pulitura e l'imbianchimento
39.01.3540	(39.02.3000) (39.02.5060) (48.15.9919) (48.07.7100 x) (48.19.2090) (59.07.9910) (59.08.3021) (59.11.1110) (70.20.3010) Carta adesiva, nastri, fogli, strisce, etichette, ecc.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
39.02.1019	Altri prodotti polimerizzazione e copolimerizzazione
39.07.1450	Lavori delle sostanze comprese nella voce n. 39.03
40.09.0000	Tubi
40.10.0000	Cinghie di trasmissione
40.11.0000	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie
40.12.1000	Articoli speciali per la medicina o d'odontofatria, ad esclusione delle borse per l'acqua calda (GATT)
40.12.9900	Altri articoli d'igiene e farmacia
40.13.2091	Oggetti di vestiario e loro accessori, senza materie tessili
41.02.1090	Cuoi e pelli di bovini e di equini, spaccati
41.02.9990	Altre pelli
41.05.9900	Pelli preparate di altri animali
41.06.0000	Cuoi e pelli, scamosciati



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
41.08.0000	Cuoi e pelli, verniciati o metallizzati
42.03.1090	Oggetti di vestiario di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti
44.15.0000	Legno impiallacciato e legno compensato
48.01.2090	Altra carta e cartoni (48.15.9990)
48.01.3090	Altra carta e cartoni da involti (Kraft)
48.01.9910	Carta non contenente legno
48.01.9990	Altra carta o cartoni
48.05.9900	Altra carta e cartoni
48.07.1090	Altra carta e cartoni patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o "indiennes" e simili) o stampati
48.07.7100	Carta autoadesiva
48.13.9900	Altra carta carbone e per riproduzione di copie
48.14.0000	Carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate, ecc.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
48.16.9900	Altre scatole, sacchi e contenitori
48.18.9900	Altri registri, quaderni, ecc.
48.19.2090	Etichette autoadesive
48.21.9990	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa
55.05.0000	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto
55.09.0000	Altri tessuti di cotone
56.06.1091	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali
56.06.1092	(56.05.1091) (56.01.1091) (56.01.1010) (56.01.2010) (56.02.2010) (56.02.1010) (56.02.1091) (56.04.1012) (56.04.1011) (56.04.1021) (56.05.1092) (56.06.1092) (56.06.2094) Filati e fibre costituite interamente o parzialmente di fibre acriliche o modacriliche
56.06.1099	Altri filati di fibre sintetiche o artificiali (56.06.1099)
56.06.2094	Filati compresi nella sottovoce n. 2093 contenenti fibre acriliche o modacriliche in qualsiasi proporzione

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
56.07.1090	Tessuti di fibre sintetiche
56.07.2090	Tessuti di fibre artificiali
58.10.3091	Ricami contenenti filati sintetici (58.09.1032) (59.08.3050)
60.03.0000	Calze, calzini, ecc.
60.04.0000	Sottovesti a maglia
60.05.0000	Indumenti esterni ed altri manufatti, a maglia
60.06.3020	Costumi da bagno
61.01.0000	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo
61.02.0000	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03.0000	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo
61.04.0000	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini
61.09.0000	Busti, fascette, guaine, reggiseno, ecc.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
62.01.0000	Coperte
62.02.0000	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina
62.04.3000	Sacchi a pelo
62.04.9999	(39.07.5590) Vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio, altri
62.05.3000	Cinture professionali
62.05.5000	(39.07.5300) Oggetti da ornamento o di fantasia non costituenti minuterie di fantasia
62.05.9900	Altri manufatti di tessuti : altri
63.01.0000	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, ecc.
64.01.0000	Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale
64.02.0000	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito
64.03.0000	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
64.04.0000	Calzature con soles esterne di altre materie
69.05.1090	Tegole
69.08.0000	(69.07.0000) Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento anche non verniciate o smaltate
69.10.3000	Acquai, lavabi, vasche da bagno, ecc.
69.11.0000	Vasellame e oggetti di uso domestico, di porcellana
69.12.0000	Vasellame e oggetti di uso domestico, di terracotta
70.04.9990	Altro vetro colato o laminato, non lavorato
70.06.9900	Altro vetro laminato e "vetro per vetrate"
71.12.0000	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti
71.13.0000	Oggetti di oreficeria e loro parti
71.14.0000	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
71.15.0000	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite
73.10.3500	Barre di ferro e di acciaio, comportanti delle incavità e dei rilievi
73.10.9900	Altre barre
73.17.9900	Altri tubi di ghisa
73.18.0000	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro
73.20.0000	Accessori per tubi di acciai legati
73.21.9990	Costruzioni e loro parti
73.23.9900	Altri fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti analoghi, di lamiera di ferro o di acciaio
73.26.9900	Altri rovi
73.37.0000	Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori per il riscaldamento centrale
73.38.9900	Altro vasellame ed oggetti di uso domestico
73.40.1070	(73.38.4000) Lavori di ghisa, di ferro o di acciaio
74.03.1120	Fili che non rientrano nella voce 1110 - Barre trafilate a freddo

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
74.03.9900	Altri barre, profilati e fili di sezione piena, di rame
76.02.9990	Altri barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio: altri
76.03.3000	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, ricoperti di materie plastiche artificiali
76.03.9910	Altre lamiere di alluminio con decorazione al fenolo
76.04.4000	Fogli e nastri sottili con decorazione al fenolo
76.08.9900	Costruzioni e loro parti
82.07.0000	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici, agglomerati per sinterizzazione
82.13.1000	Sbozzi per forbici per potare, non aventi subito ulteriori lavorazioni
82.14.0000	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
83.01.0000	Serrature e lucchetti e loro parti, di metalli comuni

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
83.07.0000	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, di metalli comuni e loro parti
84.10.2000	Pompe per carburanti o per lubrificanti, del tipo utilizzato nelle autorimesse e nelle stazioni di servizio
84.10./019	(84.10.4013) Altri iniettori ed eiettori
84.10.4029	(84.10.4022/4023/4024/4030) Altre pompe a pistone
84.10.4049	(84.10.4048) Altre pompe centrifughe
84.10.4059	Pompe per liquidi
84.10.5090	Altre parti e pezzi staccati, esclusi quelli della sottovoce 3000
84.11.1099	Ventilatori e simili
84.11.3094	Altri compressoridi peso netto (senza il dispositivo di avviamento) superiore a 500 kg/pezzo, esclusi quelli compresi nelle sottovoci 3091 o 3093
84.11.3099	Altri compressoriper la produzione del freddo e per il condizionamento dell'aria



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
84.11.5011	Altri compressori di peso complessivo non superiore a 600 kg
84.11.5091	Altri compressori di peso complessivo non superiore a 450 kg
84.11.5092	Altri compressori di peso superiore a 450, ma non a 3000 kg
84.11.6010	Parti foggiate a stampo di compressori chiusi o semichiusi, che non hanno subito ulteriori lavorazioni
84.15.0000	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie
84.17.2000	Condensatori ed evaporatori di macchine destinate a modificare la temperatura e l'umidità dell'aria
84.17.2500	Apparecchi di raffreddamento
84.17.8090	Altri apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura
84.18.9915	Altri filtri per veicoli
84.20.5090	Altri apparecchi e strumenti per pesare
84.21.2000	Estintori

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
84.21.7300	Innaffiatoi, nonché loro parti e pezzi staccati
84.30.2000	Macchine ed apparecchi per la panificazione e la pasticceria
84.48.4000	Mandrini per torni, conici o cilindrici, non regolabili, per utensili da lavoro
84.48.9900	Altri pezzi staccati ed accessori riconoscibili come destinati alle macchine utensili delle voci n. 84.46 e n. 84.47
84.56.1000	Betoniere
84.59.2020	Apparecchi per modificare l'umidità
84.61.0000	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili, per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
85.01.0000	Macchine generatrici; motori; convertitori; trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
85.04.9900	Altri accumulatori elettrici
85.10.1000	Dispositivi per illuminazione di emergenza
85.13.1050	Dispositivi di telecomunicazione a corrente portante

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
85.15.4500	Apparecchi riceventi per la televisione, anche combinati con altri apparecchi
85.19.4010	Dispositivi specifici di telecomunicazione a corrente portante
85.19.4090	(85.13.1090) (85.22.6022) Apparecchi speciali per la telefonia e la telegrafia
85.20.1099	Lampade ad incandescenza
85.20.2012	Lampade a vapore di sodio
85.20.2013	Lampade a vapore di mercurio
85.20.2029	Lampade fluorescenti
85.23.0000	Fili, trecce, cavi, nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità, muniti o non di pezzi di congiunzione
86.08.0000	Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto
87.02.2600	Autobus
90.01.2000	Lenti per occhiali, anche non lavorate (comprese le lenti a contatto)
90.03.1000	Montature per occhiali, occhialini, ecc.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
90.03.2000	Parti
90.04.1000	Cannocchiali ad infrarossi e piccoli telescopi
90.16.9910	Strumenti da disegno
90.23.3090	Altri densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, ecc.
92.02.1000	Mandolini e chitarre
94.01.9990	Mobili per sedersi e simili e loro parti
94.03.9900	Altri mobili
96.01.1010	Spazzole con setole di fili di acciaio o di rame, pesanti più di 150 ma non più di 4 000 g
96.01.1099	Altre spazzole costituenti elementi di macchine od apparecchi
96.01.9900	Altre spazzole di fibre vegetali
97.02.0000	Bambole di ogni specie
98.01.3000	Bottoni interamente o parzialmente di materie plastiche artificiali e parti di bottoni

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
98.03.1010	Penne a sfera, con o senza ricambio
98.03.1020	Ricambi di penne a sfera
98.03.2020	Stilografi a feltro
98.05.5000	Lapis ricoperti di qualsiasi materia, quando lo spessore della guaina è superiore a 1 mm
98.05.4000	Gessetti per scrivere e per disegnare

---

ALLEGATO VIElenco previsto all'articolo 10

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
17.04.0000	Cioccolata e caramelle di vario tipo
18.06.0000	
19.07.0000	Prodotti della panetteria e della pasticceria
19.08.0000	
21.06.0000	Lieviti secchi; lieviti artificiali preparati
22.08.0000	Alcole e bevande alcoliche a base di alcole di origine non agricola
22.09.0000	
23.07.000/9900	Alimenti preparati per animali
25.22.0000	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23.1000	Cemento Portland grigio
31.02.0000	Concimi minerali o chimici azotati; altri

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
34.01.9900	Saponi diversi dai saponi medicinali; preparazioni e prodotti organici tensioattivi da usare come sapone
36.06.0000	Fiammiferi
40.11.0000	Gomme piene o sempiene
55.09.0000	Altri tessuti di cotone
Ex. Cap. 56	Filati acrilici
60.04.0000	Sottovesti a maglia non elastica né gommata
60.05.0000	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata
62.01.0000	Coperte
62.02.0000	Biancherie da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento
63.01.0000	Oggetti ed accessori di abbigliamento, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci nn. 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
64.01.0400	Calzature
69.05.1090	Tegole; altre
69.08.0000	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento
73.10.3500	Barre (compresa la vergella o bordone) comportanti delle incavità o dei rilievi, anche in torciglioni
73.10.9900	Barre; altre
73.18.0000	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19
73.20.0000	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
76.02.9990	Altri barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio: altri
76.06.2090	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio, per veicoli; altri
76.08.9900	Costruzioni e loro parti; altre



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
82.07.0000	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione
83.01.0000	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni
84.15.0000	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo
84.45.9910	Presse piegatrici tagliatrici a ghigliottina, di peso non superiore a 12 000 kg/pezzo
84.61.0000	Oggetti di rubinetteria, esclusi quelli compresi nella sottovoce n. 84.61.3000
85.01.0000	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
85.20.1099	Lampade ad incandescenza
85.23.0000	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
87.02.2600	Autobus
98.05.5000	Lapis ricoperti di qualsiasi materia, quando lo spessore della guaina è superiore a 1 mm

ALLEGATO VIIElenco previsto all'articolo 12

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	<p>Ostacchi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:</p> <p>G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salverfica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:  ex II. Carote e navoni:  — Carote</p> <p>ex H. Cipolle, scalogni e agli:  — Cipolle e agli</p> <p>M. Pomodori</p>
08.02	<p>Agrumi, freschi o secchi:</p> <p>ex A. Arance, fresche</p> <p>B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma : clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi :  ex II. altri :  — Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi</p> <p>ex C. Limoni, freschi</p>
08.04	<p>Uve, fresche o secche</p> <p>A. fresche :  I. da tavola</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ALLEGATO VIII

## Elenco previsto all'articolo 14, paragrafo 4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota in %
19.03	Paste alimentari: B. altre	12
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: ex C. Pomodori: — Concentrato di pomodoro avente tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %, in recipienti ermeticamente chiusi	10
21.04	Salse; condimenti composti: B. Salse a base di pure di pomodori	9
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: D. Yogurt preparati; latticini in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari: I. Yogurt preparati: b) altri	12,5
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati» per la fabbricazione delle bevande): C. Bevande contenenti alcole di distillazione: I. Rum, arack, tafia, presentati in recipienti contenenti: ex a) due litri o meno: — Rum ex b) più di due litri: — Rum	39,1 Ptas/l 39,1 Ptas/l
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polistireni tetraalogenati, polisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeneiche, ecc.): C. altri: ex IV) polipropilene: — in nastri, di spessore superiore a 0,1 mm VII. Cloruro di polivinile: ex b) in altre forme: — in tubi	10,5 10,5
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39 01 al n. 39 06 incluso: B. altri: V di altre sostanze. ex d) altri: — Piatti, di diametro da 17 a 21 cm inclusi, e bicchieri di polistirene — Sacchi, sacchetti e articoli simili, di polietilene — Recipienti diversi dai bottiglioni, dalle bottiglie e dai flaconi, di polistirene — Tubi lavorati e accessori per tubi, di polivinilcloride	15 10,5 15 10,5

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (in %)
42.02	<p>Oggetti di viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, coltetti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:</p> <p>ex A. di materie plastiche artificiali in fogli:</p> <p>— Sacchi di polietilene</p>	10,
48.05	<p>Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspata, pieghettata, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:</p> <p>A. Carta e cartoni ondulati</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Carta increspata per uso domestico, di peso uguale o superiore a 15 g/m<sup>2</sup> ed inferiore a 50 g/m<sup>2</sup></p>	14 12,
ex 48.14	<p>Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:</p> <p>— Carta da lettere, in blocchi</p>	15
48.15	<p>Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Carta igienica, in rotoli</p> <p>— Carta per macchine da ufficio e simili, in strisce o in rotoli</p>	12 12
48.16	<p>Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili:</p> <p>ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone:</p> <p>— Scatole di carta o di cartone ondulati</p> <p>— Sacchetti, cartocci ed altri sacchi, di carta kraft</p> <p>— Scatole per sigari e sigarette</p>	15 11 14
ex 48.18	<p>Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili) o di altra specie ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone:</p> <p>— Blocchi per minute ed appunti, quaderni</p>	13
ex 48.19	<p>Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, non o senza vignette</p> <p>— Etichette di qualsiasi specie, escluse le fasce per sigari</p>	14
48.21	<p>Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa</p> <p>B Assorbenti per bambini piccoli 'bebes':</p> <p>ex I non condizionati per la vendita al minuto</p> <p>— di ovatta di cellulosa</p> <p>ex II altri:</p> <p>— di ovatta di cellulosa</p> <p>ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco, da servizio o da cucina, biancheria da dosso e altri indumenti):</p> <p>— Asciugamani e tovaglioli da tavola</p> <p>ex E. Assorbenti igienici e tamponi:</p> <p>— Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa</p>	14 14 14

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota in %
48.21 (segue)	F. altri: ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto: — Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
	ex II. non nominati: — Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro: — esclusi gli articoli per il trasporto o gli imballaggi ottenuti da un tubo di spessore di vetro inferiore a 1 mm e i tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	9
ex 76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni: — Porte, finestre e stipiti	8,4
	— Lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di lega d'alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	8,4
94.03	Altri mobili e loro parti: ex B. altri: — Letti di metalli comuni	13
	— Scaffalature e loro parti, di metalli comuni	11,5
94.04	Sommier; oggetti lettereschi e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti: A. Oggetti lettereschi e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti	12
	ex B. altri: — Sommier, materasse e guanciali	13

## ALLEGATO IX

Elenco previsto all'articolo 15, paragrafo 2A. Prodotti sensibili nei confronti della Comunità  
nella sua composizione al 31 dicembre 1985

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di carcami, ecc.)
15.08	Oli animali o vegetali com. ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali : C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente : A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao : A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao : ex D. altre: - escluse quelle aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26%
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
19.03	PASTE alimentari
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, cornflakes» e simili A. a base di granturco
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola: I. Inferiore a 50%

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
19.06	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anch'è addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.02	<p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti :</p> <p>A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze ;</p> <p>B. Estratti o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze</p> <p>D. Estratti di cicoria torrefatta e d'altri succedanei torrefatti del caffè :</p> <p>I. di cicoria torrefatta</p>
21.03	Farina di senape e senape preparata
21.04	Sale; condimenti composti
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	<p>Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:</p> <p>ex A. Lieviti naturali vivi :</p> <p>- esclusi i lieviti di panificazione secchi</p> <p>C. Lieviti artificiali preparati</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <p>A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati :</p> <p>II. Riso</p> <p>B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene</p> <p>C. Gelati :</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>D. Iogurt preparati, latte in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari :</p> <p>I. Iogurt preparati:</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. inferiore a 1,5%</p> <p>ex G. altre :</p> <p>- escluse quelle non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numeri delle tariffe doganali comuni	Designazione delle merci
21.07 (segue)	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) e non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 :
	A. Non contenenti latte e materie grasse provenienti dal latte
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:
	ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico: — escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
	B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:
	A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti:
	ex I. due litri o meno: — escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
	ex II. più di due litri: — escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
	B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»)
	C. Bevande contenenti alcole di distillazione:
	I. Rum, arack, tafia
	II. Gin
	III. Whisky
	IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliege
	ex V. altri: — a base di cereali
24.02	Tabacchi lavorati, estratti o sughi di tabacco
28.03	Carbonio (in particolare, neri di carbonio)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.01	<p data-bbox="507 483 612 506"><b>Idrocarburi:</b></p> <p data-bbox="507 517 608 539"><b>A. aciclici:</b></p> <p data-bbox="539 546 1150 568">ex I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili:</p> <p data-bbox="592 575 772 598">— escluso l'acetilene</p> <p data-bbox="507 609 794 631"><b>B. cicloparaffinici e ciclonofinici:</b></p> <p data-bbox="539 665 612 687"><b>II. altri:</b></p> <p data-bbox="568 694 1177 716">ex a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili:</p> <p data-bbox="620 723 879 745">— escluso il decalidronaftalene</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.15	<p>Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>C. Acidi policarbossilici aromatici:</p> <p>I. Anidride ftalica</p> <p>ex III. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ftalati (orto) di dibutile</li> <li>— Ortoftalati di diottile</li> <li>— Ftalati di diisooctile, di diisooctile, di diisodocile</li> <li>— altri esteri di diisobutile</li> </ul>
29.16	<p>Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>A. Acidi carbossilici a funzione alcool:</p> <p>ex III. Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acido tartarico</li> </ul>
29.44	<p>Antibiotici:</p> <p>ex A. Penicilline:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampicillina e amoxicillina</li> </ul> <p>C. altri antibiotici:</p> <p>ex II. Tetracicline:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ossitetraciclina e suoi sali</li> </ul> <p>III. altri antibiotici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Eritromicina</li> </ul>
30.03	<p>Medicamenti per la medicina umana e veterinaria:</p> <p>A. non condizionati per la vendita al minuto:</p> <p>II. altri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) contenenti penicillina, streptomina, o loro derivati :</li> <li>b) non nominati: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. contenenti antibiotici o loro derivati esclusi quelli ripresi sotto la sottovoce A II a</li> </ul> </li> </ul> <p>B. condizionati per la vendita al minuto:</p> <p>II. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) contenenti penicillina, streptomina, o loro derivati</li> <li>ex b) non nominati: <ul style="list-style-type: none"> <li>— contenenti antibiotici o loro derivati diversi da quelli riportati nella sottovoce B II 1):</li> </ul> </li> </ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
31.02	Concimi minerali o chimici azotati: A. Nitrato di sodio naturale ex C. altri: — escluso il nitrato di ammonio, il nitrato di calcio con un tenore di azoto pari o inferiore al 16 %, nonché il nitrato di calcio e di magnesio e l'urea
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo: A. Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo: ex II. altri: — esclusi i metalli non preziosi in paste utilizzate per la preparazione di pitture C. Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto
32.12	Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri: B. Inchiostri da stampa C. altri inchiostri
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie; contenitori o non sapone. — Erossilati
ex 35.05	Colle d'amido
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg : A. Colle preparate non nominate né comprese altrove B. Prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg . I. Colle cellulosiche II. altri : ex a) Colle a reazione chimica: 1. Poliuretatiche b) non nominate

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione della merce
ex 37.01	<p>Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carta eliografica</li> </ul>
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>Q. Leganti per anodi da fonderia preparati a base di resine sintetiche</p> <p>X. altri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ex II. Preparazioni disincrostanti e simili per caldaie e per il trattamento delle acque di raffreddamento industriale</li> <li>ex XIII. Prodotti ausiliari del tipo di quelli utilizzati in fonderia : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per metalli : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rivestimenti refrattari per il trattamento superficiale della ghisa</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
39.01	<p>Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):</p> <p>C. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Fenoplasti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resine, escluse quelle del tipo «novolacca»</li> </ul> </li> <li>ex b) in altre forme: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni, eccetto i laminati rigidi rivestiti di rame destinati alla produzione di circuiti stampati</li> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>II. Amminoplasti: <ul style="list-style-type: none"> <li>ex b) in altre forme: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>- Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.01 (sugna)	<p><b>C. M. Alchidi e altri poliesteri:</b></p> <p>ex a) nelle forme previste dalla nota 3 d) di questo capitolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fogli di poliestere rinforzato con fibra di vetro, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Poliesteri non alchidici, non saturi, nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, per poliuretani, diversi da quelli per lo stampaggio o l'estrusione</li> </ul> <p>ex IV. Poliammidi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex V. Poliuretani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo capitolo</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex VI. Siliconi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex VII. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</li> <li>— Resine, diverse da quelle epossidiche, nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo capitolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Politeralcoli</li> <li>— Sistemi per poliuretani</li> </ul> </li> </ul>
39.02	<p>Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene, tetraalogenati, polioisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumarondieniche, ecc.):</p> <p><b>C. altri:</b></p> <p>I. Polietilene:</p> <p>a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo</p> <p>ex b) in altre forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> <li>— Cascani e rottami di lavoro</li> </ul> <p>ex II. Polietilene tetraalogenati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.02 (segue)	<p>C. ex III. Polisolfotileni alogenati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex IV. Polipropilene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo e i cascami e rottami di lavoro</li> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex V. Polisobutilene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>VI. Polistirene e suoi copolimeri:</p> <p>ex b) in altre forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>VII. Cloruro di polivinile:</p> <p>ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Prodotti per lo stampaggio</li> <li>— Resine del tipo emulsioni per pasta</li> </ul> <p>ex b) in altre forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex IX. Acetato di polivinile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul> <p>XIV. Altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:</p> <p>ex b) in altre forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</li> </ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.03	<p>Cellulosa rigenerata, nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, esteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (cellulidina e collodi, celluloidi, ecc.); fibra vulcanizzata:</p> <p>B. altri:</p> <p>I. Cellulosa rigenerata:</p> <p>b) altra:</p> <p>ex 2. non nominata:</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, senza iscrizioni</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigide, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>II. Nitrati di cellulosa:</p> <p>b) plastificati:</p> <p>1. con canfora o altrimenti (celluloidi, ecc.):</p> <p>ex aa) Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:</p> <p>— di celluloidi</p> <p>ex bb) altri:</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o tubi di celluloidi</p> <p>— altre lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>III. Acetati di cellulosa:</p> <p>b) plastificati:</p> <p>4. altri:</p> <p>ex bb) non nominati:</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>IV. altri esteri della cellulosa:</p> <p>b) plastificati:</p> <p>4. altri:</p> <p>ex bb) non nominati:</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>V. Esteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa:</p> <p>b) plastificati:</p> <p>— altri:</p> <p>ex aa) Etilcellulosa:</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>ex bb) non nominati:</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni</p> <p>ex VI. Fibra vulcanizzata:</p> <p>— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m<sup>2</sup>, con o senza iscrizioni, di materie plastiche artificiali</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.07	<p>Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:</p> <p>B. altri:</p> <p>ex I. di cellulosa rigenerata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi: budelli artificiali; copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli di abbigliamento; articoli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53 per l'industria nazionale</li> </ul> <p>ex II. di fibra vulcanizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi: ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53 per l'industria nazionale</li> </ul> <p>ex III. di sostanze albuminoidi indurite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi: budelli artificiali, ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; tubi ottenuti mediante incollamento, da utilizzare come budella secche; articoli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53 per l'industria nazionale</li> </ul> <p>ex IV. di derivati chimici della gomma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi: copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli di abbigliamento</li> </ul> <p>V. di altre sostanze:</p> <p>a) Bobine e supporti analoghi per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film ecc., di cui alla voce n. 92.12</p> <p>ex d) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi: budelli artificiali; copripavimenti; articoli di abbigliamento; lavori e accessori per le macchine della voce n. 84.53; oggetti da costruzione</li> </ul>
ex 40.10	<p>Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esclusi i nastri a sezione trapezoidale</li> </ul>
40.11	<p>Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e proiettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:</p> <p>ex A. Gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Battistrada amovibili per coperture di peso unitario fino a 20 kg</li> </ul> <p>B. altri:</p> <p>ex II. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di peso unitario fino a 20 kg</li> </ul>
42.02	<p>Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelle, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:</p> <p>ex A. di materie plastiche artificiali in fogli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portafogli, bauletto e borse da donna</li> </ul> <p>ex B. di altre materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portafogli, bauletto e borse da donna</li> </ul>
48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)
48.15	<p>Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:</p> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Carta igienica</li> </ul>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.01	<p>Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:  ex A. di fibre tessili sintetiche:  - Polietileniche o polipropileniche</p>
56.02	<p>Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:  ex A. di fibre tessili sintetiche:  - Poliesteri e acriliche</p>
56.03	<p>Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzati di filati e gli sfilacciati:  ex A. di fibre tessili sintetiche  - Poliesteri e acriliche</p>
56.04	<p>Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:  ex A. di fibre tessili sintetiche:  - Poliestere e acriliche</p>
ex 59.12	<p>Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:  - Tessuti impregnati o spalmati, di peso non superiore a 1 400 g/m<sup>2</sup>; in fiocco</p>
68.02	<p>Lavori di pietre da taglio da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del capitolo 69; cubi e tessere per mosaici</p>
68.04	<p>Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento:</p>
ex 68.06	<p>Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti:  - esclusi gli abrasivi applicati solamente su tessuto xx, in rotoli di larghezza uguale o superiore a 1 400 mm e di quelli applicati su tessuto xx rinforzato di carta o di cartone, in rotoli di larghezza uguale o superiore a 1 400 mm</p>
69.02	<p>Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari  ex B - altri:  - contenenti, in peso, più di 7% di allumina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)  - altri, esclusi quelli contenenti, in peso, almeno 93% di silice (SiO<sub>2</sub>) e quelli elettrofusi</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: ex B. altri: — di spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 10 mm
ex 70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare: — di spessore uguale o superiore a 1,8 mm e non superiore a 3 mm
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armato o placcato durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: — non armati, di spessore non superiore a 5 mm
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, costituiti in vetri temperati o fusi di due o più fogli aderenti fra loro B. altri
70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per tutela comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica: ex I. Vetri d'accensione, piastine, palline, mandrie, rinnenchi, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari: — di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi ex II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coperchi, paralumi, globi, tulipani, ecc.): — Tubi per lampade — altri, di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi ex B. altri: — di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi
ex 70.21	Altri lavori di vetro: — di vetro colorato, smerigliato, inciso, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino o dipinto, o di vetro modellato con incavi e rilievi
ex 73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — senza rivestimenti di materie tessili
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluse: A. Acciai fini al carbonio: ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — nudi, esclusi quelli destinati alla produzione di cavi di acciaio B. Acciai legati: ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — Prodotti senza rivestimento di materie tessili, non ricoperti di altri metalli per mezzo di un procedimento qualsiasi e non previsti alla nota complementare, lettera a) di questo capitolo

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.18	<p>Tubi (compresi i loro abozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:</p> <p>B) altri:</p> <p>ex II. dritti e e pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce BI, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15% incluso di carbonio e da 0,50 a 2% incluso di cromo e, eventualmente, 0,50% o meno di molibdeno</p> <p>— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura</p> <p>ex III. non nominati:</p> <p>— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura</p>
ex 73.21	<p>Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, cascate, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, verande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre profilati, tubi ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:</p> <p>— escluse: porte di cariche o chiuse per impianti idraulici e pilastri per fili conduttori di elettricità, di ferro o di acciaio inciso o stirato</p>
ex 73.24	<p>Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti:</p> <p>— saldati, di contenuto non superiore a 300 litri</p>
73.25	<p>Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— esclusi i cavi portanti, chiusi o semichiusi, per teleferiche e i cavi di armature per cemento armato precompressi</p>
ex 73.29	<p>Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:</p> <p>— articolate, dei tipi «Galle», «Renold» o «Morse» di passo non superiore a 2 cm, escluse le catenelle per chiusi</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.32	<p>Bulloni e dadi anche non filettati, trafilati, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribaditi, caviglie, pernozzoli, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molle) di ferro o di acciaio;</p> <p>B. filettati:</p> <p>ex I. Viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a «decouleur», di spessore di viti o di diametro di dadi non eccedenti 6 mm:</p> <p>Viti, comprese le rondelle e i dadi filettati, esclusi quelli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53</p> <p>ex II. altri :</p> <p>- esclusi quelli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 8453</p>
ex 73.35	<p>Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio:</p> <p>— Molle, a spirale, di filo o di sbarra tonda, di diametro superiore a 8 mm o di sbarra quadrata o rettangolare di cui la dimensione minore è superiore a 8 mm</p>
ex 73.37	<p>Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:</p> <p>— di ferro o di acciaio, saldato a caldo, laminato o forgiato</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale anziana	Designazione delle merci
73.38	<p>Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:</p> <p>B. altri:</p> <p>1. Acqui e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— esclusi: paglia, spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, nonché le pentole a pressione per cucinare direttamente a vapore</p>
ex 74.07	<p>Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame:</p> <p>— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Manesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, con parete di spessore superiore a 1 mm e aventi più di 80 mm nella più grande dimensione interna della sezione trasversale</p>
ex 74.19	<p>Altri lavori di rame:</p> <p>— esclusi i seguenti articoli:</p> <p>— Spille, anelli scorrevoli e forcine diversi da quelli di ornamento personale, ditali, nonché guarnizioni in ferro per cinture, busti e bretelle</p> <p>— Serbatoi, botti, cisterne e altri recipienti analoghi per qualsiasi sostanza (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità superiore a 300 l, senza dispositivi meccanici o termostatici, anche con rivestimento interno o coibente</p> <p>— Carene, catenelle e loro parti</p>
ex 76.02	<p>Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio:</p> <p>— Vergella</p>
76.04	<p>Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)</p>
76.06	<p>Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di alluminio:</p>
76.08	<p>B. altri</p> <p>Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni</p>
76.12	<p>Cavi, corde, trecce e simili; di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità</p>
76.15	<p>Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio</p>
79.01	<p>Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:</p> <p>ex A. greggio:</p> <p>— Zinco elettrolitico (lingotti) con un tenore di Zn uguale o superiore al 99,95 %</p>
ex 82.01	<p>Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiettoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falcioline, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano:</p> <p>— Vanghe, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli, raschiettoi, falci e falcioline</p>
82.02	<p>Seghe a mano, lame di seghe di ogni specie (comprese le fresceseghe e le lame non dentate per segare):</p> <p>A. Seghe a mano</p> <p>B. Lame di seghe:</p> <p>1. a nastro</p> <p>ex III. altre:</p> <p>— Lame di seghe a mano</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro: — Martelli, bedani, scalpelli per pietre, bullini, punteruoli, punzoni e portafiliera
82.09	Coltelli a lama trincianse o dentate (compresi i roncotti chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame: ex A. Coltelli: — esclusi quelli per uso professionale
ex 82.14	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili : — esclusi quelli dorati o argentati
82.15	Mispic di metalli comuni degli oggetti delle voci n. 82.05, 82.13 e 82.14 : — esclusi quelli dorati o argentati
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili (compresi i congegni di chiusura automatica per porte); attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili di metalli comuni : B. altri
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni: A. Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno; esclusi quelli dorati o argentati
ex 83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhietti ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchinera e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni: — escluse le perle e pagliette, tagliate, nonché i rivetti tubolari o gambo biforcuto
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni
83.15	Fili, bacchette, rubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»: — esclusi le parti e i pezzi staccati

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero delle tariffe doganali comuni	Designazione delle merci
84.06	<p><b>Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:</b></p> <p><b>C. altri motori:</b></p> <p><b>I. Motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata:</b></p> <p>a) di 250 cm<sup>3</sup> o meno:</p> <p>ex 2. altri:</p> <p>— di potenza inferiore o uguale a 25 kW e per ciclomotori di cilindrata non superiore a 50 cm<sup>3</sup></p> <p>b) di più di 250 cm<sup>3</sup>:</p> <p>2. altri :</p> <p>ex bb) non nominati:</p> <p>— di potenza inferiore o uguale a 25 kW, esclusi quelli destinati all'industria nazionale</p> <p><b>II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione):</b></p> <p>b) altri</p> <p>ex 2. non nominati:</p> <p>— di potenza inferiore o uguale a 25 kW, esclusi quelli destinati all'industria nazionale</p> <p><b>D. Parti e pezzi staccati:</b></p> <p><b>II. di altri motori:</b></p> <p>ex a) per aerodine:</p> <p>— Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti</p>
84.10	<p><b>Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):</b></p> <p><b>B. altre pompe:</b></p> <p><b>II. non nominate:</b></p> <p>ex a) Pompe:</p> <p>— escluse quelle per impianti di innaffiatura mediante aspersione e quelle che possono essere sommerse con motore scoppiato, senza rivestimento interno di prodotti di ceramica o di gomma, di peso unitario non superiore a 1 000 kg</p>
84.15	<p><b>Materiali, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altre specie:</b></p> <p><b>C. altri:</b></p> <p>ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 l:</p> <p>— di peso unitario superiore a 200 kg</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, per armadi frigoriferi e di armadi e altri mobili importati con i loro apparecchi frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonché le parti e pezzi staccati</p>
84.17	<p><b>Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni non elettrici:</b></p> <p><b>F. altri:</b></p> <p>ex I. Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 84.20	<p>Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:</p> <p>— Bilance, comprese le bascule, automatiche e semiautomatiche, di peso unitario non superiore a 250 kg, escluse le parti e pezzi staccati</p>
84.22	<p>Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce p. 84.23:</p> <p>B. altri :</p> <p>- esclusi: tavoli, piattaforme e navicelle elevatrici; paranchi, compresi quelli montati su un carrello; verricelli ed argani; binde e martinetti; gru su cingoli; apparecchi elevatori e trasportatori ad azione continua, per merci, pneumatici; spalatrici e ammassatrici meccaniche, esclusi i caricatori della sottovoce 84.22 B IV g; ascensori e montacarichi comprese le installazioni di manutenzione a mezzo skips e gabbie di miniere, ma escluse le scale meccaniche e i marciapiedi mobili; paranchi e manopole e tutte le parti e pezzi staccati</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 84.24	<p>Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi:</p> <p>— Verrici e vomeri, esclusi quelli di ghisa e di acciaio colato, dentali, dischi, avanvomeri, coltri a forma di coltello e coltri a forma di disco, per aratri; denti per coltivatori e scarificatori, dischi per irroratrici; utensili per sarchiatura, battitura e per solcare, per sarchiatrici</p>
84.36	<p>Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili :</p> <p>- Filatoi continui, eccetto quelli muniti di sistemi automatici di trazione e di sostituzione della carica, nonché di quelli muniti di sistemi di cardatura della lana</p>
84.40	<p>Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per strirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):</p> <p>B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espresse in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idromotrici (diversi dai centrifughi) per uso domestico:</p> <p>ex I. a funzionamento elettrico:</p> <p>— per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>ex II. altri:</p> <p>— per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati</p>
84.45	<p>Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50:</p> <p>C. altre macchine utensili:</p> <p>I. Torni:</p> <p>ex b) altre:</p> <p>— Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>IV. Limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici:</p> <p>ex b) altre:</p> <p>— Limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>V. Fresatrici, foratrici:</p> <p>ex b) altre:</p> <p>— Foratrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p>
ex 84.47	<p>Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili:</p> <p>— escluse le presse idrauliche di peso unitario non superiore a 5 000 kg</p>
84.51	<p>Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari:</p> <p>A. Macchine da scrivere</p> <p>I. Macchine da scrivere automatiche comandate da un supporto di informazione</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.59	<p>Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:</p> <p>ex A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (Euratom):</p> <p>— Presse idrauliche di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>ex C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) (Euratom):</p> <p>— Presse idrauliche di peso unitario non superiore a 2 000 kg</p> <p>E. altri :</p> <p>ex II. altri :</p> <p>- Presse idrauliche, di peso unitario non superiore a 2 000 kg; macchine a iniezione per l'industria delle materie plastiche artificiali, con una capacità, in tonnellate, di 35, 85, 140, 200, 300 e 550 t; estrusori per l'industria delle materie plastiche artificiali, con mandrino di diametro compreso tra 30 e 150 mm o mandrini paralleli di diametro compreso tra 85 e 105 mm; trituratrici per l'industria delle materie plastiche artificiali di potenza non superiore a 75 CV</p>
ex 84.60	<p>Scaffi per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (pasta ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali:</p> <p>— Forme e conchiglie per il lavoro meccanico</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comment	Designazione delle merci
84.61	<p>Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili</p> <p>A. Riduttori di pressione</p> <p>ex B. altri :</p> <p>- escluse le valvole per trasmissioni idrauliche e pneumatiche e le valvole per contenitori del tipo aerosol</p>
ex 84.62	<p>Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):</p> <p>— Cuscinetti a rotolamento con una fila di sfere in cui le sfere non si possono staccare manualmente, o in cui la fila di sfere non si può separare o ancora in cui le facce dei due anelli si allineano sullo stesso piano, il cui diametro è superiore a 36 mm senza superare 72 mm, escluse le parti e pezzi staccati</p>
84.63	<p>Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):</p> <p>B. altri:</p> <p>— ex II. non nominati:</p> <p>— Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità</p>
85.01	<p>Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>B. altre macchine ed apparecchi:</p> <p>I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— Motori trifase, asincroni; motori monofase; macchine generatrici, convertitori rotanti e altri motori, di peso unitario non superiore a 100 kg, esclusi i motori monofase a corrente alterata di potenza di 0,5 kW o meno, destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53, e le generatrici a corrente continua di potenza di 75 kW o meno, destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53</p> <p>ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>— Trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, di peso unitario superiore a 500 kg; convertitori statici, esclusi i raddrizzatori, di peso unitario non superiore a 100 kg, esclusi i trasformatori di misura e senza dielettrico liquido, destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53, e le bobine di reattanza destinate alla produzione delle macchine della voce n. 84.53</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 85.03	Pile elettriche — a secco
85.12	<p>Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:</p> <p>A. Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici:</p> <p>ex II. altri: — escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>B. Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili:</p> <p>ex II. altri: — escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>D. Ferri da stiro elettrici, escluse le parti e pezzi staccati</p> <p>E. Apparecchi elettrotermici per usi domestici:</p> <p>ex II. altri: — Fornelli, cucine economiche, forni e apparecchi analoghi di cottura per usi domestici</p>
85.13	<p>Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:</p> <p>ex A. Apparecchi di telecomunicazione a corrente portante: — Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi staccati per telefoni e ricevitori</p> <p>ex B. altri: — Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi staccati per telefoni e ricevitori</p>
85.19	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.), resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:</p> <p>ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici: — Interruttori non automatici e sezionatori, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg — Interruttori automatici, interruttori e contattori, esclusi gli interruttori non automatici e gli interruttori per applicazione industriale di meno di 1 000 V, destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53</p> <p>ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati: — Reostati, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg</p> <p>ex D. Quadri di comando o di distribuzione : — escluse le parti e pezzi staccati</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.20	<p>Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti ed infrarossi); lampade ad arco:</p> <p>A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione :</p> <p>II, altre</p> <p>ex B. altre lampade e tubi:</p> <p>— per l'illuminazione</p>
85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— con rivestimento o guaina metallica, anche ricoperti di altre materie, esclusi i cavi coassiali e i cavi sottomarini</p>
ex 90.03	<p>Montature per occhiali, occhialini, occhialeteri e oggetti simili e parti di montature:</p> <p>— escluse le montature o le loro parti d'oro</p>
ex 90.04	<p>Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialeteri, occhialini e oggetti simili:</p> <p>— esclusi quelli con montatura d'oro o placcata o rivestita in oro o dorata e gli occhiali protettori per arti e mestieri</p>
90.16	<p>Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (macchine per disegnare, pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili:</p> <p>ex A. Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo:</p> <p>— Squadre, regoli, rapportatori e pistole da disegno</p> <p>— Scatole di compassi con compassi, prolunghe per compassi, compassi, tiralinee e strumenti simili</p>
90.24	<p>Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi di apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:</p> <p>B. altri:</p> <p>I. Manometri</p>
90.28	<p>Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:</p> <p>A. Strumenti ed apparecchi elettronici:</p> <p>ex II. altri:</p> <p>b) altri:</p> <p>— Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
92.12	<p>Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:</p> <p>B. registrati:</p> <p>I. Cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie, esclusi i nastri magnetici:</p> <p>b) altri</p> <p>II. altri:</p> <p>a) Dischi per fonografi:</p> <p>2. altri</p> <p>b) altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.):</p> <p>1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche</p> <p>ex 2. altri:</p> <p>— esclusi quelli per l'insegnamento delle lingue</p>
94.01	<p>Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:</p> <p>B. altri:</p> <p>ex I. appositamente costruiti per aerodine:</p> <p>— esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio, di vimini e altre materie vegetali</p>
94.03	<p>Altri mobili e loro parti:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio</p> <p>— di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche</p> <p>— di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche</p> <p>— di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali</p>
98.01	<p>Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sborzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)</p> <p>ex A. Sbozzi e dischetti per bottoni:</p> <p>— esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili</p> <p>ex B. Bottoni e loro parti:</p> <p>— esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili</p>
98.10	<p>Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrине focaie e dagli stoppini:</p> <p>ex A. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggior diametro non supera 25 mm:</p> <p>— non dorati né argentati, né placcati con metalli preziosi</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— non dorati, né argentati, né placcati con metalli preziosi, né di metalli preziosi</p>

**B. Prodotti sensibili nei confronti d'Israele**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
31.03	Concimi minerali e chimici fosfatici : A. di cui alla lettera A della nota 2 di questo capitolo : I. Perfosfati ex B. di cui alle lettere B e C della nota 2 di questo capitolo - Perfosfati semplici, doppi e tripli, anche mescolati con altri fosfati di calcio e con prodotti non fertilizzanti
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lorde massimo di 10 kg : A. altri concimi
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene, tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeneiche, ecc.) : C. altri : VII. Cloruro di polivinile : ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: - in sospensione



Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
55.09	Altri tessuti di cotone
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelm o Kilin, Schumaks o Soumak, Karananie e simili, anche confezionati
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gonnata
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gonnata
61.01	Indumenti esterni per uomo e ragazzo
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini
62.02	Biancherie da letto, da tavola, da toilette, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.01	<p>Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti e statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>B. altre macchine ed apparecchi :</p> <p>I. Macchine generatrici, motori, (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti :</p> <p>ex b) altri :</p> <p>- di peso unitario superiore a 100 kg, esclusi i motori trifase asincroni</p> <p>ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :</p> <p>- Bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, di peso unitario non superiore a 500 kg; raddrizzatori; convertitori statici di peso unitario superiore a 100 kg</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione e di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevanza, di radioscandaglio e di radiotelecomando :</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione e di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione .</p> <p>B. altri apparecchi</p> <p>C. Parti e pezzi staccati :</p> <p>II. altri :</p> <p>a) Mobili e cofanetti</p> <p>b) Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a "decolleter" e il cui maggiore diametro non supera 25 mm</p> <p>ex c) non nominati :</p> <p>- escluse le unità di sintonizzazione di radiofrequenza d'entrata importate da fabbricanti nazionali di apparecchi riceventi di televisione per utilizzarle esclusivamente nella produzione di tali apparecchi o per esportarle come pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchi di loro fabbricazione</p>
85.19	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione ed il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampe, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione :</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
<p>85.19 (segue)</p>	<p>ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici :</p> <p>- esclusi: gli interruttori non automatici e i sezionatori, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di materie ceramiche o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg; gli interruttori automatici e i conduttori; le parti e i pezzi staccati degli apparecchi di questa sottovoce</p> <p>ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati :</p> <p>- esclusi : i reostati di peso unitario non superiore a 2 kg (diversi da quelli di materie ceramiche o di vetro) e quelli di peso unitario superiore a 500 kg, le parti e i pezzi staccati di questa sottovoce</p> <p>C. Circuiti stampati</p>
<p>90.28</p>	<p>Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione e di analisi :</p> <p>A. Strumenti e apparecchi elettronici :</p> <p>II. altri :</p> <p>a) specialmente costruiti per la tecnica delle telecomunicazioni (ipsonetri, kerdometri, neperometri, distorsionetri, psufometri e apparecchi simili); per la misura e la rivelazione delle radiazioni ionizzanti; altri apparecchi di misura con dispositivo registratore a compensazione; altri apparecchi di misura per le grandezze elettriche</p> <p>ex b) altri :</p> <p>- esclusi: i galvanometri non registratori con gradazione ternica; gli amperometri, i voltometri e i wattimetri</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
90.28 (segue)	B. altri :  ex II. non nominati : - esclusi : i galvanometri non registratori con gradazione ternica, gli asperometri, i voltaetri e i wattetri

ALLEGATO XElenco previsto all'articolo 16, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 34.02	<p>Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Solfato di sodio e di dodecano-1-ile</li> <li>— Solfato di trietanolammina e di dodecano-1-ile</li> <li>— Acido solfonico, alchilbenzene solfonato di sodio e alchilbenzene solfonato di ammonio</li> <li>— Miscugli e preparazioni di solfato di sodio, di dodecano-1-ile e di solfato di trietanolammina</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche</p> <p>ex X. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Rivestimenti refrattari del tipo di quelli utilizzati nelle fonderie per migliorare la superficie dei pezzi fusi</li> <li>— Preparazioni disincrostanti e analoghe per caldaie e per il trattamento delle acque di refrigerazione industriale</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>
39.01	<p>Prodotti di condensazione, di policondensazione, e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):</p> <p>C. altri:</p> <p>II. Amminoplasti: ex a) nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Resine ureiche, modificate con alcole furfurilico, in soluzioni eterificate, utilizzate nelle fonderie</li> </ul> <p>III. Alchidi ed altri poliesteri: ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Politereftalato di etilene saturo, ad eccezione dei polimeri neri, nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo, preparato per lo stampaggio o l'estrusione</li> <li>— in polvere, contenente additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore</li> </ul> <p>ex VII. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Resine epossidiche (etossiliniche), in polvere, contenenti additivi e pigmenti, utilizzate per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore</li> </ul>	<p>25</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: — vellutati	35
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: — Vetro flottato, non armato, ad esclusione del vetro semplicemente sgrassato, di spessore di più di 2 mm fino a 10 mm inclusi	35
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro: ex B. altri: — formati da due o più fogli aderenti fra loro, per veicoli o navi	20
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19: — di vetro sodico, fabbricato meccanicamente, ad esclusione dei bicchieri incisi o altrimenti decorati, dei barattoli da sterilizzare e degli oggetti di vetro temperato : -- di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi, esclusi gli oggetti recanti un semplice marchio o un'incisione e quelli con una parte smerigliata destinata ad essere incisa -- altri	35 10
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: B. altri: ex II. non nominati: — Vasche da bagno di lamiera d'acciaio di spessore inferiore o uguale a 3 mm, smaltate	30
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame: ex B. altri: — Barre di sezione rotonda, di rame non legato, arrotolate — Fili di sezione rotonda, di rame non legato	20 20
ex 83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni: — Piastre di copertura, cilindri e molle, trasportatori a rastrelli, ottenuti per sinterizzazione	20



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.10	<p>Pompe, motopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):</p> <p>B. altre pompe:</p> <p>II. Pompe non nominate:</p> <p>ex a) Pompe:</p> <p>— Pompe centrifughe, sommerse, escluse le pompe dosatrici</p>	30
84.12	<p>Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— esclusi parti e pezzi staccati</p>	20
84.15	<p>Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:</p> <p>C. altri:</p> <p>ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 litri:</p> <p>— di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— Frigoriferi e mobili congelatori conservatori del tipo cofano o del tipo armadio, di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati</p>	20
ex 84.20	<p>Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:</p> <p>— Dosatrici o insaccatrici elettroniche e altri strumenti a pesata costante, programmabili, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Apparecchi elettronici per pesare e etichettare prodotti preimballati, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 5 000 kg ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Bilance elettroniche per magazzini a visualizzazione digitale ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p> <p>— Basculle e piattaforme per pesare, elettroniche a visualizzazione digitale, ad esclusione dei pesapersona e delle parti e pezzi staccati</p>	20
84.41	<p>Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:</p> <p>A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:</p> <p>ex III. Parti e pezzi staccati; mobili per macchine da cucire:</p> <p>— Parti e pezzi staccati di macchine per cucire ottenuti mediante sinterizzazione</p>	20
ex 84.42	<p>Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:</p> <p>— Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o pelletterie, ad esclusione delle parti e pezzi staccati</p>	20

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.53	<p>Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:</p> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Unità integrate operazionali digitali che comportano almeno, in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita, per l'utilizzazione in sistemi industriali di produzione e di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica</li> <li>— Unità di modulazione/demodulazione (MODEM) per la trasmissione dei dati</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p>
84.59	<p>Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:</p> <p>E. altri:</p> <p>ex II. altre macchine ed apparecchi meccanici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Macchine a iniezione, estrusori, triturator e macchine per modellare mediante soffiaggio, per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali</li> </ul>	<p>20</p>
ex 84.62	<p>Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Anelli per cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette</li> </ul>	<p>20</p>
84.63	<p>Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— di peso inferiore o uguale a 500 g al pezzo</li> <li>— per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo o di ferro</li> </ul> </li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p>
85.01	<p>Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>B. altre macchine ed apparecchi:</p> <p>I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:</p> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a esplosione a pistone, di una potenza di 750 kVA o meno, compresi quelli le cui prestazioni non sono espresse in KW o in kVA, di peso superiore a 100 kg/pezzo</li> <li>— Generatrici a corrente alternata, di peso superiore a 100 kg/pezzo e di potenza non superiore a 750 kVA</li> <li>— Motori e generatrici a corrente continua di peso superiore a 100 kg/pezzo, ad esclusione dei motori e altre generatrici le cui prestazioni non sono espresse in KW o kVA</li> <li>— Convertitori rotanti di peso superiore a 100 kg/pezzo</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>25</p> <p>20</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
85.01 (segue)	<p>B. ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Convertitori statici, di peso superiore a 100 kg/pezzo e raddrizzatori diversi da quelli specialmente costruiti per la saldatura</li> <li>— Trasformatori trifase senza dielettrico liquido, di potenza uguale o superiore a 50 kVA e inferiore o uguale a 2 500 kVA.</li> </ul>	<p>30</p> <p>35</p>
85.04	<p>Accumulatori elettrici:</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. Accumulatori non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— al nichel-cadmio, non ermeticamente chiusi</li> </ul>	20
85.12	<p>Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:</p> <p>ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— asciugacapelli, esclusi caschi asciugacapelli</li> </ul>	20
85.13	<p>Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:</p> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— apparecchi automatici elettronici di utenza, esclusi le loro parti e pezzi staccati</li> </ul>	20
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>I. Apparecchi trasmettenti:</p> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le bande HF e MF</li> </ul> <p>II. Apparecchi rice-trasmittenti:</p> <p>ex b) altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per la banda VHF</li> <li>— supporti portatili per rice-trasmittenti VHF</li> </ul> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:</p> <p>b) altri:</p> <p>ex 2. non nominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Apparecchi riceventi per la radiotelefonia e la radiotelegrafia per le bande VLF, LF, MF e HF</li> </ul>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 85.16	<p>Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi:</p> <p>— esclusi gli apparecchi per strada e le loro parti e pezzi staccati</p>	20
85.17	<p>Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili e loro parti e pezzi staccati</p>	20
85.19	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:</p> <p>ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento: apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:</p> <p>— per applicazione industriale, escluso il materiale di collegamento:</p> <p>— di 1000 V o più:</p> <p>— Sezionatori e interruttori, compresi gli interruttori sotto carico da 1 kV a 60 kV esclusi</p> <p>— Fusibili da 6 kV a 36 kV compresi, del tipo HT</p> <p>— inferiori a 1000 V:</p> <p>— Fusibili del tipo NH</p> <p>— Interruttori da 63 A a 1000 A, tripolari o quadripolari, a funzione di interruzione doppia</p> <p>ex D. Quadri di comando o di distribuzione:</p> <p>— muniti dei loro apparecchi e strumenti:</p> <p>— di applicazione industriale, diversi che per telecomunicazione e per misura:</p> <p>— di 1000 V o più, muniti di cellule con interruttori o disgiuntori, smontabili, per trasformatori con incastro metallico</p> <p>— inferiore o uguale a 1000 V</p>	<p>35</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>25</p> <p>25</p>
85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Fili, trecce e cavi, per il trasporto d'energia, per una tensione nominale inferiore o uguale a 60 kV, non preparati per ricevere pezzi di congiunzione o non muniti di tali pezzi, isolati al polietilene, esclusi i fili di avvolgimento</p> <p>— Fili di avvolgimento, in rame, verniciati o laccati, di un diametro uguale o superiore a 0,40 mm e inferiore o uguale a 1,20 mm (classe F, grado I e II)</p>	<p>20</p> <p>20</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
87.02	<p>Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci:</p> <p>A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:</p> <p>I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <p>ex b) altri:</p> <p>— con quattro ruote motrici, con un'altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1560 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2900 cm<sup>3</sup> o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2500 cm<sup>3</sup></p> <p>B. per il trasporto di merci:</p> <p>II. altri:</p> <p>a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna:</p> <p>I. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2800 cm<sup>3</sup> o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2500 cm<sup>3</sup>:</p> <p>ex bb) altri:</p> <p>— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2900 cm<sup>3</sup></p> <p>2. altri:</p> <p>ex bb) altri:</p> <p>— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1560 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2900 cm<sup>3</sup> o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm<sup>3</sup> e inferiore a 2500 cm<sup>3</sup></p>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>
87.06	<p>Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusa:</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— Pistoni e guide per ammortizzatori, ottenuti per sinterizzazione</p> <p>— Parti e pezzi staccati, ottenuti per sinterizzazione, esclusi le parti e pezzi staccati di carrozzeria, le scatole di cambio complete, i ponti posteriori completi, le ruote, le parti di ruote e accessori di ruote, gli assi portanti e le guarnizioni di frizione, montati con supporto, per freni a disco</p> <p>— Masserelle di equilibratura per ruote</p>	<p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>



ALLEGATO XI

## Elenco previsto all'articolo 19, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi doganali	
		Elemento fiscale	Elemento protettivo
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao :		
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10% in peso, senza aggiunta d'altro saporio	5 Esc/kg	12 Esc/kg
21.03	Farina di senape e senape preparata :		
	A. Farina di senape	13%	22%
	B. Senape preparata	13%	22%
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol o più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico :		
	B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol o più, in recipienti contenenti :		
	- due litri o meno	200 Esc per hl di alcole puro	2 190 Esc per hl di alcole puro
	- più di due litri	214 Esc per hl di alcole puro	2 256 Esc per hl di alcole puro
24.02	Tabacchi lavorati; estratti e sughi di tabacco :		
	A. Sigarette	180 Esc/kg	esenzione
	ex B. Sigari e sigaretti :		
	- con copertura di tabacco	200 Esc/kg	esenzione
	ex C. Tabacco da fuso :		
	- Tabacco tritato	170 Esc/kg	esenzione
	ex D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto :		
	- Tabacco tritato	170 Esc/kg	esenzione
	ex E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie :		
	- Tabacco tritato	170 Esc/kg	esenzione

ALLEGATO XIIElenco previsto all'articolo 21, paragrafo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso :  A. Guanti, comprese le muffole  ex B. Oggetti di vestiario e loro accessori : - esclusi : i busti, cinture e simili, nonché le aute per palombari	2 tonnellate   500 kg
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita :  A. Articoli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili  B. altri : ex I. di gomma spugnosa o cellulare: - escluse le borse da tabacco  ex II. non nominati : - escluse le borse da tabacco	) ) ) ) )7tonnellate ) ) ) )
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	3 000 paia



## ALLEGATO XIII

Elenco previsto all'articolo 22

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base Elementi fissi (%)
17.04	<p><b>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:</b></p> <p><b>B. Gomme da masticare del genere -chewing-gum-, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</b></p> <p>I. inferiore a 60 %</p> <p>II. uguale o superiore a 60 %</p> <p><b>C. Preparazione detta -cioccolato bianco -</b></p> <p><b>D. altri:</b></p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %</p> <p>2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:</p> <p>aa) non contenenti amido o fecola</p> <p>bb. altri</p> <p>4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p>7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %</p> <p>8. uguale o superiore a 90 %</p> <p>II non nominati:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	<p></p> <p>80,43</p> <p>79,33</p> <p>79,09</p> <p></p> <p></p> <p>82,24</p> <p>87,26</p> <p>78,35</p> <p>84,21</p> <p>81,73</p> <p>69,63</p> <p>76,92</p> <p>86,37</p> <p>68,25</p> <p>92,36</p> <p></p> <p>60,05</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
17.04 (segue)	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % 2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % 3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 % 4. uguale o superiore a 70 %	71,11 72,69 64,09 69,80
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:  A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:  I. inferiore a 65 %  II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %  III. uguale o superiore a 80 %  B. Gelati:  I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte  II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:  a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %  b) uguale o superiore a 7 %  C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni, prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:  I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)  II altri:  a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):  1. inferiore a 50 %  2. uguale o superiore a 50 %  b aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:  1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %  2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %  3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %  4. uguale o superiore a 6 %	31,14 46,69 14,00  43,23  45,57 35,66  50,19  36,23 34,91  49,28 53,36 53,86 48,28

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi frsu) (%)
18.06 (segue)	<p>D. altre:</p> <p>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>b) altre</p> <p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 8,5% :</p> <p>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>2. altre</p> <p>b) superiore a 8,5% e inferiore a 28% :</p> <p>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>2. altre</p> <p>c) uguale o superiore a 28% :</p> <p>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>2. altre</p>	<p>46,78</p> <p>33,04</p> <p>44,93</p> <p>44,93</p> <p>14,00</p> <p>14,00</p> <p>33,04</p> <p>33,04</p>
19.02	<p>Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:</p> <p>A. Estratti di malto:</p> <p>I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %</p> <p>II. altri</p> <p>B. altre:</p> <p>I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 %</p>	<p>11,00</p> <p>11,00</p> <p>12,00</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
19.02 (segue)	<p>II. non nominate</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14 %:</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>11. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60%</p> <p>22. uguale o superiore a 60%</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) altre</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) altre</p> <p>4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:</p> <p>aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>bb) altre</p>	<p>12,00</p> <p>12,00</p> <p>12,00</p> <p>12,00</p> <p>31,55</p> <p>31,55</p> <p>12,00</p> <p>12,00</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi <i>in</i> %) (%)
19.02 <i>(segue)</i>	B. II. a) 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % : aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 % : aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre 7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 % b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte : 1. uguale o superiore a 1.5 % e inferiore a 5 % 2. uguale o superiore a 5 %	13,58 19,82 20,92 13,65 16,57 13,00 15,62
19.03	Paste alimentari :  A. contenenti uova  B. altre : I. non contenenti farina o semolino di grano tenero II. non nominate	36,96 35,82 35,00
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate:	0,00
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: - <i>puffed-rice, corn-flakes</i> - e simili.  A. a base di granturco  B. a base di riso  C. altri	63,85 0,00 0,00

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
19.07	<p>Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:</p> <p>A. Pane croccante detto - Knackebrot -</p> <p>B. Pane azimo (Mazoth)</p> <p>C. Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili</p> <p>D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:</p> <p>I. inferiore a 50 %</p> <p>II. uguale o superiore a 50 %</p>	<p>12,63</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>35,00</p> <p>5,57</p>
19.08	<p>Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:</p> <p>A. Preparazioni dette - pan pepato - ('pain d'épices'), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>I. inferiore a 30 %</p> <p>II. uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %</p> <p>III. uguale o superiore a 50 %</p> <p>B. altri:</p> <p>I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>a inferiore a 70 %</p> <p>b uguale o superiore a 70 %</p> <p>II aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:</p> <p>a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p>	<p>62,95</p> <p>61,67</p> <p>77,11</p> <p>79,44</p> <p>70,97</p> <p>68,96</p> <p>81,02</p> <p>69,62</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Data di base (Elementi fissi) (%)
19 08 isegua.	B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	79,45
	2. altri	68,26
	d' aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	77,09
	2. altri	65,89
	III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 % :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :	73,78
	2. altri :	47,93
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	79,45
	2. altri	68,36
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 % :	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	75,73
	2. altri	67,58
IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 % :		
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :		
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	74,64	
2. altri :	65,52	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
19.08 (segue)	<p>B. IV. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>2. altri</p> <p>V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>b) altri</p>	<p>73,76</p> <p>62,38</p> <p>71,60</p> <p>71,71</p>
21.02	<p>Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè o loro estratti :</p> <p>C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè.</p> <p>II. altri</p> <p>D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè :</p> <p>II. altri</p>	<p>11,00</p> <p>27,52</p>
21.06	<p>Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati :</p> <p>A. Lieviti naturali vivi :</p> <p>II. Lieviti di panificazione :</p> <p>a) secchi</p> <p>b) altri</p>	<p>0,00</p> <p>19,18</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove</p> <p>A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati :</p> <p>I. Granturco</p> <p>II. Riso</p> <p>III. altri</p>	<p>0,00</p> <p>11,00</p> <p>0,00</p>



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base Elementi 1000. (%)
21 07 (segue)	<p><b>B. Paste alimentari non ripiene, cotte, paste alimentari ripiene:</b></p> <p><b>I. Paste alimentari non ripiene, cotte:</b></p> <p>a) essiccate 70,21</p> <p>b) altre 70,36</p> <p><b>II. Paste alimentari ripiene:</b></p> <p>a) cotte 81,46</p> <p>b) altre 64,36</p> <p><b>C. Gelati:</b></p> <p><b>I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte 11,00</b></p> <p><b>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</b></p> <p>a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % 14,50</p> <p>b) uguale o superiore a 7 % 17,45</p> <p><b>D. Yogurt preparati; lattini in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari.</b></p> <p><b>I. yogurt preparati:</b></p> <p>a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. inferiore a 1,5 % 0,00</p> <p>2. uguale o superiore a 1,5 % 0,00</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>1. inferiore a 1,5 % 15,34</p> <p>2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 % 7,10</p> <p>3. uguale o superiore a 4 % 0,00</p> <p><b>II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</b></p> <p>a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):</p> <p>1. inferiore a 40 % 0,00</p> <p>2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 % 0,00</p> <p>3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % 0,00</p> <p>4. uguale o superiore a 70 % 0,00</p> <p>b) uguale o superiore a 1,5 % 0,00</p> <p><b>E. Preparazioni dette - fondeur - 0,00</b></p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	G. altre:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	86,35
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	84,69
	cc) uguale o superiore a 45 %	75,59
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	87,69
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	84,15
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	81,31
	cc) uguale o superiore a 45 %	71,36
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	88,66
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	78,92
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	77,38
	cc) uguale o superiore a 45 %	75,12
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	80,26
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	85,01
	bb) uguale o superiore a 32 %	78,61

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	<p>G. I. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 %</p> <p>II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 % :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %</p> <p>cc) uguale o superiore a 45 %</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 %</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %</p>	<p>75,14</p> <p>79,37</p> <p>75,61</p> <p>71,93</p> <p>53,41</p> <p>45,54</p> <p>46,43</p> <p>54,43</p> <p>45,78</p> <p>41,31</p> <p>64,55</p> <p>64,00</p> <p>56,72</p> <p>67,56</p> <p>56,64</p> <p>67,25</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi, (%))
21.07 (segue)	<p><b>G. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 % :</b></p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 61,46</p> <p>2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:</p> <p>aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % 77,79</p> <p>bb) uguale o superiore a 32 % 60,10</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 61,05</p> <p>2. altre 35,00</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 58,85</p> <p>2. altre 52,59</p> <p>d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 68,64</p> <p>2. altre 35,00</p> <p>e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % 48,25</p> <p><b>IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 % :</b></p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 70,22</p> <p>2. altre 68,88</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 % :</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 74,01</p> <p>2. altre 43,27</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % 57,04</p> <p><b>V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 % :</b></p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	<p>G. V a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola</p> <p>2. altre</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %</p> <p>37,24</p> <p>VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 46,41</p> <p>2. altre 48,00</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 59,96</p> <p>2. altre 35,30</p> <p>c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 % 35,30</p> <p>VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 35,30</p> <p>2. altre 35,30</p> <p>b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:</p> <p>1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola 35,30</p> <p>2. altre 35,00</p> <p>VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %:</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 35,00</p> <p>b) altre 35,00</p> <p>IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 % 35,30</p>	
22.02	<p>Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:</p> <p>B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:</p>	

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
22.02 (segue)	B. I. inferiore a 0,2 %	13,77
	II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	13,77
	III. uguale o superiore a 2 %	13,77
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. Poli-alcoli:	
	II. D-Mannitolo (mannite)	0,00
	III. D-Glucitolo (sorbite):	
	a) in soluzione acquosa:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0,00
	2. altro	0,00
	b) altro:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0,00
	2. altro	0,00
35.05	Destrina e colle di destrina, amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola.	
	A. Destrina: amidi e fecole solubili o torrefatti	0,00
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:	
	ex I. inferiore a 25 % in peso:	
	— Colle di amido	19,69
	— altre	0,00
	ex II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % in peso:	
	— Colle di amido	26,00
	— altre	0,00
	ex III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso:	
	— Colle di amido	12,00
	— altre	0,00
	ex IV. uguale o superiore a 80 % in peso:	
	— Colle di amido	12,00
	— altre	0,00
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili	
	A. Bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:	
	a. inferiore a 55 % in peso:	0,00
	b. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso:	0,00
	c. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso:	0,00
	d. uguale o superiore a 83 % in peso:	0,00

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
38 19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:</p> <p>I. in soluzione acquosa:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p> <p>II. altro:</p> <p>a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo</p> <p>b) altro</p>	0,00 0,00  0,00 0,00

ALLEGATO XIVElenco previsto all'articolo 23

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
17.04.0000	Prodotti a base di zuccheri
21.06.0000	Lieviti naturali
21.07.0000	Preparazioni alimentari non comprese altrove
22.06.0000	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
30.04.0000	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi
31.02.0000	Azoto, concimi
33.06.1000	Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
3090	Altre preparazioni
4090	Altri prodotti per profumeria
9960	Preparazioni per profumeria
9990	Altre preparazioni: altre



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
34.02.9990	Altri prodotti organici tensioattivi
38.11.1090	Antiparassitari, ecc.
38.19.9920	Preparazioni per la pulitura e l'imbianchimento
40.09.0000	Tubi
40.10.0000	Cinghie di trasmissione
40.13.2091	Oggetti di vestiario e loro accessori, senza materie tessili
41.02.1090	Cuoi e pelli di bovini e di equini, spaccati o ugualizzati
41.02.9990	Cuoi e pelli di bovini e di equini, spaccati
41.05.9900	Pelli preparate di altri animali
41.08.0000	Cuoi e pelli, verniciati o metallizzati
41.09.0000	Ritagli ed altri avanzi di cuoi naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate
42.03.1090	Oggetti di vestiario di cuoi o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti
42.03.9991	Oggetti di vestiario destinati alla protezione dei lavoratori

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
44.15.0000	Legno impiallacciato e legno compensato
44.18.0000	Legno detto "artificiale" o "ricostituito", formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici
48.01.2090	Altra carta e cartoni (1)
3090	Altra carta o cartoni da involti (kraft)
9910	Carta non contenente legno (1)
9990	Altra carta o cartoni (48.15.9990)
48.05.9900	Altra carta e cartoni
48.14.0000	Carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate, ecc.
48.18.9900	Altri registri, quaderni, ecc.
48.21.9900	Altri lavori di pasta di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa
55.05.0000	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto

(1) Entro un limite complessivo di tremila tonnellate, l'importazione dei prodotti compresi in queste due sottovoci è esente da dazio. Tale quantitativo aumenterà del 15 % all'anno.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
55.09.0000	Altri tessuti di cotone
56.05.1000	Filati di fibre sintetiche
56.05.2094	Filati compresi nella sottovoce 2093, contenenti fibre acriliche o modacriliche in qualsiasi proporzione
56.06.1090	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco, esclusi i filati di cui alla sottovoce 1020
56.06.2094	Filetti nominati nella sottovoce 2093, contenenti fibre acriliche o modacriliche in qualsiasi proporzione
56.07.1090	Tessuti di fibre sintetiche
56.07.2090	Tessuti di fibre artificiali
60.03.0000	Calze, calzini
60.04.1000	Mutande
3000	Calzamaglia ("collants")
4000	Bluse
9900	Altri
60.05.0000	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
60.06.3020	Costumi da bagno
61.01.0000	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo
61.02.0000	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03.1000	Costumi da bagno
2000	Camicie
9900	Altre
61.04.1000	Bluse e camicette
9900	Altre
61.09.0000	Busti, fascette, guaine, reggiseno, ecc.
62.01.0000	Coperte
62.02.0000	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina
62.04.3000	Sacchi a pelo
62.04.9999	(39.07.5590) Vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende ed oggetti per compeggio, altri
62.05.3000	Cinture professionali

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
62.05.5000	(39.07.5300) Oggetti da ornamento o di fantasia non costituenti minuterie di fantasia
62.05.9900	Altri manufatti di tessuti : altri
63.01.0000	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, ecc.
68.08.0000	Lavori di asfalto o di prodotti simili
69.05.1090	Tegole
69.11.0000	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana
69.12.0000	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di terracotta
70.04.0000	Vetro colato o laminato, non lavorato
70.05.0000	Vetro tirato o soffiato detto "vetro per vetrate", non lavorato
71.12.0000	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti
71.13.0000	Oggetti di oreficeria e loro parti
71.14.0000	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
71.15.0000	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite
73.27.9910	Tele metalliche ecc., di ferro o di acciaio
76.16.6500	Forme o stampi (73.40.7500) (84.60.9900)
82.14.0000	Cucchiai, cucchiaini, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
84.15.0000	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie
85.01.0000	Macchine generatrici; motori, convertitori; trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
85.04.9900	Altri accumulatori elettrici
85.13.1050	Dispositivi di telecomunicazione a corrente portante
85.19.4010	Dispositivi specifici di telecomunicazione a corrente portante
85.19.4090	(85.13.1090) Apparecchi speciali per la telefonia e la telegrafia
85.19.6500	(Prese di corrente per impianti elettrici a due o tre contatti e prese multiple per uso domestico

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
85.20.1000	Lampade ad incandescenza
85.20.2012	Lampade a vapore di sodio
85.20.2013	Lampade a vapore di mercurio
85.20.2029	Lampade fluorescenti
85.23.0000	Fili, trecce, cavi, nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità, muniti o non di pezzi di congiunzione
86.08.0000	Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto
90.03.1000	Montature per occhiali, occhialini, ecc.
90.03.2000	Parti
94.01.9990	Altri mobili per sedersi e simili e loro parti : altri
94.03.9900	Altri mobili
96.01.1010	Spazzole con setole di fili di acciaio o di rame, pesanti più di 150 ma non più di 4000 g
98.03.2020	Stilografi a feltro
98.05.5000	Lapis ricoperti di qualsiasi materia, quando lo spessore della guaina è superiore a 1 mm

ALLEGATO XVElenco previsto all'articolo 25

Noomenclatura tariffaria di Bruxelles	Designazione delle merci	Contingente di base in ECU
31.02	Concimi minerali o chimici azotati; altri	500 000
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito	500 000
69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	500 000



ALLEGATO XVIElenco previsto all'articolo 28, paragrafo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
06.03	<p>Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi e per ornamenti, freschi : disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati e altrimenti preparati :</p> <p>A. freschi :</p> <p>ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre :</p> <p>- Rose - Garofani</p> <p>ex II. dal 1° novembre al 31 maggio :</p> <p>- Rose - Garofani</p>
06.04	<p>Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi e ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati e altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03 :</p> <p>ex B. altri :</p> <p>- Asparagi (<i>asparagus plumosus</i>)</p>
08.11	<p>Frutta temporaneamente conservata (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata e addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate :</p>
20.06	<p>Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:</p> <p>B altre:</p> <p>II senza aggiunta di alcole.</p> <p>a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg.</p> <p>2. Segmenti di pompelmi e di peselli</p> <p>ex 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (e satsuma) clementine, wilkings o altri simili ibridi di agrumi :</p> <p>- finemente tritati</p>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.06 (segue)	<p>ex 7. Pesche e albicocche :</p> <p>ex aa) aventi tenore, in peso, di zucchero superiore al 13 % :</p> <p>- Albicocche</p> <p>ex bb) altre :</p> <p>- Albicocche</p> <p>ex 8. altre frutta :</p> <p>- Pompelmi e pomeli</p> <p>- Arance e limoni, finemente tritati</p> <p>ex 9. Miscugli di frutta : insalate di frutta</p> <p>- Insalate di frutta</p> <p>b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno :</p> <p>2. Segmenti di pompelmi e di pomeli</p> <p>ex 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi:</p> <p>- finemente tritati</p> <p>ex 8. altre frutta :</p> <p>- Pompelmi e pomeli</p> <p>- Arance e limoni, finemente tritati</p> <p>ex 9. Miscugli di frutta :</p> <p>- Insalate di frutta</p> <p>c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :</p> <p>1. di 4,5 kg o più :</p> <p>ex aa) Albicocche :</p> <p>- Albicocche dimezzate</p> <p>- Polpe di albicocche</p> <p>ex dd) altre frutta :</p> <p>- Segmenti di pompelmi e pomeli</p> <p>- Pompelmi e pomeli</p> <p>- Polpe di agrumi</p> <p>- Agrumi finemente tritati</p> <p>2. di meno di 4,5 kg:</p> <p>ex bb) altre frutta e miscugli di frutta :</p> <p>- Segmenti di pompelmi e pomeli</p> <p>- Pompelmi e pomeli</p> <p>- Agrumi, finemente tritati</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.07	<p>Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) e di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :</p> <p>A. di una massa volumica superiore a 1,33 g/cm<sup>3</sup> a 20 °C :</p> <p>III. altri :</p> <p>ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di pompelmi e pomeli</li><li>- di altri agrumi, esclusi i succhi di arance e di limoni</li></ul> <p>ex b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di pompelmi e pomeli</li><li>- di altri agrumi, esclusi i succhi di arance e di limoni</li></ul> <p>B. di una massa volumica uguale o inferiore a 1,33 a 20 °C :</p> <p>II. altri :</p> <p>a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>2. di pompelmi e pomeli</li></ul> <p>ex 3. di limoni e di altri agrumi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di altri agrumi (esclusi i succhi di limoni)</li></ul> <p>b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>2. di pompelmi e pomeli</li></ul>

ALLEGATO XVElenco previsto all'articolo 28, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.02	<p>Agrumi, freschi e secchi :</p> <p>A. Arance :</p> <p>  I. Arance dolci, fresche :</p> <p>    a) dal 1° aprile al 30 aprile</p> <p>    b) dal 1° maggio al 15 maggio</p> <p>  ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre :</p> <p>    - dal 16 maggio al 31 agosto</p> <p>  ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo :</p> <p>    - dal 1° febbraio al 31 marzo</p> <p>B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuna), clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi :</p> <p>  ex II. altri :</p> <p>    - Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuna), freschi, dal 1° novembre al 31 marzo</p> <p>ex C. Limoni, freschi</p> <p>  - dal 1° giugno al 31 ottobre</p>